

Grave sfruttamento lavorativo e caporalato: una ricerca su Prato



Équipe di ricerca

coordinamento: Andrea Cagioni

interviste e attività di ricerca: Andrea Cagioni, Sabbiana Cunsolo, Nicoletta Zocco, Giulia Coccoloni, Cat cooperativa sociale, Firenze.

Report: Andrea Cagioni, Giulia Coccoloni.

Introduzione e conclusioni sono state scritte insieme. A Giulia Coccoloni sono attribuiti i paragrafi 2.1 e 4.15. Ad Andrea Cagioni il resto dei paragrafi.

Supporto per la documentazione: Caitanya Gatti.

Firenze, Novembre 2017.

I ricercatori esprimono un sentito ringraziamento a tutte le persone intervistate e che hanno fornito informazioni e suggerimenti per le attività di ricerca.

Si ringraziano, per la collaborazione prestata, il vice-sindaco di Prato Simone Faggi, Costanza Frateschi, Giulia Martini, Benedetta Ciampi e Daniele Petracchi del Centro ricerche e servizi per l'immigrazione del Comune di Prato.

INDICE

Introduzione	4
1.1 Il quadro iniziale di riferimento	6
1.2 Le fasi della ricerca	6
1.3 Gli strumenti della ricerca	7
1.4 Gli obiettivi della ricerca	8
2.1 La nuova legge sul caporalato	10
2.2 Le altre norme di contrasto al grave sfruttamento lavorativo	13
2.3 Le forme di grave sfruttamento lavorativo nel mercato del lavoro italiano	16
2.4 L'emersione dal grave sfruttamento lavorativo attraverso l'art. 18	20
3.1 Evoluzioni del sistema produttivo cinese nel distretto pratese	22
3.2 Il sistema di sfruttamento e di auto-sfruttamento dei lavoratori nelle aziende cinesi	26
3.3 Il sistema di ispezioni e i progetti di contrasto al lavoro irregolare e sfruttato nel distretto cinese	30
4.1 Le interviste ai testimoni privilegiati	34
4.2 Dinamiche e tendenze dello sfruttamento lavorativo e del caporalato a Prato: le rappresentazioni dei testimoni privilegiati	35
4.3 Fattori di vulnerabilità	36
4.4 Le interviste ai lavoratori/trici	37
4.5 Le modalità di ricerca del lavoro	39
4.6 I comparti produttivi e le mansioni	41
4.7 Le tipologie contrattuali	42
4.8 Gli orari di lavoro	44
4.9 Le retribuzioni	47
4.10 Salute e sicurezza	50
4.11 La presenza di discriminazioni etnico-razziali	54
4.12 La percezione dello sfruttamento fra rassegnazione e denuncia	55
4.13 I lavoratori non cinesi nelle aziende cinesi di Prato	57
4.14 Indicatori di grave sfruttamento lavorativo	63
4.15 Il capolarato in agricoltura	64
Conclusioni	69
Indicazioni e suggerimenti per attività future di ricerca e di intervento sul grave sfruttamento lavorativo	71
Bibliografia	72

Introduzione

La ricerca qui presentata, finanziata dal Comune di Prato nell'ambito del progetto regionale antitratta, trae origine dalla volontà di approfondire le conoscenze sul grave sfruttamento lavorativo e il caporalato. Prato presenta tre peculiarità, dal punto di vista delle politiche migratorie, che la rendono un caso unico a livello nazionale.

In primo luogo, Prato è fra le province italiane con la più alta percentuale di stranieri residenti rapportati alla popolazione residente, pari a 36.400 su 192.469 (18,9%).

Il secondo elemento è relativo alla presenza di una numerosa comunità cinese. I cittadini di origine cinese residenti a Prato sono, al 30/6/2017, 19.814. Oltre alla consistenza numerica dei residenti e dei soggiornanti, è noto che la presenza cinese a Prato si contraddistingue per la spiccata vocazione imprenditoriale. A partire dall'inizio degli anni '90, e più marcatamente ancora nei primi anni '00, gli imprenditori cinesi hanno sviluppato, all'interno dello storico distretto tessile pratese, un tessuto di micro-imprese e imprese senza eguali in Italia. Ciò che rende particolarmente importante la presenza delle imprese cinesi è, oltre al loro numero (a fine 2016 erano 5.676) la loro concentrazione geografica e settoriale. Più della metà delle imprese cinesi registrate a Prato e provincia è infatti attiva nel comparto delle confezioni (3.529) e nel settore tessile (387).

Il terzo elemento che connota la peculiarità di Prato in Italia è l'attenzione da sempre prestata, a livello di servizi pubblici, alla gestione del fenomeno migratorio e alla creazione di interventi di integrazione sociale. L'apertura, a metà degli anni '90, del Centro Ricerche e Servizi per l'Immigrazione di Prato, ha permesso di documentare, anche in una prospettiva di ricerca, la complessa realtà migratoria che si andava formando sul territorio, con un occhio di riguardo allo sviluppo della comunità cinese. La pubblicazione di ricerche e indagini sulle migrazioni è andata di pari passo con l'implementazione di una ricca rete di servizi. In anni più recenti, il Comune di Prato si è dotato di uno sportello per l'utenza dedicato al contrasto del lavoro gravemente sfruttato. Altrettanto rilevante è il protocollo d'intesa esistente fra Comune di Prato e Procura della Repubblica di Prato per la collaborazione su casi di grave sfruttamento lavorativo. Il protocollo garantisce la rapida presa in carico, da parte della Procura della Repubblica di Prato, dei casi di grave sfruttamento lavorativo segnalati dall'ufficio legale del Centro Ricerche e Servizi per l'Immigrazione.

La struttura del report è divisa in quattro sezioni.

Nella prima si fornisce un breve inquadramento metodologico della ricerca, illustrando le fasi, i metodi e gli strumenti utilizzati, gli obiettivi che hanno orientato le attività.

Le seconda sezione è dedicata all'esame dei principali aspetti teorici e giuridici necessari per comprendere come si articola il grave sfruttamento lavorativo. Dopo un'analisi critica delle varie direttive, norme e disposizioni che regolano il contrasto al grave sfruttamento lavorativo e al caporalato in Italia, il *focus* viene spostato sulla descrizione e sulle possibili interpretazioni del fenomeno. Attraverso la discussione delle principali dinamiche e processi che caratterizzano, da un punto di vista sociologico, il grave sfruttamento lavorativo, si delineano le forme concrete che nel mercato del lavoro italiano assumono i fenomeni di interesse della ricerca, con riferimenti a tre settori nei quali la vulnerabilità dei lavoratori/trici è stata ampiamente documentata (logistica, lavoro agricolo, lavoro domestico e di cura). L'ultimo paragrafo della sezione presenta i dati, su scala nazionale, dei permessi di soggiorno, dal 2010 al 2015, richiesti e ottenuti per grave sfruttamento ai sensi dell'art. 18, con un approfondimento sull'emersione per sfruttamento lavorativo.

Nella terza sezione i tre paragrafi sono finalizzati a dare uno sguardo d'insieme al distretto pratese, alle imprese cinesi, alle forme di sfruttamento lavorativo e al sistema dei controlli. Nei primi due paragrafi è parso opportuno sintetizzare, dall'ampia letteratura esistente, le caratteristiche

più importanti che l'originale sviluppo delle attività imprenditoriali cinesi ha assunto nel territorio pratese, mostrandone i punti di forza e le criticità, specie per quanto riguarda il modello di sfruttamento e autosfruttamento lavorativo che è alla base dell'affermazione dell'*enclave* cinese a Prato. Si sono così approfondite e problematizzate le peculiarità e le contraddizioni che contraddistinguono da una parte il sistema d'impresa cinese, dall'altro le condizioni di lavoro in esso presenti. Nel terzo paragrafo gli stessi temi trattati in precedenza sono stati analizzati facendo riferimento ai risultati delle attività dei due progetti di controllo e di ispezione delle imprese cinesi.

Nella quarta sezione vengono illustrati e discussi i principali risultati della ricerca. Gli elementi forniti dalle interviste ai testimoni privilegiati e ai lavoratori/trici sono stati raggruppati, analizzati e sintetizzati per aree tematiche. Obiettivo principale è di descrivere le specifiche caratteristiche e forme concrete assunte a Prato dal fenomeno di grave sfruttamento lavorativo di migranti e di richiedenti protezione internazionale in agricoltura e nelle imprese del tessile e dell'abbigliamento cinese. Le esperienze di lavoro emerse dalle interviste vengono scomposte e indagate nei loro aspetti principali (contratti, orari di lavoro, retribuzioni, sicurezza e salute, discriminazioni), mettendo in luce le evidenze di grave sfruttamento lavorativo e di caporalato raccolti.

L'analisi si conclude illustrando due ipotesi attraverso le quali è possibile interpretare la presenza di casi di grave sfruttamento lavorativo del target nelle aziende cinesi di Prato.

I due paragrafi finali riassumono le acquisizioni più salienti della ricerca e suggeriscono, sul piano operativo, idee e prassi d'intervento per il contrasto del grave sfruttamento lavorativo.

1.1 Il quadro iniziale di riferimento

Il progetto di ricerca-intervento è nato a partire da una serie di evidenze, fra le quali figura in primo luogo l'emersione di un rilevante caso di caporalato¹ nel lavoro agricolo a danno di migranti, fra i quali un consistente numero di richiedenti protezione internazionale reclutati in strutture del circuito di accoglienza di Prato. Accanto a questo grave episodio, va segnalata l'emersione, grazie alle denunce dei lavoratori/trici sfruttati e alle segnalazioni effettuate dal Centro Ricerche e Servizi per l'immigrazione del Comune di Prato e da organizzazioni del Terzo Settore, di casi di intermediazione illegale di soggetti richiedenti protezione internazionale ospiti di alcuni Cas e Sprar pratesi, ai fini del loro sfruttamento lavorativo in agricoltura e in altri settori economici.

Da almeno due decenni Prato è divenuto un territorio oggetto di studi a livello internazionale per le profonde trasformazioni socio-economiche poste in essere dalla presenza cinese. Il verificarsi, nel distretto tessile e dell'abbigliamento pratese, di diffuse situazioni di irregolarità, e di sfruttamento lavorativo a danno di lavoratori immigrati, specie, ma non esclusivamente, appartenenti alla comunità cinese è divenuto noto a livello nazionale in seguito alla morte di 7 operai/e cinesi per l'incendio dell'azienda Teresa Moda del 1 dicembre 2013. L'estensione e la gravità di tali fenomeni sono stati accertati negli ultimi anni dai risultati dell'attività di controllo promossa dal progetto Lavoro sicuro della Regione Toscana, iniziato nel 2014, e dalle ispezioni interforze, attive già a partire dal 2008.

Per quanto concerne altri settori economici di interesse per i temi della ricerca, si segnala la presenza sul territorio pratese di fenomeni di grave sfruttamento lavorativo nella logistica e nei trasporti, emersi da una ricerca del 2016 condotta da C.A.T. coop. soc. in collaborazione con Filt-Cgil Toscana.

La necessità di approfondire le dinamiche di questo fenomeno nasce anche dall'accelerazione, a partire dal 2015, degli arrivi in Italia dei richiedenti protezione internazionale, che ha determinato un aumento delle strutture di prima e seconda accoglienza (Cas e Sprar) a Prato, come in tutta Italia. Si ipotizza che la presenza di questi nuovi flussi migratori possa favorire e rendere più complesso il fenomeno del grave sfruttamento lavorativo e del caporalato.

1.2 Le fasi della ricerca

La raccolta di informazioni e di dati si è svolta fra febbraio e settembre 2017. Dopo una prima analisi della letteratura, è cominciata la ricerca per l'individuazione dei testimoni privilegiati. Si è infatti preferito procedere, prima di intervistare il gruppo di lavoratori/trici, a intervistare il gruppo di testimoni privilegiati, al fine di disporre di informazioni approfondite e il più possibile aggiornate sui fenomeni oggetto della ricerca. Tale scelta è stata effettuata anche per sensibilizzare e per fornire ai soggetti intervistati conoscenze e strumenti utili nel caso in cui, durante lo svolgimento della ricerca, emergessero situazioni di grave sfruttamento lavorativo. Nella prima fase (febbraio-maggio) sono stati intervistati i testimoni privilegiati, nella seconda (terminata a settembre), i lavoratori/trici.

Per l'individuazione dei lavoratori, è stata fondamentale la collaborazione sia delle referenti del Servizio Immigrazione e Sprar del Comune di Prato che delle coordinatrici e responsabili dei

¹ *Caporalato nel Chianti: braccianti sfruttati anche nei terreni di Sting (senza che lui ne sapesse nulla) - Undici misure di custodia cautelare a imprenditori e reclutatori di manodopera. L'inchiesta della procura di Prato. Operai in ciabatte anche in inverno pagati 4 o 5 euro l'ora.*

Fonte: http://firenze.repubblica.it/cronaca/2016/10/13/news/sfruttamento_del_lavoro_b blitz_della_polizia_di_prato_contro_il_caporalato-149661190/.

Cas e degli Sprar del territorio. La disponibilità delle referenti dell'ente pubblico e delle strutture del privato sociale ha consentito di intervistare soggetti che avevano presentato negli ultimi mesi denunce per sfruttamento lavorativo. Inoltre nei locali del Centro Ricerche e Servizi per l'Immigrazione del Comune di Prato, sono stati intervistati sulle loro esperienze di lavoro migranti o richiedenti protezione internazionale (dietro consenso informato degli stessi) resisi disponibili al colloquio. Queste si rivelate occasioni preziose in quanto sono stati intervistati anche soggetti con esperienze di lavoro regolare. Altre interviste a soggetti con esperienze di lavoro e/o di sfruttamento lavorativo nelle imprese del distretto del tessile e dell'abbigliamento pratese, e in particolare in aziende a conduzione cinese, sono state effettuate attraverso contatti di altro tipo e le attività di osservazione sul territorio.

A metà luglio sono stati organizzati due incontri di presentazione della ricerca ai richiedenti protezione internazionale di due dei maggiori Cas pratesi. Gli incontri erano finalizzati a illustrare elementi conoscitivi utili rispetto alla legislazione italiana sulla tratta e sul grave sfruttamento sessuale e lavorativo, con approfondimenti dell'art.18 del TUI e della nuova legge contro il caporalato. Sono state inoltre fornite informazioni sugli obiettivi e sulle modalità di funzionamento del sistema regionale antitratta, e del Numero Verde Antitratta, provando a motivare i partecipanti rispetto all'importanza dell'emersione e/o della denuncia in caso di sfruttamento lavorativo e/o di lavoro nero come strumento di tutela per sé e per gli altri/e.

Gli incontri, a cui hanno partecipato circa 90 richiedenti protezione internazionale, hanno rappresentato momenti di confronto e di scambio anche su temi differenti dallo sfruttamento lavorativo, come informazioni e approfondimenti su aspetti amministrativi connessi al percorso di audizione, sui motivi di revoca delle misure di protezione o di espulsione dai Centri, sulla normativa del lavoro, sulla formazione.

L'organizzazione dei due incontri ha in parte sopperito all'impossibilità di preparare dei *focus group* con richiedenti protezione internazionale, che era stata inizialmente prevista nel disegno di ricerca. Tuttavia, per problemi organizzativi, i *focus group* non si sono tenuti e si è perciò ritenuto opportuno predisporre due occasioni di confronto collettivo sul grave sfruttamento lavorativo, contando, per la diffusione dei contenuti, sul passa parola fra il target.

1.3 Gli strumenti della ricerca

La ricerca si è svolta secondo un approccio qualitativo.

Le interviste sono state condotte seguendo una traccia semi-strutturata e hanno avuto una durata compresa fra 30' e 1'30". Le interviste realizzate sono state 37, di cui 22 ai testimoni privilegiati e 15 a lavoratori/trici. Quasi tutte le interviste ai migranti o ai richiedenti protezione internazionale sono state realizzate con l'indispensabile ausilio di mediatori/trici linguistico culturali. Quando non è stata possibile la loro presenza, le interviste sono state condotte dai ricercatori in lingua inglese o francese o, quando le competenze linguistiche degli intervistati erano sufficienti, in italiano.

Per i testimoni privilegiati, la struttura dell'intervista era divisa in due parti principali, la prima relativa a lavoro nero e sfruttamento lavorativo, la seconda al caporalato. Nella prima, le domande vertevano su:

- incidenza e caratteristiche del lavoro nero nel territorio pratese;
- storie o casi di grave sfruttamento lavorativo raccolti o riferiti;
- indicatori di grave sfruttamento lavorativo raccolti;
- differenze di genere e di nazionalità nell'utilizzo di lavoro nero e nel grave sfruttamento lavorativo;

- profilo-tipo di lavoratore/trice più esposto/più vulnerabile a condizioni di grave sfruttamento e abuso;
- comparti/settori occupazionali nel territorio pratese maggiormente contraddistinti da fenomeni di grave sfruttamento lavorativo;
- gruppi sociali/nazionalità/comunità maggiormente coinvolti da fenomeni di grave sfruttamento lavorativo.

Nella seconda parte dell'intervista, dedicata all'approfondimento del caporalato, sono state registrate storie di caporalato di lavoratori italiani e/o stranieri, rilevando in particolare:

- luoghi e/o modalità di arruolamento illegale di gruppi di lavoratori;
- indicatori di caporalato raccolti;
- tipo di strutturazione del caporalato (gruppi criminali o reti informali);
- gruppi sociali/nazionalità/comunità più vulnerabili al caporalato.

Per le interviste ai lavoratori/trici, le sezioni tematiche erano tre: dati biografici e storia migratoria, esperienze lavorative in Italia, emersione/denuncia dello sfruttamento lavorativo. Nelle domande sulla storia migratoria, particolare attenzione è stata rivolta alla presenza di un eventuale debito connesso al viaggio, a esperienze di lavoro e/o di lavoro forzato durante il viaggio migratorio, alle modalità e alle principali tappe del viaggio migratorio e alla data di arrivo in Italia.

Nella seconda sezione, sono state richieste nel dettaglio informazioni sulle esperienze di lavoro:

- modalità di ingaggio e durata;
- tipo di impresa e di settore;
- mansione ricoperta;
- tipo di contratto (o se a nero, condizioni pattuite) e salario ricevuto;
- condizioni lavorative (orario, sicurezza e salute);
- reti di sfruttamento.

Infine, nella terza sezione sono stati domandati i principali elementi legati all'emersione/denuncia dello sfruttamento lavorativo subito.

Nelle osservazioni, svolte fra febbraio e maggio nel Macrolotto 0, 1 e 2, sono stati utilizzati un diario etnografico e una breve scheda dove sono stati annotati i principali elementi raccolti (breve descrizione dei luoghi e dei gruppi, interazioni e dinamiche significative emerse nei gruppi osservati). Scopo primario delle osservazioni era di raccogliere informazioni aggiuntive o complementari a quelle rese note dai gruppi d'interesse sulla presenza e sulle caratteristiche di lavoratori migranti non cinesi nelle aziende del distretto.

A partire dal mese di maggio è stato distribuito un volantino multi-lingue (tradotto in cinese, inglese, francese, arabo, srilanchese e spagnolo) contenente informazioni in merito alle forme di grave sfruttamento lavorativo e alle funzioni e modalità di contatto del Numero verde regionale antitratta (800186086). E' stata posta massima cura nell'uso di un linguaggio semplice e accessibile al target primario di riferimento (immigrati vittime o potenziali vittime di grave sfruttamento lavorativo e di caporalato), attraverso esempi concreti delle più comuni forme di grave sfruttamento lavorativo.

1.4 Gli obiettivi della ricerca

Gli obiettivi della ricerca sono stati tre.

Il primo è di tipo conoscitivo: documentare, attraverso l'analisi della letteratura e soprattutto attraverso la raccolta di nuovo materiale (interviste, osservazioni etnografiche) le forme di grave sfruttamento lavorativo subite da migranti e richiedenti protezione internazionale nel territorio pra-

tese. In particolare, si è voluto comprendere se i casi di grave sfruttamento lavorativo documentati portassero alla luce o meno un inedito modello di sfruttamento lavorativo nelle aziende cinesi del tessile e dell'abbigliamento. L'analisi dei dati è stata orientata a comprendere se le storie di sfruttamento lavorativo documentate su richiedenti protezione internazionale fossero occasionali o meno e come fossero organizzate, tramite reti di caporalato o riconducibili, invece, a reti informali fra migranti.

Il secondo obiettivo di intervento è stato di fornire al target di riferimento, così come ai responsabili dei Cas e Sprar e agli *stakeholder*, informazioni e strumenti utili per l'emersione e/o la denuncia di casi di grave sfruttamento. Ciò si è concretizzato attraverso la promozione dei servizi di contrasto al lavoro gravemente sfruttato (sportelli specifici del Centro Servizi Immigrazione del Comune di Prato e il dispositivo regionale antitratta, in particolare Numero verde antitratta) e del volantino multilingue.

Il terzo obiettivo della ricerca è stata l'individuazione di possibili strumenti e prassi operative da utilizzare per il contrasto del lavoro gravemente sfruttato, sia attraverso la raccolta di informazioni sul fenomeno sia attraverso il confronto con il *target* e gli *stakeholder*.

2.1 La nuova legge sul caporalato

Fino al 2011 gli strumenti giuridici per il contrasto dell'intermediazione illecita di manodopera e del grave sfruttamento del lavoro erano affetti da una lacuna relativa alla repressione dei sempre più estesi casi di sfruttamento lavorativo limitati nel tempo e attuati senza violenza o costrizione (Gaboardi, 2016, p. 33).

Nel corso degli anni duemila si iniziarono a elaborare alcuni progetti di legge per colmare il vuoto legislativo. Il processo venne accelerato dalla pressante emersione dei numerosi e gravi episodi di sfruttamento lavorativo, tra cui la rivolta di Rosarno nell'inverno 2010 e lo sciopero dei braccianti della raccolta di angurie e pomodori a Nardò nel luglio 2011, che portarono a un primo intervento emergenziale attuato col d. lg. n. 138 del 13 agosto 2011 (poi convertito con modifiche nella l. n. 148 del 14 settembre 2011), che introdusse nel codice penale l'art. 603-bis *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*.

Secondo questa prima formulazione, il reato consiste nello svolgere:

“un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, ed è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Per definire se l'attività lavorativa sia caratterizzata da sfruttamento devono sussistere una o più delle seguenti circostanze:

- 1) *la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) *la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) *la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;*
- 4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti”.*

La norma² prevede tre aggravanti specifiche, che comportano l'aumento di pena da un terzo alla metà, nei casi in cui:

- 1) il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

I principali limiti rilevati in questa prima versione della norma sono:

- Di fatto il reato consiste nella sola attività di intermediazione, reclutamento e organizzazione della manodopera e non punisce invece direttamente la figura del datore di lavoro che usufruisce delle prestazioni lavorative di manodopera reclutata da terzi (tranne che a livello concorsuale in caso ne fosse consapevole) né tantomeno punisce il datore di lavoro che sfruttava lavoratori non reclutati da un intermediario.

- Risulta ridondante e selettivo, oltre che di difficile riscontro empirico in sede processuale, il fatto che il reato debba essere compiuto *mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando del-*

² Si prevedevano inoltre come pene accessorie *l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti e l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.*

lo stato di bisogno o di necessità dei lavoratori. Tali note limitano l'applicabilità del delitto escludendo quelle forme di reclutamento a fini di sfruttamento compiute senza costrizione della vittima.

- Anche gli indici orientativi, la presenza di uno o più dei quali funge da elemento costitutivo del reato, risultano piuttosto selettivi e prossimi ai reati di liberticidio. In particolare per quanto riguarda la necessità che l'attività di intermediazione sia *organizzata*, che le violazioni delle condizioni di lavoro e di salario siano *sistematiche* o che le situazioni lavorative o alloggiativa siano *particolarmente degradanti*.

I limiti teorici della norma vengono confermati dalla sua esigua applicazione nell'arco dei 5 anni dalla sua introduzione (meno di dieci processi penali in fase di dibattimento) a fronte di una sempre maggiore estensione e articolazione delle forme di sfruttamento del lavoro.

Preso atto dell'inefficacia della legge, il legislatore ne elabora una riformulazione attraverso la L. n. 199, entrata in vigore il 4 Novembre 2016, che modifica l'art. 603-bis del codice penale.

Secondo la nuova stesura del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro:

“è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

Segue poi una legislazione di contorno più ricca rispetto alla versione precedente, tramite l'introduzione:

- dell'obbligo di arresto in flagranza di reato,

- della collaborazione giudiziaria come circostanza attenuante,

- del sequestro dell'azienda o del suo commissariamento giudiziario (per evitare che il sequestro comporti gravi ripercussioni occupazionali)

- della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse sia stato compiuto il reato.

Per quanto riguarda la sostanziale fattispecie del reato, la principale modifica rispetto alla legge precedente consiste nella definizione di due ipotesi distinte : 1- chi recluta manodopera da destinare a forme di lavoro sfruttato per terzi (l'attività di intermediazione non deve più essere or-

ganizzata) e 2- chi direttamente utilizza manodopera in condizioni di sfruttamento lavorativo, estendendo così la punibilità anche al datore di lavoro.

Perché il fatto costituisca reato non è più necessario che il reclutamento e/o lo sfruttamento vengano compiuti *mediante violenza o minaccia* (che non sono più elementi costitutivi, ma diventano aggravanti, mentre viene cancellata l'ambigua e ridondante ipotesi di *intimidazione*). Non è più necessario inoltre che la vittima versi in stato di *necessità* (che implica un annientamento della volontà della vittima) ma è sufficiente che si trovi in uno stato di *bisogno* (che secondo il modello in materia di usura, implica un condizionamento della libertà di scelta della vittima dovuto a una situazione di debolezza materiale o morale).

La pena viene diminuita a una reclusione da 1 a 6 anni e a una multa da 500 ai 1.000 euro per ogni lavoratore coinvolto.

Anche gli indici di sfruttamento sono stati semplificati e non si richiede più che le violazioni delle retribuzioni e degli orari siano *sistematiche*, ma è sufficiente che siano *reiterate*, cioè semplicemente ripetute.

Per quanto riguarda i riferimenti per le retribuzioni, si richiamano i contratti collettivi territoriali stipulati dai sindacati più rappresentativi. Non è più necessario inoltre che i lavoratori siano sottoposti a metodi o condizioni lavorative o alloggiative *particolarmente* degradanti. Per quanto il persistere del riferimento tautologico a condizioni degradanti, senza alcuna ulteriore specificazione, lasci comunque il concetto in una sostanziale indeterminatezza (Gaboardi, 2016, p. 66).

Il terzo indice invece viene esageratamente sfoltito e non richiede più che le violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene esponano il lavoratore a grave pericolo per la salute, per la sicurezza e per l'incolumità personale, ma è sufficiente che sussistano violazioni. Ne conseguirebbe che basta violare qualsiasi norma in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per potersi costituire il reato di sfruttamento. Discutibile resta la circostanza aggravante che prevede un aumento di pena nel caso il lavoratore sfruttato sia minore in età lavorativa (cioè minore di 16 anni) quando sarebbe più ragionevole limitarsi alla semplice minore età.

I principali miglioramenti, in confronto alle versioni precedenti, consistono quindi nell'aver esteso la punibilità a chi sottopone direttamente il lavoratore a condizioni di sfruttamento e l'aver semplificato gli indici di sfruttamento rendendoli meno selettivi e differenziandoli dalle forme di soggezione continuativa e di sfruttamento coercitivo proprie dei delitti di riduzione o mantenimento in servitù. Infatti, eliminando dagli elementi costitutivi dello sfruttamento, i requisiti dell'uso della violenza o dell'inganno, dello stato di necessità della vittima e delle sistematiche violazioni dei diritti lavorativi, la norma dovrebbe risultare più applicabile alle forme di sfruttamento non coattivo e non continuativo.

Persistono tuttavia delle incongruenze e delle indeterminatezze, come per esempio i concetti di stato di *bisogno* e di condizioni *degradanti* lasciati indefiniti, che contribuiscono a evidenziare la difficoltà di tradurre lo sfruttamento lavorativo in una definizione giuridica. Anche il fatto che, sia a livello concettuale nel titolo (reato di *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*) che a livello sanzionatorio, ci sia di fatto un'equiparazione tra il reclutamento e lo sfruttamento è di per sé una scelta discutibile data la palese presenza di forme di grave sfruttamento lavorativo senza che vi sia intermediazione illecita. L'assenza di una visione globale e complessa delle forme di sfruttamento lavorativo e del ruolo sistemico giocato da altri attori delle sempre più frammentate filiere della produzione e della distribuzione limitano fortemente l'efficacia di un intervento capace di incidere effettivamente sul problema dello sfruttamento (De Checchi; Di Martino e Rigo 2016).

2.2 Le altre norme di contrasto al grave sfruttamento lavorativo

All'analisi delle norme che regolano il grave sfruttamento lavorativo va premessa un'importante considerazione: la legislazione italiana, a partire dagli artt 35 e 36 della Costituzione, garantisce in linea di principio a tutti i lavoratori/trici, indipendentemente dalla nazionalità e dal possesso o meno del permesso di soggiorno, gli stessi diritti e gli stessi strumenti di tutela.

A livello giuridico, la tutela del lavoro gravemente sfruttato è disciplinata da una serie di norme che fanno riferimento al diritto del lavoro, alla legislazione migratoria -in particolare al TUI del 1998 e le sue successive integrazioni-, e soprattutto alla normativa anti-tratta, alla luce dei recepimenti nella normativa italiana delle disposizioni comunitarie e dei trattati internazionali. Particolare importanza riveste la sezione del Codice Penale dedicata ai delitti contro la libertà individuale, ridisegnata dalla L. 228/2003:

- Art. 600 *riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*,
- art. 601 *tratta di persone*,
- art. 602 *acquisto e alienazione di schiavi*.

Il problema maggiore della normativa italiana sembra consistere nella poca chiarezza con cui sono definite e interpretate le fattispecie di sfruttamento lavorativo, al di là di quelli più gravi regolate dal reato di tratta e di riduzione in schiavitù (Omizzoli, 2016; Trucco, Poggi, Nicodemi 2015; Mancini, 2012, Nicodemi, 2007). “Allo stato attuale si registra una situazione normativa in cui vi è una profonda frattura tra il concetto di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo (sanzionato quale grave reato contro i diritti fondamentali) e tutti gli altri casi di lavoro forzato o sfruttamento lavorativo non assimilabili al precedente. Talvolta, come nel nostro attuale ordinamento, i secondi appaiono relegati in un limbo bagatellare, malgrado anch'essi costituiscano gravi violazioni dei diritti delle persone, in quanto lavoratori” (Mancini, 2012, p. 65).

Il lavoro forzato trae la sua definizione più generale dalla convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 29 del 1930³: “Il lavoro forzato o obbligatorio indica ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per la quale detta persona non si sia offerta spontaneamente”. In Italia non esiste una legge *ad hoc* sul lavoro forzato, tuttavia l'art. 600 c.p. è rivolto ai soggetti che si trovano in uno stato di “riduzione o mantenimento in schiavitù”. Purtroppo l'art. 600 c.p. non aiuta a identificare condizioni di lavoro forzato se non si dimostra lo “stato di soggezione continuativa” da parte del datore di lavoro. La norma disciplina uno stato di estrema gravità, che si collega all'idea di servitù e schiavismo legata a un completo asservimento, tale da risultare poco realistica e di difficile applicazione nella grande maggioranza dei casi concreti di grave sfruttamento lavorativo. Anche il “consenso” della vittima è problematico: pure se irrilevante rispetto a una “condizione di vulnerabilità” (così come è definito nelle direttive europee 2013/36 UE), in ambito applicativo della legge costituisce un ostacolo, in quanto nell'ordinamento italiano non è stata recepita la “condizione di vulnerabilità” della vittima.

Gli episodi di grave sfruttamento lavorativo, anche se non rientrano nell'accezione di lavoro forzato definita dall'OIL sono quelli in cui emerge una evidente e forte violazione dei diritti fondamentali dell'individuo. Nel quadro complessivo che regola il grave sfruttamento lavorativo rientrano sia norme di diritto civile che di diritto penale, a partire dalle norme che regolano i CCLN delle varie categorie. Fra le disposizioni che possono segnalare casi di sfruttamento lavorativo, e che sono perciò definiti reati spia figurano l'estorsione (629 c.p.); i maltrattamenti contro familiari e conviventi (572 c.p.); il sequestro di persona (605 c.p.), la violenza sessuale (609bis c.p.), la

³ Cfr. Convenzione OIL n.29 del 1930 C 29 – Convenzione sul lavoro forzato.

violenza privata (610 c.p.), le percosse (582 c.p.), la lesione personale (582 c.p.) e la lesione personale aggravata (583 c.p.).

Negli ultimi anni sono state recepite due importanti direttive comunitarie che riguardano l'emersione, la tutela e l'assistenza delle vittime di tratta: la Direttiva 2011/36 dell'Unione Europea, integrata nell'ordinamento italiano con il Dlgs n. 24 del 4/3/2014, e la Direttiva 2009/52/CE, integrata nell'ordinamento italiano con il Dlgs n. 109 del 16/7/2012. Mentre il Dlgs n. 24 del 4/3/2014 riformula, all'art. 2, l'art. 601 c.p., definendo con maggiore precisione del testo precedente il reato di tratta, che è ora esteso ad altri tipi di grave sfruttamento, fra cui quello lavorativo, il Dlgs n. 109 del 16/7/2012 recepisce, seppure con limiti e ambiguità, la Direttiva europea di contrasto alle condizioni definite di "particolare sfruttamento" lavorativo.

La riformulazione del reato di tratta è importante perché amplia con maggiore chiarezza del passato l'area di applicazione del reato a tipi di sfruttamento diversi da quello sessuale. "È punito da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, la ospita mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità o mediante promessa o dazione di denaro o vantaggi alla persona che su di essa ha l'autorità al fine di indurla o costringerla a prestazioni lavorative, sessuali, ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi". Sul piano sanzionatorio, la norma istituisce per le vittime il diritto d'indennizzo entro 5 anni dalla sentenza penale di condanna. Vi è però da specificare che la norma prevede un indennizzo di entità molto bassa, pari a 1.500 euro per ciascuna vittima, oltretutto nei limiti di disponibilità annuali del Fondo, che però sono gli stessi del finanziamento generale dei programmi antitratta.

Sul fronte della tutela, a quasi vent'anni dalla sua istituzione, l'art. 18 TUI rimane il principale strumento giuridico di protezione per tutte le tipologie di grave sfruttamento, incluso quello lavorativo. L'art. 18, in combinazione con l'art. 27 del DPR 394/99, stabilisce il sistema di assistenza e di protezione fruibile per tutte le persone oggetto di tratta e di grave sfruttamento. La tutela prevista dall'art. 18, col permesso di soggiorno "per motivi di protezione sociale" ma soprattutto attraverso l'istituzione di programmi di inclusione, permette di tutelare, sia pure con limitazioni, anche lavoratori regolari e comunitari. L'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e/o per l'accesso ai programmi di assistenza è vincolato all'esistenza di due requisiti necessari: 1) l'accertamento di concrete situazioni di violenza o di grave sfruttamento; 2) la sussistenza di un pericolo grave e attuale, non solo potenziale, per l'incolumità del lavoratore/trice a causa del suo sottrarsi dall'organizzazione o delle dichiarazioni rese nelle indagini.

Particolare attenzione va posta alla Direttiva europea 2009/52CE del 18 giugno 2009, in quanto introduce "norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". La principale innovazione della Direttiva è l'introduzione di importanti misure di tutela dei lavoratori stranieri impiegati in condizione di irregolarità, fra le quali l'obbligo dei datori di lavoro di verificare la regolarità del soggiorno dei lavoratori e del pagamento delle retribuzioni arretrate, delle imposte ed i contributi omessi e la previsione volta a garantire che i lavoratori siano informati sistematicamente e oggettivamente dei loro diritti. Sotto il profilo del diritto al soggiorno, il legislatore europeo ha ritenuto di prevedere la possibilità di concedere permessi di soggiorno di durata limitata ogni qualvolta siano impiegate persone minori di età e vi siano situazioni di "particolare sfruttamento lavorativo". L'art. 2, comma 1 lett. i) definisce il particolare sfruttamento lavorativo quella situazione in cui sussistano "condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego di

lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana”.

La Direttiva 2009/52 è stata recepita nell’ordinamento italiano attraverso il Dlgs. 109/2012, anche se già in precedenza il TUI (Dlgs. 286/98) conteneva una norma specifica nell’art. 22 c.12: “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.”

Importante è anche il comma 12quater, che prevede che nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo definite dal comma 12bis, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale nei confronti del datore di lavoro.

Tale disposizione è stata oggetto di varie critiche, che ne rilevano limiti e incongruenze. Prima di tutto, va rilevato (Cittalia, ASGI, 2015, pp. 37-39) che il recepimento della Direttiva europea nell’ordinamento italiano è avvenuto con alcune incongruenze logiche e di formulazione della norma, come il fatto che essa preveda come circostanze aggravanti alcune delle condizioni poste dalla Direttiva come presupposti per l’incriminazione. Ne consegue che per dimostrare l’esistenza delle condizioni aggravanti deve essere provato il “grave pericolo”, riferimento assente nella Direttiva europea. L’Associazione per gli Studi Giuridici per l’Immigrazione ASGI (2012) ha messo in luce che nella disposizione transitoria che permette al datore di lavoro di regolarizzare i propri dipendenti immigrati impiegati in modo illecito, si afferma che possono essere regolarizzati solo i contratti a tempo indeterminato, a eccezione del settore domestico, escludendo così tutti i contratti a tempo parziale. Ancora più limitante appare il fatto che la procedura di emersione del lavoro irregolare riguardi solamente il lavoro subordinato, e non si applichi alle forme contrattuali atipiche, escludendo in tal modo i *voucher* e, all’interno del lavoro autonomo, i casi di lavoro subordinato mascherati da lavoro autonomo fittizio (le false Partite IVA). La platea di lavoratori teoricamente ammessa alla procedura di emersione è così limitata, in quanto sono esclusi i cittadini immigrati sanzionati per alcuni reati, fra i quali è contemplata l’ingresso irregolare in uno stato dell’UE.

2.3 Le forme di grave sfruttamento lavorativo nel mercato del lavoro italiano

In Italia sono ormai diverse le indagini e le ricerche che hanno messo in relazione l'aumento dei casi di grave sfruttamento lavorativo con le ultime riforme del mercato del lavoro e della legislazione sul lavoro. È stato osservato (Fumagalli, 2017, 2014; Fana, 2017; Carchedi, Galati, Saraceni, 2017; Carchedi, 2012) che il depotenziamento dell'impianto normativo a tutela del lavoro subordinato, insieme agli effetti prodotti sul sistema produttivo italiano dalla crisi economica mondiale, ha favorito un progressivo indebolimento generale dei diritti dei lavoratori e un'accentuazione della condizione di vulnerabilità delle fasce più deboli. Dall'introduzione del lavoro flessibile nel 1997 al Jobs Act del 2015, passando per la riforma del contratto determinato (2001), per i successivi allargamenti dell'uso dei *voucher* e per l'estensione delle forme contrattuali precarie, la legislazione italiana sul lavoro si è orientata in direzione di una normalizzazione della condizione precaria, con la giustificazione che ciò avrebbe favorito la ripresa dell'occupazione. Tuttavia, le statistiche indicano che negli ultimi anni è cresciuto il numero dei lavoratori poveri, mentre la quota di disoccupati, soprattutto nella fascia giovanile, e di NEET rimane fra le più elevate dei paesi occidentali (Fumagalli, 2017).

In estrema sintesi, da un lato le politiche economiche e del mercato del lavoro implementate in Italia, dall'altro i processi globali (finanziarizzazione, crisi globale, integrazione internazionale e *deregulation* dei mercati) hanno concorso a una generale crescita del lavoro povero e del lavoro sfruttato (Nicofera, 2014).

La complessità e multi-fattorialità del concetto di sfruttamento lavorativo fa sì che in letteratura non ne esiste una definizione pienamente condivisa, difficoltà che si riflette anche dal punto di vista lessicale, in quanto vengono utilizzate espressioni diverse per designarlo (Castles e Miller, 2012, Carchedi, 2012, Dal Lago e Quadrelli, 2003). Ciò si spiega soprattutto per la molteplicità di forme concrete che lo sfruttamento lavorativo può assumere. A seconda degli orientamenti teorici, si passa infatti dall'includervi l'area del lavoro sommerso, che oltre al lavoro nero comprende anche il lavoro grigio, quindi tutte le irregolarità parziali a livello salariale, contributivo e contrattuale, a definizioni molto più restrittive, che limitano la definizione di sfruttamento lavorativo alle forme più gravi. In quest'ultimo caso, a eccezione della forma più violenta e organizzata, la tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo, vengono utilizzate varie espressioni, fra le quali le più diffuse sono lavoro nero, lavoro forzato, lavoro servile, lavoro para-schiavistico, assoggettamento para-servile.

Anche le norme giuridiche che definiscono e sanzionano lo sfruttamento lavorativo, come mostrato nei due paragrafi precedenti, sono varie e non sempre concorrono a fornire un quadro coerente dal punto di vista teorico e applicativo (Trucco, Paggi, Nicodemi, 2015).

Poiché non esiste una definizione univoca e condivisa dello sfruttamento lavorativo, e poiché nella pratica esso comprende varie manifestazioni, sul piano analitico la soluzione che appare più consona è di adottare un *continuum* delle forme di sfruttamento, i cui estremi sono rappresentati da una parte dal lavoro grigio e dall'altra dalla tratta per sfruttamento lavorativo, mentre in mezzo si collocano altre forme di sfruttamento.

La proposta di *continuum* delle forme di sfruttamento è adattata da uno schema di Carchedi (2012, p. 73), che considera come variabili fondamentali il grado di tutela e di contrattazione del lavoratore di fronte alla situazione di sfruttamento: "In pratica il lavoro garantito, il lavoro nero e il lavoro para-schiavistico formano un continuum delle forme che assume il lavoro a seconda del grado di tutela e di contrattualizzazione che lo caratterizza, partendo dal grado più alto per arrivare a quello più basso in assenza di qualsiasi contrattualizzazione". Le configurazioni di sfruttamento possono così essere intese come un *continuum* dove il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro si fa progressivamente sempre più asimmetrico fino ad arrivare a una mancanza assoluta di tutele con-

trattuali e a una vulnerabilità sostanziale. Si possono individuare, in una prospettiva sociologica, cinque tipologie in cui variano il grado di tutela e di autonomia del lavoratore (Cagioni, Bruscazioni, 2016, 2014):

- Lavoro grigio: presenza di parziali irregolarità contrattuali e salariali, imposte dal datore di lavoro su un piano di rapporti di forza.
- Lavoro nero: mancata registrazione del contratto o totale irregolarità delle norme contrattuali, imposte dal datore di lavoro su un piano di rapporti di forza.
- Grave sfruttamento lavorativo: gravi violazioni a livello di salario e di condizioni di lavoro, dei diritti del lavoratore, attraverso l'uso o la minaccia di violenza, coercizione, forza all'interno di un rapporto di lavoro asimmetrico.
- Caporalato: intermediazione illegale di gruppi di lavoratori, caratterizzata da un intensivo rapporto di dipendenza del lavoratore nei confronti del caporale per il trasporto, la retribuzione, le condizioni di lavoro e, a volte, di esistenza.
- Tratta per sfruttamento lavorativo: reclutamento o trasporto e trasferimento di persone, attraverso l'uso di mezzi coercitivi (minaccia o utilizzo di forza, inganno, abuso di potere) allo scopo di sfruttamento lavorativo.

Per meglio comprendere lo schema riportato, è necessario chiarire alcune ambiguità lessicali. Spesso in letteratura il concetto di “lavoro sommerso” sostituisce la distinzione fra lavoro grigio e lavoro nero. Si è invece preferito distinguere fra lavoro grigio e lavoro nero, poiché il concetto di lavoro sommerso appare troppo eterogeneo, rientrandovi tutte le forme di parziale e totale irregolarità salariale, contributiva e contrattuale. Data la diffusione e la trasversalità del lavoro grigio nei settori e nei comparti dove è sovra-rappresentata la forza-lavoro migrante, si è ritenuto opportuno includere questa categoria.

La categoria di caporalato è stata inclusa perché è ritenuta una forma di sfruttamento lavorativo specifica ed emergente. Alcuni autori (Nigro, 2012) classificano invece il caporalato come una forma di lavoro nero, in quanto è caratterizzata dall'assenza di contratto ed è spesso imposta a lavoratori immigrati sprovvisti del permesso di soggiorno o divenuti irregolari, ma è preferibile considerarlo a sé stante soprattutto perché, a differenza del lavoro nero, implica l'arruolamento di gruppi di lavoratori, non di singoli individui, e si manifesta all'interno di uno specifico rapporto di dipendenza fra caporale e lavoratori che non è osservabile, di norma, nel caso del lavoro nero.

La categoria di grave sfruttamento lavorativo include la vasta gamma di gravi violazioni atinenti non solo la sfera lavorativa in senso stretto (retribuzione, contratto, condizioni di lavoro, sicurezza), ma i diritti base dell'individuo, quindi comprende altresì le discriminazioni etnico-razziali, l'utilizzo o la minaccia di violenza e di minacce, in generale l'abuso delle condizioni di vulnerabilità del lavoratore/trice.

A differenza della tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo, il grave sfruttamento lavorativo non si realizza mai attraverso il trasferimento coatto –o realizzato attraverso inganno- del lavoratore dal paese di provenienza all'Italia, né implica necessariamente l'esistenza di reti criminali strutturate, definite nel caso della tratta a “doppia sponda” in quanto presenti nel paese di provenienza della persona sfruttata e nel paese di destinazione.

Sulla base delle principali acquisizioni della letteratura che si occupa di grave sfruttamento lavorativo, in estrema sintesi fra i principali settori di diffusione del lavoro gravemente sfruttato in Italia è possibile includere:

1) l'agricoltura

Il caporalato nel lavoro agricolo in Italia è diffuso in tutte le regioni, in particolare nel sud, anche se sempre più casi riguardano le regioni del Centro-Nord. FLAI-CGIL (2016) nel suo ultimo rapporto stima che in Italia vi siano 80 distretti agricoli dove si registrano forme di caporalato e di grave sfruttamento lavorativo, che coinvolgono circa 430.000 lavoratori e lavoratrici, italiani e stranieri.

Il caporalato e il grave sfruttamento in agricoltura significano, in concreto: mancata applicazione dei contratti; imposizione del trasporto da parte dei caporali; salario compreso tra i 22 e i 30 euro al giorno, inferiore del 50% di quanto previsto dai contratti del settore; orari compresi tra le 8 e le 12 ore di lavoro; lavoro a cottimo (esplicitamente escluso dalle norme di settore); condotte criminali quali la violenza, il ricatto, la sorveglianza sul luogo di lavoro, la sottrazione dei documenti, l'imposizione di un alloggio e forniture di beni di prima necessità, l'imposizione di condizioni di lavoro degradanti e pericolose. L'assenza di un rapporto diretto e formalizzato tra i lavoratori e i datori di lavoro, tipica del caporalato, produce uno squilibrio nei rapporti di forza tra le parti che, insieme all'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, rende più agevoli e più dure le forme di sfruttamento.

Dal punto di vista criminale, è importante ricordare che il caporale agisce spesso in stretto rapporto con l'imprenditore, di cui rappresenta gli interessi per il reclutamento e la messa al lavoro della manodopera. In alcune aree, il fenomeno del caporalato va interpretato strettamente in funzione degli interessi delle mafie, che controllano o condizionano parti importanti della filiera agricola (Osservatorio Placido Rizzotto, 2016, Pugliese, 2013, Leogrande, 2008). In alcuni casi, il caporalato rientra inoltre tra le attività gestite da organizzazioni criminali ben strutturate, dedite al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, alla tratta di persone e alla gestione di aziende⁴.

2) la logistica

Secondo dati recenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2015), la forza-lavoro complessiva occupata nella logistica nel 2015 è pari a 1.137.800 unità. Nei tre principali comparti del settore erano occupati, nel 2013, 80.500 corrieri, 666.400 autisti, 318.700 facchini e addetti ai servizi di magazzino (ibidem). Nel 2012 i lavoratori stranieri nel settore della logistica erano pari a circa 40.000 unità, il 15% del totale.

Tuttavia, per il fatto che sono inseriti nelle mansioni meno qualificate, più faticose e più rischiose, gli occupati stranieri della logistica denunciano il doppio degli infortuni degli italiani. Negli ultimi anni, nella logistica sono stati documentati molti casi di grave sfruttamento lavorativo, soprattutto per la presenza delle cosiddette cooperative spurie, che si inseriscono nel ciclo degli appalti per l'esternalizzazione di servizi (Fana, 2017, Groppi, 2016, Chignola, 2012). Le cooperative spurie (Cagioni, Brusciaglioni, 2014) sono cooperative sulla carta regolari, ma che mettono in atto varie forme di sfruttamento lavorativo sui soci e sui dipendenti e che non rispettano i principi base della cooperazione. A volte queste cooperative spurie sono riconducibili a reti criminali, anche di tipo mafioso, come è stato ampiamente illustrato nell'auto-trasporto, nella lavorazione delle carni e nel facchinaggio. Alcune interpellanze parlamentari hanno richiesto chiarimenti su indagini penali e processi che coinvolgono cooperative spurie⁵.

In generale, nelle aziende e in particolare nelle cooperative spurie della logistica i lavoratori e le lavoratrici subiscono varie forme di sfruttamento e di abuso: riduzione dei salari fino al 50% del

⁴ <http://www.lavorolibero.org/analisi-legge-caporalato/>

⁵ http://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/70365/sf_highlight/facchini

contratto nazionale, imposizione di contratti e condizioni di lavoro sfavorevoli, discriminazioni etnico-razziali e sindacali, sovra-esposizione a rischi e pericoli per la salute e la sicurezza, organizzazione della prestazione lavorativa fortemente sfavorevole al lavoratore (sovra-orario, mancato riposo settimanale, maggiorazione non riconosciuta del lavoro notturno e festivo). In un rapporto del Ministero del lavoro (2015) sulle attività ispettive, le aziende del settore dei trasporti e del magazzino presentano la maggiore incidenza, fra tutti i settori considerati, di irregolarità di vario tipo: ben il 72.7%. Le principali violazioni accertate per le aziende di trasporti e magazzinaggio nel 2015 sono state: 15 lavoratori extra comunitari irregolari, 1.431 casi di lavoro nero, 924 violazioni dell'orario di lavoro, 199 violazioni in materia di sicurezza e salute, 445 violazioni penali.

Una ricerca sullo sfruttamento lavorativo nella logistica nelle province di Firenze e di Prato (Bruscaglioni, Cagioni, 2016) ha evidenziato la presenza di numerose irregolarità, anche gravi, nei confronti della forza-lavoro, sia italiana che straniera. “Innestandosi su alcune vulnerabilità della forza lavoro del settore (la precarietà, la nazionalità straniera, e in alcuni casi specifici, l'uso di sostanze stupefacenti), attraverso l'uso di minacce, ricatti e in alcune circostanze di sistemi di controllo degradanti e violenza psicologica, sono imposte condizioni e ritmi di lavoro che non rispettano i contratti nazionali. Le violazioni riguardano: gli orari di lavoro, gli straordinari eccessivi, il non rispetto del riposo e le scarse condizioni di igiene e sicurezza. Il quadro che ne deriva è la presenza nei tre comportamenti di alcuni degli indicatori, individuati a livello internazionale e dalla normativa nazionale come segnali di grave sfruttamento lavorativo. In particolare: l'eccesso di straordinari e la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro e ai periodi di riposo; la presenza di intimidazioni e minacce; l'abuso della vulnerabilità del lavoratore; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” (ibidem, p. 54).

3) il lavoro di cura e domestico:

Il lavoro di cura e domestico è un settore dove l'88% degli occupati sono donne, per il 75% migranti, in particolare donne di nazionalità rumena (20%), ucraina (9%), filippina (7%) e moldava (6%), secondo i dati di una recente ricerca⁶. A causa della crisi economica, negli ultimi anni è aumentata la quota di italiane fra le occupate. I comparti di impiego più diffusi sono quelli di colf e di assistenti domestiche. Fra le principali criticità (Carchedi, 2007) si registrano la forte precarietà e la scarsa regolazione del lavoro, le relazioni conflittuali che possono crearsi con la famiglia dell'assistito, la solitudine e il sovraccarico lavorativo ed emotivo, i disturbi psicofisici legati al lavoro (mal di schiena, ansia, insonnia, depressione, alcolismo e sindrome di *bornout*).

In generale, in questo settore sono molto forti le irregolarità e le violazioni della normativa: orari di lavoro che in due casi su tre superano il massimo previsto dalla legge (fino a 60 ore settimanali), evasione contributiva e lavoro sommerso. Secondo Istat quello del lavoro domestico e di cura è il settore con la più alta incidenza di lavoro nero, stimato al 55%. Le condizioni d'isolamento ambientale e sociale del contesto lavorativo, la forte concorrenza fra lavoratrici, la dipendenza dal datore di lavoro, rendono le colf e le assistenti domestiche vulnerabili a forme anche gravi di abuso e di sfruttamento lavorativo, che possono comprendere la segregazione, il sequestro dei documenti e del permesso di soggiorno, i ricatti e le molestie psicologiche e sessuali. Nei casi più estremi, le lavoratrici subiscono un rapporto di sfruttamento che si può definire di tipo servile.

⁶ <http://www.piuculture.it/2017/08/lavoratrici-immigrate/>

2.4 L'emersione dal grave sfruttamento lavorativo attraverso l'art. 18

Nella tabella seguente, sono stati riassunti i dati dei permessi di soggiorno richiesti ai sensi dell'art 18, divisi per tipologie di grave sfruttamento, dal 2010 al 2015.

Tabella 1- Numero di permessi di soggiorno richiesti per art. 18, divisi per tipologie di sfruttamento, anno 2010-2015, V. A.

Tipologia di sfruttamento	2010	2011	2012	2013	2014	2015
sessuale	436	602	594	403	331	502
lavorativo	87	213	231	136	83	47
accattonaggio	9	49	62	49	30	20
economie illegali	25	47	52	31	32	22
servitù domestica	10	28	25	23	19	19
altro	78	189	102	94	159	173
TOTALE	645	1.128	1.066	736	654	783

Fonte: Ministero per le Pari Opportunità, Osservatorio Interventi Tratta

I dati confermano, come tendenza di fondo, quanto la letteratura e gli esperti antitrattra sottolineano da tempo: dal punto di vista dell'emersione dalla condizione di grave sfruttamento, vi è una forte discrepanza fra lo sfruttamento sessuale e tutte le altre tipologie di sfruttamento. Nei sei anni di rilevazione, i permessi di soggiorno richiesti per art. 18 per grave sfruttamento sessuale sono stati 2.868 su 5.012, pari al 57,2%. Nello stesso periodo, i permessi di soggiorno richiesti per art. 18 per grave sfruttamento lavorativo sono stati 797 su 5.012, pari al 15,9%. Il grave sfruttamento lavorativo è, in tutti gli anni considerati, la seconda o la terza tipologia di sfruttamento per permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'art. 18, ma con valori assoluti sempre molto inferiori a quelli dello sfruttamento sessuale.

Un altro importante aspetto che è possibile analizzare attraverso i dati del Ministero per le Pari Opportunità è la percentuale di conversione dei permessi di soggiorno per art.18 in effettive prese in carico ex art. 18. Nei casi di grave sfruttamento lavorativo, alla pari delle altre tipologie di sfruttamento, alla denuncia e al conseguente rilascio provvisorio di un permesso di soggiorno art. 18 non consegue infatti sempre una effettiva presa in carico. Come è possibile riscontrare dai dati successivi, una proporzione rilevante delle richieste per sfruttamento lavorativo art. 18 non si traduce in permessi di soggiorno accordati e in percorsi di protezione sociale.

Nel 2010 su 87 richieste per sfruttamento lavorativo, i permessi di soggiorno ottenuti sono stati 52 (59,8%), nel 2011 133 su 213 (62,4%), nel 2012 76 su 231 (33,0%). La percentuale di ottenimento dei permessi di soggiorno scende in modo assai significativo negli ultimi anni disponibili:

35 ottenuti su 136 richieste nel 2013 (25,7%), 14 su 83 nel 2014 (16,9%), solo 7 su 47 nel 2015 (14,9%).

Fra i motivi che potrebbero spiegare la discrasia tra richieste e ottenimenti di permessi di soggiorno, il principale è rappresentato dall'interruzione dei percorsi di protezione sociale. Altre ragioni rilevanti sono la mancata necessità di permesso di soggiorno per gli stranieri comunitari e il fatto che una parte degli utenti ottiene un titolo di soggiorno diverso da quello ex art. 18, come per esempio per minore età e per protezione internazionale. Tuttavia, tali motivi non spiegano perché la percentuale di ottenimento scende in modo costante negli ultimi anni.

Nella tabella seguente, sono inclusi i dati sulle richieste di permessi di soggiorno art. 18 per grave sfruttamento lavorativo delle 10 prime nazionalità:

Tabella 2- Prime 10 nazionalità per richieste di permessi di soggiorno art. 18 per grave sfruttamento lavorativo, anni 2010-2015, V. A.

Nazionalità	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010-2015
Marocco	20	39	27	13	9	9	117
Ghana	7	65	20	3	0	1	96
Cina	10	23	17	21	13	9	93
Bangladesh	3	3	52	8	8	3	77
Senegal	5	36	24	2	1	4	72
Romania	4	0	16	17	13	6	56
Pakistan	11	1	5	8	7	3	35
India	3	7	6	10	2	5	33
El Salvador	0	0	13	7	10	1	31
Tunisia	4	4	6	8	2	1	25

Fonte: Ministero per le Pari Opportunità, Osservatorio Interventi Tratta

Dai dati della tabella, emerge che, tranne la Romania, tutti i primi 10 stati di appartenenza delle persone per numero di permessi di soggiorno richiesti art. 18 per grave sfruttamento lavorativo sono extra-europei. Le prime cinque nazionalità sono Marocco (117 richieste di permessi di soggiorno), Ghana (96), Cina (93), Bangladesh (77) e Senegal (72). Il numero di richieste per art. 18 dal 2010 al 2015 di cittadini comunitari, nel dettaglio romeni (56), bulgari (13) e polacchi (6) è esiguo.

3.1 Evoluzioni del sistema produttivo cinese nel distretto pratese

Poiché esiste una vasta letteratura sulla storia e sulle caratteristiche dello sviluppo dell'imprenditoria cinese a Prato, di seguito vengono descritte in estrema sintesi le principali fasi che hanno contraddistinto l'evoluzione delle imprese cinesi nel distretto pratese. A inizio degli anni '90 aprono i primi laboratori cinesi per le imprese finali italiane nella produzione di confezioni, maglieria, borse e capi in pelle. Le micro-imprese cinesi si rivelano subito concorrenziali per la politica di prezzi applicata, la rapidità di consegna della produzione, la flessibilità organizzativa e il basso costo del lavoro, riuscendo a sostituire in buona parte i subfornitori locali, che compensano l'uscita dal mercato con la vendita agli imprenditori cinesi, spesso a prezzi maggiorati rispetto a quelli di mercato, di strutture, locali e macchinari. In questa prima fase la dipendenza dei laboratori terzi cinesi dalla committenza italiana è molto alta, e dà luogo anche a casi di truffe (mancati o parziali pagamenti delle imprese committenti) e problemi (instabilità delle commesse).

Prende forma il modello della delocalizzazione in loco (Ceccagno, 2003), incentrato sull'esternalizzazione ai laboratori terzi cinesi, da parte delle aziende italiane, delle fasi produttive a maggiore intensità di lavoro. Nella delocalizzazione in loco la riduzione del costo del lavoro, non realizzabile dalle piccole aziende pratesi attraverso lo spostamento effettivo della produzione all'estero, viene trasferito sulla subfornitura cinese.

Solo con l'introduzione della legge 40 del 1998 che liberalizza per tutti i migranti l'accesso alle attività imprenditoriali, si verifica una crescita significativa di lavoratori autonomi cinesi, il cui numero fra 1998 e 2002 raddoppia, da 862 a 1.500 unità, con l'apertura delle prime attività di pronto moda. Mentre alcuni pronto moda gestiscono la produzione internamente, la maggioranza si affida a laboratori terzi cinesi, sostituendosi così, progressivamente, nel ruolo di committenti alle imprese italiane. È in questo periodo che si può datare il salto di qualità imprenditoriale di una parte delle aziende cinesi, che cominciano a passare da subfornitrici a ditte finali produttrici del pronto moda in contemporanea alla crisi delle aziende italiane del tessile: la trasformazione del centro dell'economia pratese da distretto del tessile a distretto internazionale della moda ha inizio.

Negli anni '00, si crea una complessa situazione di crisi fra le aziende italiane del distretto tessile, dovuta a varie ragioni, fra cui il mancato ricambio generazionale e la riduzione dei principali fattori competitivi. Fra questi ultimi, si possono citare la liberalizzazione degli scambi e dei mercati, la fine dell'accordo Multifibre che determina la concorrenza sul mercato di nuovi paesi, l'adozione dell'euro e il venire meno della politica di svalutazione monetaria favorevole alle esportazioni. La crisi del settore tessile pratese, iniziata nei primi anni del nuovo millennio, si approfondisce a seguito della grande crisi finanziaria del 2008, mettendo fuori mercato aziende di piccole dimensioni con lavorazioni proprie o in conto terzi, e imponendo così la ricerca di progetti alternativi per il riposizionamento competitivo del tessile e per la riqualificazione dell'intero sistema produttivo pratese (Rullani, Tinagli, Trigiglia, Paolazzi, 2010).

Fra le principali condizioni che garantiscono rilevanti margini competitivi agli imprenditori cinesi ideatori della formula del pronto moda a Prato rientrano i bassi costi di produzione -resi possibili soprattutto dal lavoro sottopagato dei terzi e dal risparmio sul tessuto importato-, i grossi quantitativi di capi prodotti (Becucci, 2014), oltre a tutta una serie di vantaggi relativi alle reti transnazionali e alle peculiarità del modello migratorio di Wenzhou che verranno illustrati successivamente. Il modello organizzativo del pronto moda è caratterizzato dall'alta velocità e dai consistenti volumi di produzione di capi d'abbigliamento di fascia qualitativa bassa e medio-bassa; il pronto moda, per i materiali usati (la fibra artificiale invece della lana cardata tipica delle lavorazioni del distretto pratese) e per i tempi di consegna molto ridotti, non entra direttamente in competi-

zione con le lavorazioni tipiche del distretto, in cui le confezioni hanno sempre rappresentato una quota marginale della produzione (Dei Ottati, 2013).

L'alta flessibilità organizzativa e produttiva della rete di terzisti cinesi è fondamentale per garantire alle imprese di pronto moda il rispetto di tempi di lavorazione e di commercializzazione molto ridotti dei capi (Ceccagno, 2010). Anche attraverso l'acquisizione di competenze e professionalità esterne, rappresentate da lavoratori specializzati italiani espulsi dal mercato del lavoro a causa della crisi, le imprese cinesi riescono a gestire progettazione, design, taglio e coordinazione delle fasi di produzione, esternalizzando come visto buona parte delle lavorazioni alla rete di laboratori terzisti sul territorio. Secondo una stima di Zhang (2015, p. 50), ogni impresa finale di pronto moda si avvarrebbe dei servizi di 2-3 aziende di cucitura. "Il percorso delle aziende cinesi sul territorio pratese le vede dunque inizialmente comparire come contoterziste, in fasi circoscritte della filiera (cucitura, stiratura); poi affermarsi come produttrici loro stesse di capi a basso costo; infine divenire in alcuni casi fornitrici europee di produzioni di origine cinese (ma made in Italy)". (Fabbri, 2011, p. 122). Grazie al modello di *business* adottato, confacente alle mutate esigenze e stili di vita dei consumatori, queste imprese di abbigliamento *low cost* assumono in breve tempo notorietà e guadagnano significative quote di mercato in Italia e all'estero.

Attraverso l'apertura, o più spesso l'acquisizione da proprietari italiani, di tintorie, stamperie e rifiniture, che prevedono fasi produttive di forte valore aggiunto come la stampa a pigmento dei tessuti, la tintura in capo ed in misura minore in pezza, il trattamento termico dei tessuti, nuovi rilevanti comparti passano sotto la proprietà cinese. Negli ultimi dieci anni il processo di costituzione di un distretto etnico dell'abbigliamento facente parte integrante della filiera globale della moda, specialmente nel segmento di mercato a basso costo, si può così definire conclusa. "Attualmente su circa 4.500 imprese 700/800 lavorano per il "Pronto Moda", altre 500/600 sono attive nel settore dei servizi alle persone ed alle imprese, le restanti lavorano nella confezioni conto terzi" (Ires, 2012, 50).

Il rapido e costante aumento quantitativo delle imprese cinesi segna uno snodo fondamentale nei rapporti di forza interni al distretto pratese, venendosi a determinare un aumento delle tensioni fra imprenditori cinesi e italiani e, più in generale, fra la comunità cinese e la società locale.

In contemporanea con i processi descritti di trasformazione del distretto pratese a opera degli imprenditori cinesi, prende forma un fenomeno di diversificazione economica e socio-culturale dei cittadini cinesi residenti a Prato. Un'indagine (Marsden, Caserta, 2010) su 75 imprenditori cinesi aveva rilevato una crescita delle attività terziarie, soprattutto di tipo commerciale e segnali di maggiore interazione, dal punto di vista socio-economico, con il contesto locale. L'analisi degli stili di vita, dei modelli di consumo e dello sviluppo di attività professionali e commerciali non etniche nella comunità cinese pratese evidenzia due processi (Berti, Pedone, Valzania, 2013). In primo luogo, segnala inedite dinamiche di mobilità nel sistema di stratificazione sociale, sintetizzabile dall'affermazione di un ceto medio interno alla comunità, caratterizzato da un sistema valoriale ibrido, radicato nella società ospite e interessato alla qualità della vita. Il secondo processo che indica importanti cambiamenti all'interno della comunità cinese di Prato è relativo alla terzizzazione dell'occupazione cinese, inferiore a Prato rispetto al resto dell'Italia, ma pur sempre presente con caratteri diversi rispetto al passato. Lo sviluppo di nuove attività commerciali e di servizi permette uno sganciamento parziale dalle reti etniche e segnala la volontà di affrancamento dal modello migratorio precedente di cui la nuova classe media cinese e le seconde generazioni si stanno rendendo protagonisti. I processi di cambiamento sul piano valoriale, così come i segnali di maggiore apertura e integrazione sociale sono confermati da una recente indagine della Camera di Commercio di Prato (2016), effettuata con interviste e *focus-group* con giovani imprenditori cinesi. La terziarizza-

zione dell'occupazione cinese è segnalata come tendenza anche a livello nazionale (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2016, pp. 32, 69).

Secondo i dati contenuti nell'ultimo rapporto sulle imprese straniere della Camera di Commercio di Prato (2017), nel 2016 le imprese attive gestite da cittadini cinesi sono cresciute più della media delle imprese gestite da cittadini stranieri (4,3% contro 3,6%). In totale, a fine 2016, le imprese gestite esclusivamente da cittadini cinesi sono 5.676, di cui 3.529 nel comparto delle confezioni (più 4,5% rispetto al 2015), 387 nel tessile (più 6,3% rispetto al 2015), 658 nel commercio all'ingrosso (più 6,1% la variazione sul 2015), 356 nei servizi (più 9,2%). Molto positivo è il dato sull'aumento del 9,8% dei flussi di iscrizione di nuove società di capitali a conduzione cinese tra il 2015 e il 2016, pari a 217 nuove società di capitali e che rappresentano il 64% del totale. Confrontando le evoluzioni del tasso d'iscrizione, di cessazione e di crescita, nonché del turnover delle aziende cinesi, trovano conferma nel 2016 due elementi costanti nel tempo delle imprese a conduzione cinese: il forte tasso di cessazione e l'elevato turnover. Tuttavia, vi sono segnali che indicano un maggiore radicamento dell'imprenditoria cinese sul territorio: "Il rapporto tra il numero di imprese con un anno di vita o meno e il totale delle attive è infatti diminuito (...) addirittura dal 35,2% (2006) al 19,2% (2016) nel caso delle aziende gestite da cittadini cinesi; tra le 8.879 imprese straniere attive al 31/12/2016, 2.506 (28,2%) risultano iscritte prima del 2010 e, di queste, 1.179 sono aziende cinesi" (ibidem, p. 5).

Passando ora da un piano descrittivo a uno interpretativo, attraverso la sintesi dei tre principali paradigmi teorici sulla presenza economica cinese a Prato, si cercherà di evidenziare altri elementi utili per introdurre i temi al centro della ricerca. La letteratura è stata esaminata cercando di coglierne l'orientamento in base alla valutazione del ruolo dell'imprenditoria cinese rispetto allo sviluppo del distretto e alla società pratese.

Nel primo paradigma (Ceccagno 2017, 2013, 2012, 2007, 2003; Bracci, 2016; Ceccagno e Rastrelli 2008) si sottolinea il ruolo positivo dei migranti cinesi nella rivitalizzazione e nella trasformazione del distretto tessile e dell'economia pratese. Negli studi di Ceccagno, grande enfasi viene posta sui caratteri originali e innovativi dello sviluppo imprenditoriale cinese a Prato. A differenza di tutti gli altri distretti italiani, in quello pratese i terzisti cinesi sono riusciti a passare in proporzioni rilevanti all'ambito ruolo di ditte finali, non rimanendo dunque relegati in posizione subalterna alla committenza italiana, ma arrivando a controllare parti importanti della filiera e creando un nuovo polo di produzione e di commercializzazione dell'abbigliamento. La forte riduzione dei costi e l'elevata flessibilità organizzativa e produttiva poste in essere dai terzisti cinesi sono stati fondamentali per assicurare i necessari margini di adeguamento ai processi di globalizzazione e di competitività all'industria dell'abbigliamento italiana e ai prodotti *made in Italy* (Ceccagno, 2012).

Una recente ipotesi sviluppata da Ceccagno (2017) assegna al regime di *sleeping agreement* una delle principali chiavi di successo delle aziende cinesi. Con *sleeping agreement* Ceccagno definisce l'accordo secondo il quale ai lavoratori cinesi viene fornito dai datori di lavoro il posto letto (nei dormitori interni alle fabbriche o in abitazioni poste nelle vicinanze) e i pasti, per massimizzare flessibilità e ritmi, aumentando così l'estrazione di profitti e favorendo l'adattamento produttivo dei lavoratori cinesi alle esigenze in continuo mutamento dei committenti e del mercato della moda. Dal regime di *sleeping agreement* trae beneficio non solo la rete locale e transnazionale di laboratori di subfornitura e di aziende cinesi del pronto moda, ma l'intera filiera della moda, comprese le ditte finali e i grandi marchi della moda italiana, rivelandosi quindi uno degli elementi chiave per comprendere il vantaggio competitivo delle aziende cinesi.

Per Bracci (2016) le aziende cinesi realizzano e riproducono per il mercato della moda condizioni produttive e vantaggi competitivi (basso costo del lavoro, condizioni di lavoro iper-flessibili e deregolate, flessibilità produttiva) che sono realizzati, solitamente, dalle delocalizzazioni

delle produzioni nei paesi a basso costo del lavoro. Nel corso degli ultimi 20-30 anni, Bracci (ibidem, p. 189) sostiene che a Prato si è realizzata, attraverso l'imponente crescita del lavoro autonomo cinese, un adeguamento del contesto produttivo locale alle trasformazioni economiche globali, alla nuova divisione internazionale del lavoro e dei mercati. Secondo questa interpretazione, il distretto pratese così come concettualizzato negli ultimi trent'anni dalla teoria dei distretti, appare superato, in quanto sottoposto a una crisi inedita, originata e sostenuta da processi che afferiscono più alla dimensione globale, che a quella locale.

Nel secondo paradigma si ritengono centrali, per spiegare i motivi dello sviluppo imprenditoriale dei cinesi a Prato, da una parte le reti e le relazioni commerciali di tipo transnazionale poste in essere dagli imprenditori cinesi, dall'altra le analogie fra i modelli sociali e produttivi di Prato e di Wenzhou. Per Dei Ottati (2010, 2015) il successo dell'economia etnica cinese risiede nella combinazione di due tipi di vantaggi: da una parte quelli legati al basso costo del lavoro, alla forte flessibilità produttiva e alle forme estreme di flessibilità lavorativa, e dall'altra l'accesso privilegiato degli imprenditori cinesi alle reti transnazionali, che consente una significativa estensione delle relazioni, degli scambi e delle attività globali. L'estensione transnazionale delle relazioni e degli scambi delle imprese cinesi pratesi con le imprese localizzate in Cina ha consentito, a partire dagli anni '00, l'aumento delle attività di importazione (semilavorati e prodotti finiti) ed esportazione, l'integrazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti, il miglioramento qualitativo dei prodotti, la diversificazione imprenditoriale verso nuovi settori. Dei Ottati (2010) valuta che le caratteristiche dello sviluppo economico cinese nel distretto di Prato non siano sostenibili nel lungo periodo, perché in contraddizione con gli elementi che definiscono l'identità socio-culturale del distretto pratese. Recentemente Dei Ottati (2015, p. 40) ha espresso un giudizio più sfumato sulla scarsa integrazione degli imprenditori cinesi, rilevando come dal rafforzamento del sistema di relazioni transnazionali possa trarre vantaggi anche l'economia locale.

Zhang (2015) sottolinea il complesso ruolo esercitato dalle reti delle relazioni sociali, dalle relazioni di mercato e dall'innovazione nelle vari fasi (nascita, crescita, maturità, crisi) di sviluppo dell'industria dell'abbigliamento cinese di Prato. Analizzando in chiave comparativa le dinamiche di sviluppo dell'industria dell'abbigliamento di Wenzhou e del pronto moda degli imprenditori cinesi a Prato, si evidenziano numerose analogie in merito ai modelli imprenditoriali adottati.

Il terzo paradigma si qualifica per la sottolineatura del carattere sistematico e volontario delle violazioni e le irregolarità delle normative societarie, fiscali, tributarie e di diritto del lavoro messe in atto dalle imprese cinesi. Secondo le ricerche riconducibili a questo paradigma (Selvatici, 2015, Pieraccini, 2010; Toccafondi, 2010), il vantaggio competitivo delle aziende cinesi rispetto a quelle italiane risiede sul regolare e costante aggiramento delle norme, e in particolare sull'utilizzo e sullo sfruttamento di grandi bacini di lavoratori cinesi clandestini. Viene inoltre enfatizzato il ruolo di reti criminali cinesi, sottolineando l'influenza della mafia cinese nel trasferimento e nel riciclaggio dei capitali derivanti dall'evasione fiscale delle aziende cinesi. Pieraccini e Selvatici definiscono il sistema di imprese cinesi dell'abbigliamento come un distretto separato e parallelo a quello "ufficiale" perché, in sostanza, governato da logiche e comportamenti illegali e, per alcuni aspetti, criminali. Per Toccafondi (2010) la scarsa integrazione esistente fra comunità italiana e cinese è da attribuirsi quasi esclusivamente alla ricerca di vantaggi competitivi perseguiti attraverso mezzi illeciti dall'imprenditoria cinese. Coerentemente agli assunti esposti, Pieraccini (2010, p. 106) traccia un bilancio molto negativo delle prospettive di sviluppo dell'intero distretto pratese: "La grande ricchezza trasferita in Cina e le migliaia di schiavi "fabbricati" a Prato dicono due cose: che la bilancia dell'economia etnica per ora non pende dalla parte dello sviluppo economico locale; che il territorio comincia ad avere tutti i "requisiti" per attirare l'attenzione della criminalità organizzata".

3.2 Il sistema di sfruttamento e di auto-sfruttamento dei lavoratori nelle aziende cinesi

In che modo è possibile concettualizzare il sistema di sfruttamento lavorativo presente nelle aziende cinesi del distretto della moda pratese? Prima di provare a rispondere a questa fondamentale domanda, è necessario analizzare, nelle sue linee generali, il sistema lavorativo caratteristico delle aziende cinesi.

Prendendo a riferimento i laboratori di subfornitura, è possibile classificare in questo modo i ruoli presenti (Ceccagno, 2003; Ceccagno e Rastrelli, 2008):

-imprenditore e gruppo familiare, che si occupano non solo dei vari aspetti dell'organizzazione lavorativa, ma anche della fornitura di vitto, alloggio, assistenza sanitaria e amministrativa ai lavoratori;

-*zagong* (operaio generico), lavoratore non specializzato addetto alle mansioni meno qualificate;

-*shougong*, operaio con abilità di base nella cucitura e nello stiraggio;

-*chegong*, operaio specializzato nelle principali mansioni a valore aggiunto, come la cucitura.

Dal punto di vista della normativa sul lavoro, è indubbio che le condizioni di lavoro riscontrabili nelle aziende cinesi pratesi rappresentano una chiara e macroscopica violazione di principi e norme fondamentali della legislazione italiana. La letteratura converge in modo sostanziale nella descrizione delle condizioni lavorative, che riguardano la forza-lavoro della maggioranza di imprese cinesi del distretto pratese:

- contratti di lavoro del tutto o parzialmente irregolari;

- presenza di lavoratori irregolari per la mancanza o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno;

- irregolarità in materia di sicurezza e di misure anti-infortunistica;

- irregolarità nell'erogazione del salario -spesso a cottimo- e dei contributi, in genere fatti pagare ai lavoratori;

- -mancato rispetto degli orari di lavoro, delle pause e delle ferie (sovra-orario giornaliero e mancato riposo settimanale).

Tuttavia, va osservato come in molti distretti facenti parte dell'industria dell'abbigliamento si presentino condizioni lavorative simili a quella descritta. La ricerca *Abiti puliti* (2014, p. 31) sottolinea nel distretto pratese che la compresenza in molte aziende, anche italiane, di lavoro regolare e irregolare può assumere diverse forme: lavoratori in cassa integrazione richiamati in azienda per continuare a lavorare, erogazione fuori busta di parte del salario, lavoratori assunti come apprendisti che svolgono mansioni di 1 o 2 livello. Inoltre, nella ricerca si rimarca come alcune imprese italiane approfittino della presenza cinese per imporre trattamenti salariali e condizioni lavorative peggiorative ai propri dipendenti.

Come mostrano i risultati delle attività di repressione e di controllo messe in campo dalle istituzioni analizzati in precedenza, le violazioni sulla normativa del lavoro e della sicurezza si presentano come elementi strutturali. Le opinioni sull'estensione del lavoro irregolare, invece, differiscono, anche se non in modo sostanziale. Le due principali stime formulate da Irpet (2014) sull'incidenza del lavoro irregolare sul totale della forza-lavoro, la prima compiuta sulla base delle ispezioni Interforze, la seconda elaborata da Irpet, divergono perché ottenute attraverso diversi metodi di rilevazione delle presenze irregolari⁷. Quella di Interforze si ottiene applicando una media pura fra numero di addetti irregolari moltiplicato per il totale delle aziende presenti sul territorio, da cui risulterebbe una presenza effettiva di 1,5 lavoratori per ogni lavoratore ufficialmente registrato. Il metodo di Irpet è invece fondato sul confronto fra consumi di acqua e numero di lavoratori registra-

⁷ Per l'approfondimento metodologico delle due diverse stime, cfr. Irpet, 2014, pp. 75-81.

ti nelle singole aziende, e perviene a una stima di 1,75 lavoratori effettivi per ogni lavoratore ufficialmente registrato. A seconda del metodo applicato, si ottengono così 9.000 lavoratori non registrati per Irpet, 6.000 per Interforze (Ibidem, pp. 51-52).

Dando quindi per acquisita la diffusione strutturale, e non occasionale, di lavoro grigio, lavoro nero e la presenza di un bacino consistente di lavoratori irregolari nei laboratori e nelle aziende cinesi, ciò su cui invece dissentono i ricercatori è la classificazione da dare alle forme più estreme di sfruttamento lavorativo, in particolare se rientrano o meno nell'ambito del grave sfruttamento lavorativo e/o della tratta, e sulle spiegazioni da dare al fenomeno. Esemplificando le posizioni in campo, Pieraccini (2010), ritiene che una quota molto elevata di forza-lavoro cinese occupata nel distretto sia soggetta a condizioni di lavoro forzato e para schiavistico. Su posizioni opposte si collocano ricercatori come Ceccagno (2017), Ceccagno e Rastrelli (2008) e Bracci (2016), che ritengono che i casi di grave sfruttamento lavorativo della forza-lavoro cinese non rappresentino la norma. Essi vanno compresi come effetti patologici della ricerca del massimo profitto nel settore della moda o come fattispecie poste in essere da reti criminali.

La prima questione cruciale da affrontare riguarda le forme di sfruttamento associate all'ingresso irregolare di lavoratori cinesi in Italia. Sulla base di una vasta documentazione, anche di natura giudiziaria, e dei risultati dell'attività del Centro servizi Immigrazione di Prato dal 1994 al 2006, Ceccagno e Rastrelli (2008) sostengono che la tratta sia una categoria da escludere, ritenendo di gran lunga prevalente l'azione di organizzazioni definite come complesse strutture di servizio (pp. 48; 145; 150-153), al cui interno anche possono verificarsi casi di violenza e di assoggettamento, che vanno però considerati eccezioni, non norma. "La presenza diretta o l'infiltrazione delle imprese può portare all'espandersi nel campo dei rapporti di lavoro delle logiche che talvolta sono visibili nello *smuggling*: ricatti, soggettazione completa dei lavoratori, soprattutto quelli irregolari" (ibidem, p. 125). Sebbene alcune indagini abbiano confermato la presenza di reti criminali dedite alla tratta di esseri umani dalla Cina, questi casi vanno intesi come eccezioni che tendono a colpire soggetti vulnerabili, in particolare le donne sole, o sprovvisti di adeguate reti di protezione sociale nelle aree di origine e di destinazione, oppure come degenerazioni di reti criminali che, però, non sono rappresentative delle organizzazioni che gestiscono l'ingresso irregolare in Italia. Le reti di *smuggling* in genere sono concepite come strutture di servizio da parte dei migranti che volontariamente e senza costrizioni vi si rivolgono. "Siamo in presenza di manifestazioni criminali che si muovono all'interno di una cornice di immigrazione clandestina e non di tratta" (ibidem, p. 147).

Nella tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo di migranti cinesi, Becucci (2011) ravvisa due elementi ricorrenti: un collegamento stretto esistente fra organizzatori del trasporto e imprenditori, basato però non su relazioni strutturate, ma contingenti, e una condizione protratta di debito da parte dell'immigrato irregolare come *conditio sine qua non* per la sua messa al lavoro forzato.

Bracci (2016) ritiene che l'intreccio fra auto-sfruttamento, flessibilità estrema e illegalità sia il risultato della combinazione fra fattori interni specifici della comunità cinese e le condizioni strutturali del mercato della moda, su scala locale e globale. Una lettura simile è proposta da Do (2010, p. 54) che interpreta le condizioni di sfruttamento e di lavoro intensivo dei lavoratori cinesi nel distretto pratese e nelle altre *enclave* cinesi in Italia in stretta relazione con il lavoro tutelato e creativo dei segmenti del lusso dell'industria della moda.

Quindi, né la tratta, né il lavoro forzato appaiono paradigmi teorici convincenti, eccetto per la casistica illustrata in precedenza, per dare spiegazione delle condizioni di sfruttamento lavorativo della forza-lavoro. Ciò che sembra contraddistinguere la condizione lavorativa e le forme di sfrut-

tamento lavorativo della maggioranza di lavoratori cinesi occupati nell'economia etnica è piuttosto la combinazione fra sfruttamento e autosfruttamento.

L'autosfruttamento va interpretato alla luce di due elementi principali. In primo luogo come pratica che nasce, si sviluppa e si riproduce dentro le condizioni di mercato locali e globali che definiscono e regolano la nicchia produttiva in cui è inserita la presenza cinese a Prato. Appare fuorviante attribuire principalmente ai fattori etnici, linguistici e nazionali le condizioni di autosfruttamento presenti nel distretto della moda, che invece sono pienamente intelleggibili e razionali solo alla luce dei processi globali di produzione, del carattere sistemico delle migrazioni e della moltiplicazione del lavoro (Mezzadra, Nielson, 2014). Nel caso delle aziende cinesi del distretto pratese, ad alta intensità di lavoro, e inserite saldamente in una complessa catena del valore su scala internazionale, gli stretti margini competitivi, essendo basati principalmente sulla riduzione dei costi del lavoro e non sull'innovazione tecnologica, prevedono come "normale" il ricorso a condizioni di lavoro anomale (cottimo, sovraorario, irregolarità contrattuali, contributive e salariali), non accettabili dal punto di vista della legislazione del lavoro e dei diritti a esso connessi.

All'interno di un'organizzazione del lavoro e della vita quotidiana che richiede forte flessibilità oraria, spirito di sacrificio, compressione estrema dei tempi di vita e dei bisogni individuali, l'adesione a questo modello di auto-sfruttamento è considerata dalla maggioranza dei lavoratori come la via più sicura e più rapida per il raggiungimento dei propri obiettivi. "Con il passare del tempo, diventa evidente come la nicchia produttiva cinese sia anche il risultato di una visione condivisa fra datori di lavoro e operai, una visione che implica sfruttamento e autosfruttamento ma che include anche accordi interni negoziati ed è percepita come favorevole per entrambi" (Ceccagno, Rastrelli, 2008, p. 87).

Il secondo elemento necessario per inquadrare la questione decisiva dell'auto-sfruttamento (e che porta a respingere la tesi del lavoro forzato come norma della condizione lavorativa dei migranti cinesi) è la loro frequente mobilità, sia fra laboratori all'interno dello stesso territorio pratese sia in aziende cinesi collocate in altre regioni italiane.

La libertà di movimento della forza-lavoro fra imprese cinesi di Prato e di altre province italiane, la breve durata dei contratti sono confermati da una ricerca di Ires (2012). Ires ha analizzato gli avviamenti e le cessazioni dei lavoratori di nazionalità cinese fra 2008 e 2011, di cui più del 70% avvenuti nel settore dell'abbigliamento. La ricerca mostra in modo chiaro dati interessanti e peculiari. In primo luogo, la grande maggioranza di lavoratori registrati, pari a circa il 90%, è assunta a tempo indeterminato, valore in assoluta controtendenza alle dinamiche osservabili nel mercato del lavoro italiano e pratese. A tale anomalia se ne accompagnano altre due: in primo luogo la tipologia prevalente dei contratti a tempo indeterminato è a tempo parziale (75,9%) (Ibidem, p. 13) e soprattutto la durata media dei contratti è molto breve, di poco inferiore a un anno (Ibidem, p. 57). Inoltre, a fronte di una bassa percentuale (20%) di lavoratori fidelizzati alla stessa impresa, di cui il 70% avviata nel settore dell'abbigliamento, la grande maggioranza della forza-lavoro registrata dalle statistiche rientra in modelli occupazionali atipici, schematizzabili in tre percorsi. Il primo è di mobilità ascendente, da lavoratore dipendente a imprenditore, il secondo è caratterizzato da frequenti cambiamenti di posti di lavoro, sia sul territorio provinciale che altrove, mentre il terzo è relativo ai lavoratori sommersi.

Dalla ricerca di Ires si trae, quindi, la percezione di una contraddizione di fondo tra l'elevatissima percentuale di avviamenti a tempo indeterminato e la forte percentuale di cessazioni a breve termine del contratto stesso: "Nel caso dei lavoratori cinesi, questa forma contrattuale viene usata a prescindere: nel caso dei lavoratori che rimangono occupati alla fine del quadriennio (una minoranza), nel caso dei lavoratori che escono definitivamente dal mercato del lavoro pratese (la maggioranza), nel caso dei lavoratori che passano a svolgere un'attività imprenditoriale (una percentuale

non alta ma comunque ragguardevole)” (Ibidem, p. 61). Al di là delle statistiche disponibili che, a causa dell’elevato numero di lavoratori in nero e di contratti “sommersi”, non possono restituire un quadro pienamente affidabile sui lavoratori cinesi, la letteratura che si è occupata del tema è concorde nel ritenere la mobilità dei lavoratori cinesi un dato centrale.

Già in precedenza, risultati simili, a livello di tendenza, erano stati messi in luce da Bracci (2008), che all’interno di una esaustiva analisi sul mercato del lavoro a Prato aveva evidenziato l’anomala percentuale di dimissioni nelle cessazioni dei rapporti del lavoro fra lavoratori cinesi, pari al 94,7% nel 2005 e del 95,8% nel 2006 (Ibidem, p. 91) e l’elevatissima frequenza del contratto a tempo indeterminato, pari al 95% nel 2005 e nel 2006 (Ibidem, p. 146) sul totale degli avviamenti. Altro dato interessante, che indica la specificità con cui viene gestita la flessibilità della forza-lavoro nelle aziende cinesi è il fatto che la maggioranza di contratti indeterminati sono a tempo parziale (Ibidem, p. 147).

Secondo Ceccagno (2017) la mobilità della forza-lavoro cinese si fonda sullo *sleeping agreement*, la cui funzione fondamentale è di riconfigurare gli spazi e i tempi di vita dei lavoratori secondo le strategie organizzative e produttive dei lavoratori. Tuttavia, lo *sleeping agreement* non è funzionale solo agli interessi dell’impresa, ma permette anche ai migranti cinesi di cogliere rapidamente le opportunità lavorative là dove si presentano. La mobilità dei lavoratori cinesi è di due tipi: mobilità di breve durata da un laboratorio all’altro, che consente lo spostamento degli operai in occasione di picchi di lavoro in laboratori limitrofi a quello di provenienza, e mobilità territoriale nella altre aree dell’industria della moda o in altri settori produttivi a conduzione cinese in Italia, agita dai migranti nei periodi di inattività. “Analizzando stasi e mobilità come i due poli interconnessi di uno stesso regime lavorativo, diventa chiaro che è la stasi inter-laboratorio (cioè gli *sleeping agreement*) che rende possibile la mobilità degli operai in tutte le sue forme” (Ceccagno, 2017, p. 130)

La mobilità dei lavoratori cinesi si spiega quindi in primo luogo come comportamento razionale adottato dai lavoratori ai fini della massimizzazione delle opportunità di guadagno e di mobilità sociale. Sebbene Ceccagno e Rastrelli (2008) e più di recente Ceccagno (2012) e Pedone (2013) sottolineino come, diversamente dal passato, le possibilità di mobilità sociale per gli *zagong*, specie provenienti dalle regioni del Nord-est della Cina, si siano ridotte, e di conseguenza il cambiamento frequente di luogo di lavoro non rappresenti più, come in passato, uno strumento altrettanto efficace per acquisire un futuro miglioramento di opportunità occupazionali e di vita, la libertà di movimento dei lavoratori cinesi rimane un importante elemento della loro capacità contrattuale nei confronti dei datori di lavoro.

3.3 Il sistema di ispezioni e i progetti di contrasto al lavoro irregolare e sfruttato nel distretto cinese

Il rogo dell'azienda di confezioni Teresa Moda, avvenuto il 1 dicembre 2013, ha sancito un punto di rottura per Prato. L'enormità della tragedia, tanto per il numero di vittime, tutti operai/e cinesi (sette, di cui cinque uomini e due donne, con un solo operaio superstite) che per le cause scatenanti, ha imposto una dura reazione delle istituzioni locali e regionali. I locali del Teresa Moda, in base alle indagini condotte dalla Procura, erano carenti da ogni punto di vista: assenti le uscite di emergenza e i percorsi di fuga, mancanza di formazione sul rischio ai lavoratori, nessuna rete idrica per l'antincendio e nessuna messa in regola dell'impianto elettrico. Da qui derivano le cause presumibili dell'incendio divampato il 1 dicembre 2013, verso le 7 del mattino, mentre tutti ancora dormivano in loculi soppalcati di cartongesso.

I procedimenti penali nati in seguito alle indagini sono due. Nel primo gli imputati sono i tre gestori cinesi dell'azienda; nell'altro i due fratelli pratesi titolari del capannone. Il processo con rito abbreviato per i tre gestori dell'attività in primo grado si è concluso con le seguenti condanne: 8 anni e 8 mesi di reclusione per la proprietaria dell'azienda, la cinese Lin Youlan, e a 6 anni e 10 mesi per la sorella Youli e per il marito, con accuse di omicidio colposo plurimo aggravato, incendio colposo aggravato, omissione dolosa delle cautele antinfortunistiche e sfruttamento della manodopera clandestina. La sentenza ha fissato anche le provvisori da corrispondere, pari a 54.000 euro, alle parti civili: il comune di Prato, Cgil, Filctem Cgil, Cisl, Uil, Inail, l'operaio sopravvissuto e due parenti delle vittime. Per quanto riguarda i fratelli Pellegrini proprietari del capannone, le richieste del pubblico ministero di 4 anni e 10 mesi e di 9 milioni di risarcimento dalle parti civili, sono state innalzate dal giudice. La penna comminata è stata infatti di 6 anni e 6 mesi per incendio colposo e omicidio colposo plurimo, e una provvisoria di 500.000 euro in favore dell'Inail; per tutte le altre parti (oltre ai parenti degli operai deceduti, figurano Cgil, Filctem Cgil, Cisl, Uil e Comune di Prato) il risarcimento dovrà essere stabilito in sede civile. Importanti le motivazioni della sentenza, che potrebbero fare giurisprudenza: "Le condizioni strutturali dell'immobile consegnato dai proprietari alla conduttrice Teresa Moda per locazione industriale rendevano il bene inidoneo all'uso". Il 22 luglio 2016 è stata confermata la sentenza di primo grado alle due sorelle dalla corte d'Appello, mentre il marito è stato assolto. Per quanto riguarda il processo d'Appello per i fratelli Pellegrini, il procedimento è iniziato il 6 aprile 2017 e anche per loro viene chiesta la conferma delle condanne.

Subito dopo il rogo del Teresa Moda, la Regione Toscana si è attivata con un piano strutturato triennale di contrasto al lavoro irregolare. Il Piano Regionale per il Lavoro Sicuro ha permesso l'assunzione straordinaria di 74 tecnici della prevenzione da impiegare sull'area vasta di Firenze, Prato e Pistoia, per intensificare i controlli in particolare sulle aziende a titolarità cinese. Al 31 dicembre 2016, in provincia di Prato sono state controllate 4.307 imprese, di cui solo il 29,3% è risultata in regola al primo controllo, la percentuale più bassa fra i cinque ambiti territoriali oggetto dei controlli. I sequestri complessivi sono stati pari a 396 (di cui 365 a Prato), i dormitori irregolari trovati 940 (di cui 771 a Prato), le prescrizioni 4.054 (di cui 2.952 a Prato) per violazione della normativa su igiene, macchinari e impianti elettrici, mentre il totale di notizie di reato è stato pari a 3.947 (di cui 2.977 a Prato). Appaiono però positivi i dati sulla percentuale di imprese sanzionate che si sono regolarizzate (83,8%) e sulle sanzioni riscosse, pari a 5.313.000 euro⁸.

⁸ Dati tratti dalla presentazione di Renzo Berti dei risultati del progetto Lavoro Sicuro, 31 marzo 2017, <http://www.toscana-notizie.it/documents/735693/1398899/Progetto+lavoro+sicuro+2017/9721efdb-81b8-40e1-ade4-468a72fd6d57>

Prima dell'implementazione del progetto regionale Lavoro Sicuro, era già attiva, a partire dal 2008, una specifica tipologia di controlli e ispezioni, denominata interforze poiché composta da personale appartenente a diverse istituzioni ed enti. A differenza dei controlli del progetto di Lavoro Sicuro, che mirano principalmente all'accertamento della sicurezza degli impianti, dell'igiene e delle misure di prevenzione degli infortuni, le competenze delle ispezioni interforze sono assai più estese.

Nei controlli interforze, gli accessi alle aziende sono effettuati da squadre miste composte da personale di Guardia di Finanza, Asl, Inps/Inail, Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL), Vigili del Fuoco, Polizia provinciale e municipale, Agenzia delle Entrate, Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, sotto il coordinamento dei Carabinieri o della Polizia. Le attività delle squadre interforze sono coordinate da un tavolo tecnico che si riunisce con cadenza mensile.

Fra i principali risultati dell'attività ispettiva interforze nel quinquennio 2008-2013 si possono citare 1.408 accessi ad immobili, 1.215 ditte sanzionate, 603 sequestri di immobili, 1.618 sanzioni amministrative contestate. Sul piano penale, i reati maggiormente contestati sono stati il favoreggiamento e lo sfruttamento della manodopera clandestina, talvolta con forme di riduzione in schiavitù; il mancato rispetto delle normative sul lavoro (regolarità e modalità dell'impiego degli operai, lavoro in nero); violazioni delle normative in materia ambientale, della sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; l'evasione doganale, tributaria e previdenziale; la contraffazione di marchi; la frode in commercio (Stifanelli, Maccioni, 2016, pp. 100-101). Va rilevato che né dall'articolo citato, né da altre fonti, è stato possibile risalire a una precisa distribuzione dei reati penali contestati.

In mancanza di dati di sintesi sugli anni più recenti, la cronaca locale e nazionale⁹ offre uno spaccato rappresentativo delle attività messe in campo dalle ispezioni interforze. In continuità con gli obiettivi di fondo delle precedenti annualità, le ispezioni sono state finalizzate all'accertamento dei profili di illegalità più diffusi, quali lavoro nero, presenza di dormitori non a norma, evasione fiscale e presenza di immigrati irregolari. A titolo d'esempio, un comunicato stampa della DTL di Prato del 27 aprile 2016¹⁰ rende noto i risultati delle ispezioni di tre settimane operative: 38 aziende con irregolarità varie su 42 accessi effettuati; 34 sospensioni delle attività imprenditoriali (tutte revocate per l'assolvimento degli oneri sanzionatori); 136 lavoratori a nero e 18 lavoratori irregolari su 231 lavoratori controllati complessivamente; 19 provvedimenti penali elevati. Sempre nel 2016, un controllo aveva accertato la presenza in un laboratorio di 11 lavoratori bengalesi, su 13 lavoratori complessivi, risultati tutti regolari dal punto di vista del permesso di soggiorno, ma di cui 3 a nero.

Limitandosi ai casi di maggiore rilievo del 2017, i controlli interforze hanno evidenziato:

- il sequestro di una stamperia per la presenza di lavoratori a nero, deposito incontrollato di rifiuti e assenza di autorizzazioni ambientali, il sequestro di una stamperia per violazione di norme ambientali e assenza di autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti (13/1);
- il sequestro di due imprese di confezioni che occupavano nel primo caso cinque lavoratori cinesi irregolari e nel secondo cinque lavoratori in nero (10/3);
- il sequestro di un'azienda di confezioni, il cui titolare è stato denunciato con l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina (18/3);

⁹ I dati seguenti sono stati tratti da una ricerca online condotta con specifiche parole chiave sui siti www.tvprato.it; www.firenze.repubblica.it; <http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca>; www.lavoro.gov.it; www.comune.poggio-a-caiano.po.it; www.comune.prato.it; www.notiziediprato.it.

¹⁰ <http://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/Il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/DTL/PO/Documents/Comunicato-Stampa-DTL-Prato.pdf>

- il sequestro di una stamperia e la denuncia del titolare per violazioni alla normativa ambientale, per reati in materia di abusivismo edilizio e per l'impiego in nero di due lavoratori pachistani (21/4);
- il sequestro di tre stamperie per gravi irregolarità di sicurezza sul lavoro, di smaltimento dei rifiuti tossici e di presenza di lavoratori irregolari (12/5);
- il sequestro di un'azienda di confezioni per la presenza di 10 lavoratori in nero, di cui 3 irregolari (27/8);
- il sequestro di 11 macchinari produttivi e ad una multa da 1.650 euro in un'impresa di confezione che ospitava anche un dormitorio e un refettorio (20/9).
- la proposta di chiusura di 5 confezioni per la presenza di 12 lavoratori irregolari e sanzioni pari a 90.000 euro (19/10).

La messa al lavoro, in condizioni di forte irregolarità contrattuale e a volte di sfruttamento lavorativo, di lavoratori stranieri, bengalesi e pachistani nelle confezioni, ghanesi, senegalesi e sudanesi nelle stirerie, è segnalata in alcuni articoli del 2016 e 2017. E' in particolare la DTL di Prato a evidenziare l'aumento di lavoratori stranieri nelle imprese cinesi. «Dai dati che abbiamo - spiega Alfio Fedi, direttore del dipartimento di prevenzione dell'Asl e coordinatore degli ispettori del progetto Lavoro sicuro - emerge che in effetti il numero di lavoratori di nazionalità non cinese trovati nelle aziende a conduzione orientale sono molti. Per quanto riguarda le tintorie il 40% sono pachistani e un 15% nord africani. Nelle confezioni invece il 2% è nord africano e il 2% pachitano. Un numero a oggi insignificante. Mentre nella maglieria ci sono il 10% di pachistani»¹¹. A destare particolare allarme è la scoperta, in una impresa a conduzione cinese di Montemurlo, di un sistema di pagamento dei salari differenziato secondo la nazionalità di provenienza, che farebbe presupporre l'esistenza di una gerarchia nel trattamento dei lavoratori che penalizzerebbe particolarmente i migranti di origine africana. Seppure i numeri di occupati stranieri registrati siano bassi, la DTL, ma anche Cgil, ha più volte allertato rispetto alla diffusione di questo nuovo sistema di sfruttamento lavorativo su base etnica.

Nell'agosto 2017, a Vaiano un incendio in una palazzina provoca la morte di due lavoratori cinesi, trovati in una mansarda. Le indagini accertano subito che l'appartamento era stato trasformato in una confezione. Nella mansarda gli investigatori hanno rinvenuto due posti letto e diciassette taglia e cucì, mentre al piano di sotto, oltre a decine di sacchi di scarti tessili, altri tredici posti letto, occupati probabilmente dagli operai della confezione che avrebbero fatto in tempo ad allontanarsi prima dell'intervento dei soccorritori. «Gli occupanti ci lavoravano e ci dormivano, con tramezzi provvisori per separare i diversi posti letto. Altri operai, secondo quanto riferito dalla Procura, dormivano nell'appartamento adiacente, affittato a connazionali»¹². La vicenda viene interpretata come la conferma di un timore da tempo latente: lo spostamento dei lavoratori dai capannoni a locali civili sprovvisti di ogni autorizzazione all'attività produttiva. Le ipotesi di reato per la coppia cinese di imprenditori e affittuari sono omicidio colposo plurimo, incendio doloso, omissione dolosa delle cautele antinfortunistiche sui luoghi di lavoro e sfruttamento di manodopera clandestina. Anche la proprietaria italiana dell'immobile è indagata e sottoposta ad arresti domiciliari per omicidio colpo-

¹¹ <http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2016/05/19/news/le-aziende-cinesi-pagano-in-base-alla-nazionalita-1.13497211>

¹² <http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2017/08/26/news/brucia-una-palazzina-alla-tignamica-allarme-allalba-1.15774607?ref=hftiprel-1>

so plurimo, incendio doloso e omissione dolosa delle cautele antinfortunistiche sui luoghi di lavoro, alla pari dell'elettricista responsabile dei lavori all'impianto¹³.

Da segnalare, fra le prese di posizione successive all'incidente, le dichiarazioni del vicesindaco di Prato Faggi, che paventando il rischio dello spostamento, per abbattere i costi, dei luoghi di produzione dai classici capannoni a garage, soffitte o mansarde, afferma: "E' necessaria una ancora maggiore collaborazione da parte di tutti, in primo luogo degli imprenditori e dei proprietari degli immobili, ai quali chiediamo che dopo aver affittato vadano oltre i controlli formali, attuando invece controlli attenti e assidui che possano evitare rischi per le persone e le proprietà"¹⁴. In ogni caso, il rogo di Vaiano appare come un sinistro avvertimento da non sottovalutare e segnala la necessità di controlli su tutta la filiera, non limitati alla componente cinese: "Nella filiera tessile nel territorio pratese, difatti, ultimamente gli infortuni mortali o gravi sono avvenuti in ditte a titolarità italiana: vecchi infortuni che si credevano superati come schiacciamento di arti o da muletto o cadute dall'alto. (...) Si fanno controlli solo su alcuni aspetti e ciò rischia di trasformare salute e sicurezza solo come adempimenti burocratici anziché rafforzare la cultura"¹⁵.

Due elementi critici connessi alle aziende cinesi del distretto pratese riguardano la contraffazione dei prodotti e l'importazione illegale di tessuti dalla Cina. Nella relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo (2015, p. 19) si riferisce che negli ultimi anni si sarebbe verificato un incremento degli ingressi illegali dei semi-lavorati. Ciò sarebbe comprovato dal forte aumento di sequestri di filati e di tessuti d'importazione che servono alla realizzazione dei prodotti contraffatti realizzati dalle aziende cinesi del distretto pratese (da 246.020 m² di tessuto sequestrato nel 2012 a 9.079.644 m² nel 2014). Secondo Becucci (2014), l'assenza di controlli di qualità sul tessuto importato e il ridotto costo della forza lavoro nel paese di produzione consentono agli imprenditori cinesi dei pronto moda di Prato, rispetto ai costi sostenuti da un imprenditore italiano concorrente, un risparmio di almeno il 60%.

L'esistenza di reti criminali cinesi con interessi specifici nella contraffazione di prodotti made in Italy nel settore della pelletteria e del tessile è citata nella relazione conclusiva della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (2013, pp. 201-202).

¹³ <http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2017/10/30/news/due-arresti-per-il-rigo-alla-tiganmica-dove-mori-coppia-di-operai-1.16057442?ref=search>

¹⁴ <http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2017/08/26/news/il-vicesindaco-faggi-ora-la-nuova-frontiera-sono-i-garage-le-soffitte-e-le-case-1.15775542>

¹⁵ Simona Baldanzi, *Salute e sicurezza sul lavoro: un tessuto di prevenzione logoro*, 18/9/2017, <http://www.cgilprato.it/salute-sicurezza-sul-lavoro-un-tessuto-prevenzione-logoro/>

4.1 Le interviste ai testimoni privilegiati

La ricerca ha visto la partecipazione, nella prima fase, di 22 testimoni privilegiati. Nella tabella 3 sono riportati il numero di interviste realizzate, l'ente di riferimento e il ruolo ricoperto.

Tabella 3-Numero di interviste per ente e ruolo dell'intervistato

Numero	Ente	Ruolo
1, 3	ente di ricerca	ricercatore
2, 7, 19	sindacati	referente di categoria
8, 16, 18, 20, 21, 22	cooperative sociali	referente di Cas e Sprar, operatore sociale
4, 17	associazione	referente di Cas e Sprar
5	Comune di Prato	avvocato
6	Comune di Prato	amministratore
9, 10	cooperative sociali	mediatore linguistico-culturale
11, 15		interprete di lingua cinese
12	ditta individuale	libero professionista
13	Comitato paritetico regionale per l'Artigianato	rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
14	Direzione Territoriale del Lavoro	ispettore

Una particolare attenzione è stata prestata, in ragione della specificità della ricerca, ai referenti dei Centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale del territorio pratese, che si sono rilevati interlocutori di fondamentale importanza per le loro conoscenze sulle nuove tendenze in atto nel caporalato e nel grave sfruttamento lavorativo. Il criterio di scelta adottato per le altre persone intervistate è stato di privilegiare professionalità a diretto contatto con casi di grave sfruttamento lavorativo o che, per il ruolo rivestito, detengono esperienze e informazioni utili e aggiornate sui fenomeni oggetto della ricerca, come sindacalisti e figure professionali con specifiche competenze ispettive. I mediatori linguistico-culturali e gli interpreti di lingua cinese si sono rilevati utili per la comprensione di meccanismi e di dinamiche attinenti la sfera del lavoro e dello sfruttamento lavorativo nelle comunità di riferimento.

4.2 Dinamiche e tendenze dello sfruttamento lavorativo e del caporalato a Prato: le rappresentazioni dei testimoni privilegiati

Per introdurre e contestualizzare le tematiche attinenti in senso stretto alle forme di sfruttamento lavorativo, appare opportuno analizzare brevemente le opinioni e le rappresentazioni dei soli testimoni privilegiati in merito a tre aree strettamente collegate: i settori e i comparti con la maggiore presenza di forza-lavoro migrante, i principali settori e comparti di diffusione del lavoro nero, le nazionalità maggiormente coinvolte nel grave sfruttamento lavorativo.

In generale, le risposte alle prime due aree appaiono quasi sovrapponibili, nella misura in cui i settori e i comparti in cui si registra la maggiore presenza a Prato di forza-lavoro migrante sono gli stessi in cui è più diffuso il lavoro nero. Si tratta fundamentalmente del settore del tessile e dell'abbigliamento, che viene citato in quasi tutte le risposte con diverse denominazioni. Alcuni intervistati, sulla base della loro esperienza e delle loro conoscenze, dettagliano più precisamente i comparti produttivi facenti parte del tessile e dell'abbigliamento, specificando soprattutto il comparto delle confezioni a conduzione cinese come quello a maggiore presenza di lavoro migrante. Gli altri due settori citati come maggiormente connotati dal lavoro dei migranti a Prato sono l'agricoltura e la logistica. Riferimenti al lavoro etnico nella ristorazione vengono fatti per la comunità pachistana, mentre per quella nigeriana si evidenzia l'incidenza di reti afferenti all'economia criminale. Rispetto al lavoro nero a Prato, vengono riportati anche i comparti delle pulizie e del giardinaggio.

E' assente ogni riferimento a due settori fondamentali per la forte presenza di forza-lavoro migrante impiegata, ma anche per l'incidenza di lavoro nero, quali il lavoro domestico e di cura e l'edilizia.

Per quanto riguarda le nazionalità, che secondo le conoscenze dei testimoni privilegiati, sarebbero più coinvolte in processi di grave sfruttamento lavorativo, come nazioni di provenienza vengono citate Cina, Nigeria, Bangladesh, Gambia, Pakistan, Senegal, Mali, Costa d'Avorio.

4.3 Fattori di vulnerabilità

Fra i fattori di vulnerabilità associati al lavoro nero e al grave sfruttamento lavorativo che sono stati messi in rilievo dai testimoni privilegiati figurano principalmente il bisogno economico, lo status irregolare di soggiorno e la condizione di inattività. La necessità di disporre di un reddito, non solo per i propri bisogni, ma anche come fonte di rimesse per le famiglie d'origine, è l'elemento che più di tutti viene citato per spiegare il nesso fra vulnerabilità e sfruttamento lavorativo. *“Lo sentiamo dalle chiamate che fanno con la famiglia, che hanno l'ansia da lavoro, le famiglie di origine pressano molto perché ci sia un ritorno sull'investimento fatto”* (int. 16).

Mentre il bisogno economico e lo status irregolare di soggiorno sono trasversali ai migranti nel loro insieme, la condizione di inattività è riferita esclusivamente ai richiedenti protezione internazionale. *“Sono disposti a tutto anche solo per sfuggire a ore e ore di niente. Io gli ho anche spiegato che con il permesso di soggiorno avrebbero diritto a un contratto, ma sia il bisogno economico che la noia li spingono ad accettare qualsiasi condizione. La maggior parte dei ragazzi che ho in struttura sono in depressione”* (int. 21). Per alcuni referenti dei Centri per richiedenti protezione internazionale, a una maggiore vulnerabilità al lavoro nero e a situazioni di sfruttamento lavorativo sarebbero esposti i migranti ospiti dei Cas. A differenza degli Sprar, infatti, nei Cas gli ospiti sono all'inizio del percorso di riconoscimento dello status, risultano meno coinvolti in attività strutturate e possono vivere con ansia e preoccupazione la gestione del tempo libero e le prospettive di vita future. Ciò favorirebbe in alcuni soggetti la ricerca, a qualsiasi condizione, di un'occupazione e di una fonte di reddito, pur se misera. *“Negli Sprar dove c'è inserimento lavorativo c'è meno sfruttamento lavorativo, i Cas si prestano di più perché non sono previsti certi accompagnamenti al lavoro”* (int. 18).

Anche dal punto di vista del confronto e del rapporto di fiducia tra operatore e richiedente protezione internazionale possono esservi differenze, nel vissuto del migrante, fra le due tipologie di strutture, tali da rendere, per gli operatori dei Cas, più difficile l'accertamento o l'emersione di situazioni di sfruttamento lavorativo. *“C'è una differenza forte tra Cas e Sprar. Nel Cas l'operatore è molto visto come un rappresentante del governo, del progetto, c'è una forma più forte di controllo e su queste cose è più difficile creare un rapporto di fiducia per una serie di regole più strette che ci sono nei Cas”* (int. 20).

Altri fattori citati rispetto al profilo di vulnerabilità sono il basso livello di istruzione e l'aver subito esperienze pregresse di grave sfruttamento e di abuso, durante il percorso migratorio e in particolare nella permanenza in Libia. Per quanto ritenuti elementi di sicuro interesse, non è stato però possibile trovare sufficienti riscontri sull'eventuale associazione fra esperienze pregresse di grave sfruttamento lavorativo e maggiore esposizione a forme di sfruttamento lavorativo a Prato. Trattandosi di esperienze e di vissuti particolarmente sensibili e per alcuni traumatici, diversi lavoratori intervistati hanno preferito non rispondere, o hanno risposto in modo evasivo, alle domande sul loro percorso migratorio.

Spicca la quasi totale assenza, nelle risposte dei testimoni privilegiati, di uno dei principali e più forti indicatori di tratta e di grave sfruttamento lavorativo: il debito. Quando il debito è stato menzionato, è stato riportato in riferimento esclusivamente a due comunità, quella cinese e quella bengalese; in entrambi i casi la presenza di debito è associata al lavoro forzato dei “clandestini”.

4.4 Le interviste ai lavoratori/trici

La seconda fase di interviste, da maggio a luglio 2017, ha riguardato 15 lavoratori/trici e richiedenti protezione internazionale/migranti in possesso di asilo politico o di protezione umanitaria. Nella tabella 2 le persone intervistate sono state suddivise per genere, età e nazionalità.

Tabella 4-Numero di interviste per genere, età e nazionalità

Numero	Genere	Età	Nazionalità
23, 24, 25, 26, 27	M, M, M, M, F	35, 29, 42, 31, 28	Cina
28	F	32	Marocco
29, 32, 33	M, M, M	28, 29, 23	Nigeria
30, 31, 34	M, M, M	35, 43, 41	Pakistan
35	M	31	Bangladesh
36	M	27	Ghana
37	M	22	Gambia

Le nazionalità più rappresentate sono tre, cinesi (5 intervistati), nigeriani e pachistani (3). Quasi tutti gli intervistati (13 su 15) sono di genere maschile.

L'età media degli intervistati è di poco inferiore ai 32 anni.

La distribuzione degli intervistati per titolo di soggiorno restituisce le seguenti informazioni. Su 15 intervistati, la maggioranza o non dispone di nessun titolo di soggiorno, oppure ha un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (5 risposte in entrambi i casi). Le rimanenti cinque risposte si dividono fra permesso di soggiorno per richiesta di asilo e asilo politico (2 risposte in entrambi i casi) e un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Secondo le informazioni rese dagli intervistati, gli *status* di soggiorno in Italia più diffusi sono due: lavoro subordinato e irregolare, entrambi pari a cinque casi. I cinque casi rimanenti si dividono fra richiedente asilo e asilo politico (due casi ciascuno) e un permesso di soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare. Quindi, 2/3 degli intervistati sono in possesso di permessi di soggiorno in corso di validità.

Riguardo al titolo di studio, non sempre è stato possibile raccogliere il dato. Fra le 11 persone che hanno risposto, 4 sono in possesso di laurea, 3 di diploma di scuola superiore, 3 di diploma di scuola media e una persona ha frequentato la scuola coranica.

Ancora minori sono state le risposte fornite alle domande relative alla storia del percorso migratorio e a eventuali casi di sfruttamento lavorativo subiti durante il percorso migratorio. Queste domande erano considerate, in sede di progetto di ricerca, come importanti in quanto avrebbe potuto fornire eventuali riscontri in merito all'associazione fra l'aver subito situazioni di grave sfruttamento lavorativo in Italia e la presenza di debito connesso al percorso migratorio e/o di episodi di sfruttamento lavorativo subiti durante le tappe del percorso migratorio. Si intendeva cioè verificare se l'elemento del debito e dello sfruttamento lavorativo durante il percorso migratorio fossero o meno fattori di vulnerabilità al grave sfruttamento lavorativo. Tuttavia, avendo risposto in modo

soddisfacente a tali questioni meno della metà degli intervistati, soprattutto per ragioni legate alla *privacy* o alla delicatezza delle tematiche, non è stato possibile elaborare le risposte emerse.

4.5 Le modalità di ricerca del lavoro

Per quanto riguarda le modalità di reclutamento per le imprese cinesi del distretto, la situazione si connota complessa e ambivalente. Da alcuni testimoni privilegiati è stata osservata la possibile presenza di persone con funzioni di reclutamento per le aziende cinesi all'interno di alcuni Cas. *“Credo che direttamente nei Centri ci sia qualcuno che recluta e fa da trait d'union fra la richiesta di manodopera e la manodopera”* (int. 8). Altri intervistati hanno invece segnalato che sarebbero le stesse aziende cinesi le dirette organizzatrici del reclutamento: in un caso si parla esplicitamente di persone cinesi che avrebbero distribuito dei bigliettini fuori da un Cas, in un altro di cittadini cinesi che contattano in città gli immigrati. In un'intervista un testimone privilegiato definisce queste modalità di reclutamento come afferenti a piccole reti organizzate dagli imprenditori cinesi: *“Ci sono piccole reti di caporali perché fra cinesi, se un datore di lavoro cinese ha un immigrato, allora gira l'informazione tramite WeChat¹⁶ ad amici colleghi, che possono chiedergli se l'immigrato chiama degli amici a lavorare... Allora a volte, il ragazzo dice: “Dove vivo io, siamo in tanti” e lo accompagna per vedere quanti sono nella struttura, così domani se hanno bisogno possono venire direttamente lì a prendere le persone”* (int. 9).

Nella maggioranza delle interviste (e in tutte quelle raccolte direttamente da lavoratori), emerge che l'arruolamento avverrebbe attraverso passa-parola interno ai Cas-Sprar o alle reti migratorie del territorio, con modalità tali da escludere l'esistenza di reti criminali strutturate o di fenomeni di caporalato. L'arruolamento si svolgerebbe in prevalenza attraverso canali informali all'interno dei quali la proposta di lavoro irregolare si connota come servizio o aiuto reso in modo disinteressato da un amico, conoscente, connazionale, senza apparente corrispettivo di denaro o di altri vantaggi. L'intermediario viene descritto come una persona già occupata per un'impresa cinese e che, dietro richiesta, segnala al soggetto interessato la possibilità di lavorare nella stessa impresa o in altra impresa cinese di cui è a conoscenza. *“Era solo per amicizia, un favore per aiutarmi a trovare lavoro. Lui mi ha fatto questa proposta, perché eravamo lì a fare nulla, a parte le due ore di scuola. Mi ha detto: invece di stare lì a fare niente, vai da questo cinese per passare il tempo...”* (int. 29).

In altre occasioni, è invece emerso che la ricerca del lavoro è effettuata in prima persona dal migrante, che si reca direttamente nelle varie aziende del distretto e si presenta all'imprenditore. È presumibile, del resto, che in un contesto territoriale così piccolo e particolare quale quello pratese, le informazioni circolino in modo rapido e fluido, sia dal lato dell'offerta che della domanda di lavoro. Appare perciò ragionevole ritenere che i primi immigrati non cinesi occupati nelle imprese cinesi, provenienti dal circuito dei richiedenti asilo e da alcune comunità straniere, abbiano attivato un flusso di disponibilità e di richieste, alimentato poi in modo spontaneo dalla condizione di bisogno economico di molti immigrati e richiedenti asilo.

Dal lato dell'offerta di lavoro, le imprese cinesi sembrano informate circa l'ampia disponibilità di impiego del bacino di manodopera potenziale sul territorio pratese. Ciò sembra riguardare tanto immigrati regolari e irregolari di varie nazionalità e provenienze, quanto i richiedenti protezione internazionale. Questo bacino di manodopera potenziale appare alle imprese cinesi composto da soggetti ricattabili, o più semplicemente funzionali ai loro bisogni. A tal proposito è pertinente un elemento emerso dalle interviste ai lavoratori: in diversi casi i datori di lavoro non forniscono loro in modo gratuito il pasto -così come avviene per tutti i lavoratori cinesi-, poiché a conoscenza del fatto che godono delle misure di accoglienza nei Cas e negli Sprar. Si può osservare a riguardo che, paradossalmente, i Centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, fornendo allog-

¹⁶ WeChat è il *social network* di messaggistica e di comunicazione istantanea più utilizzato dai cinesi.

gio e cibo e prevedendo azioni di supporto sociale, medico e legale, possono rivestire una funzione per così dire di “mantenimento” della manodopera migrante sfruttata (Saliceti, 2017, p. 165). Per i datori di lavoro senza scrupolo le misure di integrazione sociale potrebbero così costituire una sorta di facilitazione per il reclutamento e la messa al lavoro in condizioni di sfruttamento della forza-lavoro, nonostante la ricerca abbia riscontrato un discreto livello medio di informazione e di interventi sul lavoro nei Centri contattati.

Le dinamiche di sfruttamento della vulnerabilità degli ospiti dei Cas e Sprar del territorio pratese potrebbero avere dei tratti in comune con quanto documentato per le donne nigeriane vittime di tratta e di grave sfruttamento sessuale ospitate nei Centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale. A livello nazionale risulta infatti ormai evidente che la presenza di donne nigeriane nei Centri, in particolare nei Cas, viene gestita in modo strumentale dalle organizzazioni criminali, che ne fanno luogo di transito e a volte di reclutamento. Seppure non vi siano al momento ragioni fondate per ritenere che nei centri per richiedenti protezione internazionale pratesi agiscano vere e proprie reti per l’arruolamento e lo sfruttamento lavorativo, sembra necessario monitorare attentamente la situazione per evitare questa possibilità.

4.6 I comparti produttivi e le mansioni

La grande maggioranza di lavoratori/trici intervistati è occupata o ha avuto brevi esperienze di lavoro nel settore tessile e dell'abbigliamento. Le risposte ottenute sui comparti produttivi d'impiego sono 16, in quanto un lavoratore ha riferito due esperienze lavorative e di sfruttamento recenti, che sono state entrambe incluse.

Il dato saliente è rappresentato dal fatto che, tranne tre casi, tutti i comparti produttivi fanno parte del settore tessile e dell'abbigliamento. Oltre alle confezioni (6 casi) e alle cuciture (4 casi), gli intervistati hanno dichiarato di essere/essere stati occupati in stireria, tintoria e pelletteria. Un'altra informazione importante emersa è che, nei 13 casi in cui gli intervistati sono/sono stati occupati in imprese del tessile/abbigliamento, in 11 la proprietà o la conduzione dell'impresa era cinese.

Relativamente alle mansioni ricoperte dai lavoratori, restringendo l'analisi agli occupati nelle aziende tessili e dell'abbigliamento, i dati raccolti sono limitati. Dalle 14 risposte complessive ottenute dai lavoratori/trici e, in pochi casi, dai testimoni privilegiati in grado di fornire risposte precise a riguardo, emerge che la maggioranza, pari a 9 casi, è occupata in mansioni generiche, di tipo manuale a bassa qualifica: carico e scarico delle lavatrici, cucitura a mano, stiratura degli abiti, tuttofare, divisione degli stracci, inscatolamento dei capi confezionati. In 5 casi i lavoratori risultano occupati in mansioni (stampa dei tessuti, tessitura e cucitura a macchina) che richiedono esperienza e competenze di tipo più elevato, fra cui due lavoratori/trici cinesi, un operaio specializzato nella cucitura e un'addetta alla contabilità.


4.7 Le tipologie contrattuali

Un elemento qualificante le condizioni di lavoro riguarda la tipologia di contratto.

A volte, prima dell'assunzione o, nel caso in cui il migrante non abbia un permesso di soggiorno valido, della messa al lavoro, l'azienda richiede un periodo di prova "informale" la cui durata varia da pochi giorni ad alcune settimane. *"Si comincia sempre con due settimane di prova a nero, ma in realtà è spesso un mese. Dopodiché o c'è licenziamento o assunzione a part time a 4 ore al giorno e la persona ne lavora 6 o 7 giorni su 7 con 12 ore dai cinesi o con altri orari simili nelle altre aziende"* (int. 17).

Nel grafico 1 sono riportati i dati sulle tipologie contrattuali. Sono state incluse le informazioni sulle tipologie contrattuali ottenute dai testimoni privilegiati su casi di diretta conoscenza.

Grafico 1-Tipologie contrattuali, N=29



Il grafico mostra che la tipologia contrattuale prevalente è la sua mancata registrazione, quindi il lavoro nero, poiché riguarda quasi 2 lavoratori su 3. Le tipologie contrattuali formalmente regolari sono quattro: il tempo determinato part time (4 casi su 29), in genere di 4 ore giornaliere, della durata di 2 o 4 mesi o full time (2 casi) e il tempo indeterminato part time (2 casi) o full time (3 casi).

Partendo dalla stipula di contratti regolari, va osservato, come risulterà più chiaro in seguito all'analisi degli altri elementi che costituiscono la condizione di lavoro, che in realtà si tratta sempre di contratti "grigi", ossia di contratti parzialmente regolari. Infatti, prima o durante la stipula del contratto, viene esplicitamente richiesto al lavoratore un *surplus* di orario e di lavoro non retribuito. Dove vi sia invece mancata registrazione del contratto, esso può non dipendere solo dallo *status* migratorio, nel senso che si sono verificati casi di migranti con permesso di soggiorno valido o di richiedenti asilo a cui è stata esclusa la possibilità di assunzione in regola, ed è stato invece imposto di lavorare senza contratto.

Un altro elemento importante è relativo all'impossibilità di cambiamenti in senso migliorativo dei contratti. Un lavoratore assunto con contratto full time a tempo determinato per 3 mesi, rinnovato 5 volte, si è visto non prolungato il contratto quando ha provato a ricontrattarlo a condizioni più favorevoli. Anzi, dopo varie richieste di passaggio a tempo indeterminato, alla prima occasione utile, è stato lasciato a casa senza nessuna spiegazione dal datore di lavoro. In altri due casi, l'accordo pattuito informalmente dal lavoratore con il datore di lavoro era di fare una settimana o un mese di prova a nero, al termine del quale sarebbe stato assunto regolarmente. *“Lui non mi ha fatto contratto, perché all'inizio mi ha detto di fare la prova, un mese di prova e poi mi farà contratto. Però quando ho iniziato a lavorare, a fine mese lui mi ha pagato, ma mi ha detto che non poteva tenermi”*. (int. 37). Dopo il periodo di prova, pagato ovviamente a mano, a entrambi i lavoratori è stato comunicato che non c'era possibilità d'assunzione e così gli stessi hanno deciso di presentare denuncia. L'inganno sulla stabilizzazione del contratto può dunque funzionare per prolungare lo sfruttamento lavorativo, mantenendo il lavoratore in stato di ricatto e di soggezione, ma può anche ritorcersi contro i datori di lavoro.

Va inoltre osservato che la presenza del contratto non sembra sempre rappresentare uno strumento efficace al fine di una maggiore tutela. Infatti, come mostrato in seguito, sia i lavoratori in possesso di contratto che quelli occupati a nero sono obbligati a lavorare 6 o 7 giorni a settimana, per un orario giornaliero effettivo che supera sempre le 8 ore.


In generale, da parte dei datori di lavoro cinesi sembrano esservi dunque trattamenti differenziati dei lavoratori non cinesi rispetto a quelli cinesi sulle tipologie contrattuali. In particolare, come si è visto in precedenza, mentre una quota elevatissima di lavoratori cinesi, fra coloro assunti con contratto, lo è a tempo indeterminato (pur con le specificità e i limiti segnalati), questa forma contrattuale è rara per la forza-lavoro non cinese di cui sono state raccolte testimonianze. Ciò probabilmente indica la volontà dei datori di lavoro cinesi di approfittare al massimo, anche sul piano contrattuale, della flessibilità consentita dalla normativa, contando sullo squilibrio dei rapporti di forza e sul vasto bacino di manodopera potenziale esistente, al fine di imporre condizioni sfavorevoli ai lavoratori non cinesi. *“Perché i cinesi hanno visto che ci sono tanti richiedenti asilo che hanno bisogno di lavorare e quindi si approfittano. Ho visto direttamente che quando una persona chiede il contratto, gli dicono “Questo è lento”, e prendono un'altra persona”* (int. 9).

4.8 Gli orari di lavoro

I lunghi orari lavorativi e le prestazioni lavorative nei festivi hanno sempre contraddistinto le condizioni di lavoro nel distretto tessile pratese, alla pari dei principali distretti manifatturieri italiani. Considerando le giornate lavorative settimanali e gli orari di lavoro giornalieri, il quadro che si delinea dalle interviste è netto.

Iniziando dai giorni lavorati nella settimana, dalle risposte ottenute dalle interviste emerge che le giornate lavorative settimanali non sono mai 5, ma almeno 6 o molto più spesso 7. Così come nell'analisi successiva dell'orario di lavoro giornaliero e delle retribuzioni, sono state incluse le risposte attendibili sui giorni lavorativi settimanali ottenute dai testimoni privilegiati in merito a casi da loro conosciuti, per un totale di 20 dati. Il grafico 2 riassume i dati.


Grafico 2- Giorni lavorativi settimanali, N=20



Il quadro complessivo è chiaro: la maggioranza assoluta del campione lavora tutti i giorni della settimana. Solo in 3 casi su 20 i lavoratori/trici sono occupati 5 o al massimo 6 giorni a settimana, in genere quando viene richiesto il lavoro straordinario il sabato mattina, e si osserva perciò il rispetto delle disposizioni contrattuali. In tutti gli altri casi, eccetto 3 casi di lavoro a nero a chiamata che quindi non prevedono un numero fisso di giorni lavorati, i giorni settimanali di lavoro sono in maggioranza (12 casi su 20) pari a 7, quindi il lavoratore non ha mai a disposizione un giorno di riposo.

Nel grafico 3 sono riportati i dati sull'orario giornaliero di lavoro. Anche qui sono state incluse le risposte sull'orario di lavoro giornaliero ottenute dai testimoni privilegiati in merito a casi da loro conosciuti.

Grafico 3-Orario giornaliero di lavoro, N=27



Il grafico mostra che l'effettivo orario di lavoro del campione è quasi sempre irregolare, tranne in 3 casi su 20. L'orario giornaliero, comprensivo di una breve pausa per il pranzo, dura per la maggioranza dei casi dalle 9 alle 12 ore, in 6 casi è superiore alle 12 e inferiore alle 14 ore giornaliere, e in 4 casi è superiore a 14 ore. Tranne per chi svolge lavoro notturno, l'orario effettivo comincia alle 9 o 10¹⁷ e termina alle 21 o 22, a volte prolungato fino alle 23 o 24.

Questa organizzazione temporale della giornata e della settimana della forza-oraria sembra applicarsi, indifferentemente, ai lavoratori con contratto e a quelli senza. Né appaiono differenze rilevanti se si prende in esame il comparto produttivo e le dimensioni dell'impresa¹⁸. Riassumendo, a prescindere dalla presenza del contratto e dal tipo di contratto applicato, nelle aziende cinesi del tessile e dell'abbigliamento si osserva l'imposizione di orari lavorativi fortemente sfavorevoli al lavoratore, sia per quanto riguarda le giornate lavorative che l'orario giornaliero.

Se per la forza-lavoro cinese i lunghissimi orari di lavoro sono, in una certa misura, sopportabili e ammortizzabili alla luce degli *sleeping agreement* e della sovrapposizione fra tempo di vita e tempo di lavoro, tesa a massimizzare il salario, spesso erogato a cottimo, non altrettanto può dirsi per i lavoratori non cinesi. Per essi sembra contare un esplicito elemento di ricatto da parte del datore di lavoro, il quale dà per scontata l'accettazione delle sue condizioni, pena la mancata assunzione o il licenziamento di fatto. Per i lavoratori con contratto -come si è visto a 4 o a 8 ore giornaliere- il prolungamento della giornata lavorativa viene presentato dal datore di lavoro come una necessità produttiva, un sacrificio implicito nella mansione ricoperta, che impongono al lavoratore di accettare i ritmi serrati. *“Va bene, tu vieni, ma tu non conosci lavoro. Fissare contratto, 8 ore, non pago di più, però tu fai 12 ore perché tu non conosci nulla, questo è il lavoro”*. (int. 32). A maggiore ragio-

¹⁷ Una conferma empirica dell'ingresso di alcuni lavoratori sub-sahariani in imprese cinesi, intorno alle 10 del mattino, è stata raccolta in osservazioni al Macrolotto 1 e nella zona di Iolo.

¹⁸ I dati raccolti sulle dimensioni dell'impresa sono insufficienti e non sono perciò stati elaborati.

ne, per i lavoratori senza contratto e/o irregolari, la messa al lavoro presuppone una disponibilità totale alle condizioni proposte.

Da una parte l'orario di lavoro è quindi deciso in modo sostanzialmente unilaterale dall'impresa, approfittando dello stato di bisogno e della vulnerabilità del lavoratore, dall'altra può diventare oggetto di una messa in discussione del rapporto di lavoro e di sfruttamento. Infatti, l'imposizione di lunghissimi orari di lavoro, l'assenza di riposo settimanale hanno rappresentato in alcuni casi circostanze decisive per la presa di coscienza delle violazioni subite e per l'emersione della condizione di sfruttamento. Ciò è avvenuto sia in modo autonomo dal lavoratore che dietro consiglio di amici o degli operatori sociali di riferimento per i richiedenti protezione internazionale.


4.9 Le retribuzioni

Sull'elemento, cruciale, della retribuzione, le testimonianze convergono in modo sostanziale. Avendo raccolto molti dati, nelle interviste ai testimoni privilegiati, sulle retribuzioni erogate a lavoratori/trici e richiedenti protezione internazionale di cui hanno avuto conoscenza diretta, sono state incluse insieme, ovviamente, alle informazioni fornite dai lavoratori.

E' sempre stato chiesto agli intervistati di distinguere fra salario mensile e salario orario, poiché in alcune occasioni il lavoratore era occupato a nero solo per brevi periodi o a chiamata, quindi non percepiva un salario mensile. La distinzione fra salario orario e mensile è una variabile fondamentale ai fini dello sfruttamento lavorativo, come verrà mostrato in seguito. Quando uno dei due dati era mancante perché ignoto all'intervistato, si è calcolata una stima del salario orario e del salario mensile a partire dalle ore di lavoro giornaliere e mensili.

Nel grafico 4 sono riportate le fasce retributive mensili. Sono stati esclusi i casi di lavoratori occupati saltuariamente o per brevi periodi.

Grafico 4-Fasce retributive mensili, N=27




I dati mostrano che solo in 9 casi su 27 le retribuzioni mensili superano i 1.000 euro; in 8 casi, la retribuzione è compresa fra 1.000 e 1.300 euro, in un caso solo (un operaio cinese specializzato) si attesta attorno a 2.000 euro. Nei rimanenti 18 casi, in 14 casi le retribuzioni mensili si collocano fra 700 e 999 euro. Sui restanti 4 casi, 3 sono relativi a mancati pagamenti e in un caso la retribuzione mensile è misera, nella fascia fra 500 e 699 euro. Non prendendo in esame l'orario giornaliero di lavoro, nella maggioranza dei casi si è di fronte a salari mensili più bassi dei valori fissati dal CCLN, ma in una proporzione che non sembra eccessivamente penalizzante per il lavoratore.

Tuttavia, basare l'analisi solo sulle retribuzioni mensili sarebbe riduttivo e fuorviante. Per completare il ragionamento sui livelli salariali e sulla loro corrispondenza con quanto stabilito dai CCLN di riferimento, è necessario prendere in considerazione anche le retribuzioni calcolate su base oraria.

Nel grafico 5 sono illustrate le fasce retributive calcolate su base oraria, includendovi anche i casi di lavoratori a chiamata.

Grafico 5-Fasce retributive su base oraria. N=27



Il dato più eclatante che consegue dall'analisi è che solo nei due casi di lavoratori con contratto regolare la retribuzione oraria è sui livelli stabiliti dal CCLN, fra 8 e 9 euro orari, mentre in tutti gli altri 25 casi, che comprendono sia lavoratori con contratto che senza, la retribuzione oraria è molto inferiore ai valori fissati dalla legge. La maggioranza relativa dei salari orari (12 casi su 27) è compresa fra 2.5 e 2.99 euro. Oltre a 3 casi di mancati pagamenti, si registrano 4 casi in cui la retribuzione oraria è compresa fra 2 e 2.49 euro, 2 casi in cui è fra 3 e 4 euro e 3 casi in cui la paga oraria scende a livelli miserevoli, fra 1.5 e 1.99 euro. Nell'81% dei casi la retribuzione oraria si colloca quindi al di sotto della soglia di 3 euro.

È palese che vi è una sproporzione maggiore fra i salari del gruppo di lavoratori intervistati calcolati su base oraria rispetto alla base mensile, se li si raffronta con quanto disposto dal CCLN. Infatti, secondo il recente rinnovo, stipulato fra sindacati e parti datoriali, del CCLN del settore Tessile Abbigliamento Moda, che viene applicato in oltre 40.000 aziende per circa 420.000 addetti, un lavoratore al primo livello guadagna al mese 1.208 euro. Sempre rispetto a un lavoratore inquadrato al 1 livello, la paga oraria è pari a circa 8 euro.

A cosa si può attribuire lo scarto fra il salario mensile e il salario orario registrato dai lavoratori partecipanti alla ricerca?

In primo luogo, lo scarto non sembra attribuibile alla presenza di contratto poiché si registrano retribuzioni orarie molto basse anche per lavoratori in possesso di contratto. In generale, le retribuzioni orarie percepite dai lavoratori migranti e richiedenti protezione internazionale appaiono allineate a quelle dei lavoratori cinesi. Sebbene non esistano indagini approfondite condotte in modo specifico sui salari della forza-lavoro cinese nel settore tessile e dell'abbigliamento, in letteratura vengono riportati, per i lavoratori generici senza specializzazione, salari orari compresi fra 2 e

3 euro, che coincidono con quanto dichiarato dai soli due lavoratori cinesi che si sono espressi nelle interviste. Quindi, in linea di massima, non vi sarebbero differenze sostanziali fra i due gruppi per il salario orario percepito. Ciò porta a escludere che la ragione dei salari orari molto bassi del gruppo di lavoratori non cinesi sia un trattamento sfavorevole dei datori di lavoro cinesi verso di loro. Piuttosto, è ragionevole ritenere che sia dovuta allo sfruttamento del sovra-orario dei lavoratori: essendo il salario orario sui 2-3 euro l'ora, sono i lunghi orari di lavoro giornalieri e le giornate di lavoro mensili superiori al consentito che permettono una retribuzione mensile su valori compresi fra 700 e 899 euro. In altre parole: poiché i salari calcolati su base mensile appaiono non molto distanti dalle retribuzioni mensili di un lavoratore di 1 livello fissate dal CCLN del settore, mentre le retribuzioni su base oraria sono molto più basse di quelle stabilite dal contratto regolare, la differenza si spiega con l'allungamento della giornata lavorativa e dei giorni lavorati al mese imposto dai datori di lavoro.

Meno eclatante, ma pur sempre significativo, è il differenziale retributivo percepito dal personale qualificato di nazionalità italiana. Nel caso dei periti, operai specializzati e amministrativi italiani occupati nelle imprese cinesi emergono due elementi sostanziali. Il primo è che sono assunti regolarmente, in genere con contratti a tempo indeterminato a tempo pieno. Però, anche per loro vale il discorso formulato in precedenza per i lavoratori immigrati, ovvero che, nonostante la presenza del contratto, sono di fatto obbligati a lavorare ore di straordinario non retribuite. Prendendo a riferimento un tecnico che in precedenza lavorava in una tintoria di proprietà italiana, e poi in una tintoria di proprietà cinese, a parità di inquadramento, secondo un testimone privilegiato, la perdita di salario è pari a circa il 30% (int. 12).

4.10 Salute e sicurezza

Per inquadrare nelle sue dimensioni quantitative il fenomeno degli infortuni, si è ritenuto opportuno fare una breve ricerca sugli infortuni denunciati dai lavoratori cinesi riportati dalla banca dati Inail. Va tenuto presente che nel complesso, per i tre gruppi tariffari ai quali possono essere ricondotti il settore tessile e dell'abbigliamento (pelle e cuoi; confezioni; lavorazioni tessili) gli indici di frequenza degli infortuni in Italia che hanno avuto come conseguenza una inabilità permanente sono stimati, nel 2012¹⁹, abbastanza bassi in confronto agli altri gruppi tariffari. Infatti, per mille addetti, il rischio di inabilità permanente è pari a 1.40 per le confezioni, a 2.40 per le lavorazioni tessili e a 2.97 per la pelle e i cuoi²⁰.

La tabella 5 mostra gli infortuni denunciati in provincia di Prato fra 2012 e 2016 nei tre gruppi tariffari dell'industria tessile e dell'abbigliamento, divisi secondo il luogo di nascita. Purtroppo, poiché l'aggregazione del luogo di nascita avviene secondo tre macro-aree di provenienza (italiani, comunitari non italiani, extracomunitari) non è possibile ricavare il dato puro relativo agli infortuni di cittadini cinesi, compreso fra gli extracomunitari.

Tabella 5- Infortuni denunciati (V. A. e %) nelle industrie tessili (C 13), nelle confezioni di articoli per abbigliamento e in pelle (C 14), nella fabbricazione di articoli in pelle (C 15) per luogo di nascita-provincia di Prato, anno 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016	2012-2016
italiani	259 (82,0%)	233 (81,5%)	234 (84,5%)	240 (78,7%)	224 (77,5%)	1.190(80,8%)
extra UE	51 (16,1%)	48 (16,7%)	39 (14,8%)	58 (19,0%)	59 (20,4%)	255 (17.3%)
UE escluso Italia	6 (1,9%)	5 (1,8%)	4 (1,4%)	7 (2,3%)	6 (2,1%)	28 (1.9%)
totale	316	286	277	305	289	1.473

Fonte: elaborazione su dati Inail

Da questi dati si ricava un primo elemento significativo, ovvero che gli infortuni denunciati in provincia di Prato nelle imprese appartenenti al distretto della moda nel quinquennio 2012-2016 sono, per circa l'80% dei casi, relativi a lavoratori italiani. Gli infortuni di lavoratori comunitari non italiani rappresentano una quota del tutto residuale, mentre la forza-lavoro non europea, categoria in cui è inclusa la Cina, denuncia una quota compresa fra il 14% e il 20%. Queste tendenze di fondo presentano un andamento piuttosto costante negli anni considerati.

¹⁹ Il 2012 è l'ultimo anno in cui è disponibile il dato.

²⁰ <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/indici-di-frequenza-inabilita-permanente.html>

Allargando l'analisi a tutto il territorio nazionale, il divario, nelle denunce di infortunio del biennio 2013-2014 (ultimo biennio con dati consolidati), fra cittadini italiani e stranieri è molto simile. Nelle industrie tessili (C 13), nelle confezioni di articoli per abbigliamento e in pelle (C 14) e nella fabbricazione di articoli in pelle (C 15), le denunce di infortunio dei migranti extra UE -in cui sono compresi i cittadini cinesi- sul totale delle denunce d'infortunio sono state 1.159 su 6.020, pari al 19,25% nel 2013, 840 su 5.451, pari al 15,41%, nel 2014²¹.

Facendo un'analisi più raffinata sugli *open data* dell'Inail del 2016 per la Toscana, e limitando poi l'analisi ai soli infortuni denunciati nella provincia di Prato da lavoratori cinesi, emergono interessanti elementi. Prima di tutto colpisce il dato molto basso di infortuni denunciati complessivamente in regione, pari a 77, di cui 5 in itinere. Il numero di infortuni denunciati in provincia di Prato è pari a 35, di cui solo 2 in itinere, con 3 eventi mortali.

Prima di fare altre considerazioni, è importante soffermarsi sulle lacune informative dei dati. Su 35 eventi infortunistici, in 23 casi -in cui sono comprese le 3 morti sul lavoro (2 donne e 1 uomo)- non si dispone di nessuna informazione sul settore economico e sulla attività economica. Ciò significa che per i 2/3 circa degli infortuni occorsi a lavoratori cinesi nel 2016, Inail sa solo che è accaduto in un comune della provincia di Prato, la gravità del danno, ma non sa in quale settore e in quale attività l'evento è avvenuto. L'ipotesi che appare più verosimile per spiegare le lacune informative dei 23 infortuni è che siano relativi a lavoratori e lavoratrici cinesi non regolari per mancanza di contratto di lavoro o di permesso di soggiorno o che, per vari motivi, non hanno voluto dichiarare dove l'incidente fosse avvenuto. Ad esempio, è presumibile che il lavoratore infortunato, pur se con contratto regolare, non abbia voluto dichiarare dove lavora per evitare problemi all'azienda (come possibili ispezioni e sanzioni) e/o ritorsioni dal datore di lavoro. Del resto, è quanto è stato riferito esplicitamente da lavoratori non cinesi: *“Ho un amico, lui tutto bruciato quando mette mano in vapore a 50 gradi, lui andare a casa per stare 5-6 giorni, dopo tagliare la busta paga. Se vai in ospedale, dopo polizia viene, controllare che problema, contratto finito, manda via”*. (int. 31.) E' possibile che l'infortunio di una parte consistente di questi lavoratori sia emerso in occasione di accessi al pronto soccorso o durante ricoveri ospedalieri, e che non siano emersi come tali, sfuggendo perciò al sistema di registrazione dell'Inail. Ciò indicherebbe che si tratta in prevalenza di una tipologia di infortunio tale da non essere curabile, gestibile sul luogo di lavoro o all'interno del sistema di cura cinese.

Fra i 12 casi infortunistici rimanenti della forza-lavoro cinese, denunciati a Prato nel 2016, solo 7 sono avvenuti nel tessile-abbigliamento, e più precisamente sono accaduti nel tessile e abbigliamento 4 volte, nelle industrie tessili senza indicazione di attività economica 2 volte, nelle confezioni 1 volta. Fra 7 infortuni denunciati nel settore tessile, 5 sono occorsi a uomini e 2 a donne.

I dati confermano così quanto rilevato da Pieraccini in merito alla scarsissimo numero di infortuni denunciati dai lavoratori cinesi a Prato (2010, pp. 25-27).

In conclusione, l'analisi mostra che i dati delle denunce di infortunio di lavoratori cinesi sono straordinariamente bassi rispetto al numero di lavoratori cinesi occupati nel settore e al tasso infortunistico del settore.

Tornando alla ricerca, si è già osservato come la sicurezza sul lavoro e la salute rappresentino questioni molto sensibili nel distretto pratese e in particolare nelle aziende cinesi. Nonostante l'azione di prevenzione, contrasto e repressione messa in campo in questi due ambiti dal progetto Lavoro sicuro e dalle ispezioni Interforze, le testimonianze dei lavoratori immigrati

²¹ elaborazione su dati Inail, in *Sesto Rapporto Annuale. I migranti nel mercato del lavoro in Italia*, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Roma, 2016, p. 84.

restituiscono un quadro d'insieme contenente varie criticità. Pur tenendo presente che salute e sicurezza sul lavoro si intrecciano e si condizionano a vicenda, è preferibile distinguere sul piano analitico le due tematiche, illustrandone poi i punti di convergenza.

Le aree più pericolose sulla sicurezza del lavoro riguardano la mancanza o l'inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuali (DPI) in dotazione ai lavoratori, la mancata formazione dei lavoratori, l'utilizzo nel ciclo produttivo di sostanze chimiche o tossiche senza adeguate precauzioni e prescrizioni. Fra le lacune maggiormente riscontrate, figurano l'assenza o la rimozione di dispositivi di protezione nelle macchine, in quanto ne rallentano la produttività. Inoltre, l'uso di macchinari obsoleti o di macchinari non registrati pone problemi aggiuntivi, a livello di deficit di funzionamento e quindi di rischio infortunistico. L'assenza di DPI, anche di quelli elementari come guanti e mascherine, è quasi costante nelle mansioni che lo richiederebbero e, insieme alla mancata formazione sull'uso delle macchine, aumenta il rischio infortunistico. Un'intervistata riassume efficacemente la situazione in questi termini: *“Ci sono anche aspetti del comparto che sono pericolosi, le presse sono pericolose, le stiratrici sono pericolose, quindi lascia fare la macchina da cucire, ci sono tutta una serie d'attività che senza l'adeguata formazione, presidi, senza un minimo d'esperienza, sono pericolose. Senza contare incendi, commistione con cibi d'abitazione, ambienti di lavoro poco sicuri a priori, in più ci metti la stanchezza...”* (int. 8).

Non stupisce, date le criticità rilevate, che gli eventi infortunistici riportati, in prevalenza di lieve e media gravità, vengano spesso non denunciati: *“C'è uno che si è tagliato un dito, tagliato. (...) I cinesi l'hanno portato fino a vicino all'ospedale, e poi l'hanno fatto scendere, è andato all'ospedale a piedi. Il dito ora è così, la macchina l'ha portato via...tagliato fino all'osso. Anche lui richiedente asilo, senza contratto”*. (int. 9). Al tempo stesso va osservato che l'infortunio può rappresentare un evento decisivo per spingere il lavoratore alla denuncia della condizione di sfruttamento: *“Sono stati nello specifico casi dove ci sono stati infortuni sul lavoro e quindi i soggetti che, anche in assenza di permesso di soggiorno, venivano impiegati presso imprese di vario genere e presso queste imprese hanno subito qualche infortunio sul lavoro. Questo li ha portati ad avere un motivo in più per segnalare il caso e quindi a fare una denuncia”* (int. 5).

Secondo l'opinione di un professionista pratese con una trentennale esperienza di lavoro nelle aziende del distretto, le lacune e le inosservanze sulla sicurezza riscontrabili nelle aziende cinesi, in particolare nelle tintorie, sono sia di tipo culturale che legate a una mera questione di risparmio dei costi: *“Allora, di mancanza di cultura e di costi. Se io prendo a lavorare una persona, non gli dò niente, gli dò una paga da fame, la tengo a nero, la sbatto in un reparto, non è che mi preoccupi tanto di dargli le scarpe anti-infortunistica, una tenuta da lavoro, un paio di guanti che resistano a un acido, è l'ultimo dei problemi. Se invece c'è un sindacato dentro l'azienda, tutte le cose vanno fatte in una certa maniera, ci devono essere le fontanine per gli occhi, apposta per lavarsi gli occhi in caso di contatti con le sostanze corrosive, i punti per gli estintori”*. (int. 12). E' carente, presso gli imprenditori cinesi, tutta una serie di conoscenze, di cultura in senso ampio legata alla sicurezza, che viene più vissuta come qualcosa di attenente alle leggi e alla burocrazia italiana, che come insieme di comportamenti, procedure e prescrizioni atti a ridurre il rischio infortunistico.

Rispetto alla salute, un lavoratore nigeriano impiegato per un anno in una tintoria afferma di avere riportato, a causa dell'esposizione a sostanze tossiche senza DPI, gravi problematiche di salute che lo hanno anche costretto a un ricovero ospedaliero: *“Sì, fa male lo stomaco... quando ferma lavoro, io andare in ospedale per stomaco, perché sempre vomitare, sempre vomitare giallo... loro non mi dare medicina che io prendo sempre ora...”* (int. 32). Lo stesso problema è rilevato da un lavoratore cinese che afferma esservi, secondo la sua esperienza di lavoro, una questione generale di scarse conoscenze e di basso livello di coscienza sulla pericolosità dell'uso di sostanze chimiche,

nelle imprese cinesi, sia fra i datori di lavoro che fra i lavoratori/trici, a suo avviso in generale poco informati e poco consapevoli del nesso fra salute, condizioni di lavoro e rischio infortunistico. Ciò avrebbe provocato l'insorgenza di malattie croniche e anche di alcuni decessi fra i lavoratori cinesi, mai emersi (int. 23). Si presenta abbastanza diffusa anche l'inosservanza delle disposizioni sull'igiene: *“Ci sono delle grandi pecche, sull'igiene (...) Poi ci sono molte zone refettorio contaminate dalla polvere”*. (int. 15).

Due elementi critici, trasversali alla salute e alla sicurezza, riguardano da una parte i ritmi e i carichi di lavoro, dall'altra i problemi ambientali del capannone o della postazione di lavoro. Alcuni lavoratori e testimoni privilegiati dichiarano che l'eccessiva lunghezza dell'orario di lavoro, il lavoro notturno, la fatica intrinseca ad alcune mansioni dure o ripetitive possono sovra-esporre il lavoratore al rischio infortunistico o a subire danni o patologie. Gli estenuanti orari di lavoro -fino a 14, 16 al giorno nei periodi di picco produttivo e di consegna della merce-, uniti agli alti ritmi lavorativi imposti e alla poche pause accordate, sono ritenuti il principale problema a livello di qualità del lavoro. Quasi tutti i lavoratori lamentano una condizione di stanchezza cronica e di stress a causa dei ritmi richiesti e delle poche pause accordate. Problemi possono determinarsi per l'inadeguatezza o l'assenza di impianti a norma per i fumi e per l'impiego di sostanze chimiche o tossiche. Altra criticità riportata riguarda l'insalubrità degli ambienti di lavoro e dalle alte temperature, causata ad esempio dall'assenza di ventilatori e di dispositivi di raffreddamento nelle stirerie e nelle tintorie.

Inoltre, ma questo rilievo va esteso anche agli imprenditori italiani del settore, non viene percepito e riconosciuto il valore anche economico della sicurezza, inteso come risparmio di cui l'impresa può fruire, sul medio-lungo periodo, attraverso una buona organizzazione della produzione sotto il profilo della sicurezza e della tutela della salute degli occupati, circostanza che può tradursi anche in una diminuzione delle assenze per malattie e in un aumento della produttività per ad detto.

Ulteriori problemi sul piano del rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute possono verificarsi nelle abitazioni adibite a laboratori clandestini. Le poche informazioni raccolte a riguardo non permettono di capire se, così come si è verificato un parziale spostamento dei lavoratori dai dormitori alle abitazioni in seguito ai controlli, anche una parte di produzione si sia trasferita o si stia trasferendo nelle abitazioni, alimentando così la filiera di lavoro nero e insicuro nel distretto. La verifica della presenza di laboratori clandestini nelle abitazioni è molto difficile, in quanto la normativa italiana ne consente l'accesso solo dietro esibizione di un mandato di perquisizione, limitazione che si applica a tutto il personale con poteri ispettivi (Carchedi, Quadri, 2014, p. 30).

4.11 La presenza di discriminazioni etnico-razziali

La presenza di forme di discriminazioni, anche di tipo etnico-razziale, a danno dei lavoratori non cinesi nelle imprese a conduzione cinese è un tema controverso, in quanto fra i lavoratori e anche fra i testimoni privilegiati le valutazioni sono discordanti.

La maggioranza di coloro che si sono espressi sostiene che i datori di lavoro cinesi agirebbero trattamenti differenziati nei confronti della forza-lavoro immigrata non cinese, soprattutto verso gli africani. Le discriminazioni consisterebbero soprattutto in trattamenti sfavorevoli a livello di retribuzione e di imposizione di ritmi, di mansioni e di condizioni di lavoro più dure e faticose, temi che sono già stati approfonditi.

L'ambito di analisi che qui interessa discutere è però più ristretto e specifico: la presenza di atteggiamenti e di comportamenti razzisti o comunque discriminatori verso i lavoratori africani. *“La mattina, quando arrivavo e li salutavo, non mi rispondevano. Dovevo stare concentrato e andare subito al posto di lavoro. Se poi sbagliavo qualcosa, veniva un ragazzino che mi urlava sempre addosso, mi brontolava (...) Se poi il datore di lavoro vede che non lavori sempre, parla in cinese e capisci che ti stanno dicendo delle parolacce”*. (int. 34). Il problema sembra più acuto laddove il lavoratore africano si trova a condividere l'ambiente di lavoro solo con cinesi. In tali situazioni, la percezione di isolamento e di esclusione appare maggiore, anche per le differenze linguistiche e culturali. La comunicazione fra le parti avviene in genere in un italiano elementare, di cui si fa carico direttamente il datore di lavoro, oppure familiari o lavoratori cinesi con maggiore padronanza della lingua italiana. Gli esempi di discriminazione riportati direttamente fanno riferimento quasi esclusivamente a maltrattamenti verbali dei datori di lavoro cinesi, dovuti a presunti rallentamenti dei ritmi lavorativi o a scarso rendimento.

È difficile comprendere se questi maltrattamenti verbali si connettano o meno a veri e propri comportamenti razzisti o se le condizioni di sfruttamento influiscano nella percezione di discriminazioni più accentuate nei confronti dei non cinesi. A riguardo, i testimoni privilegiati con maggiori conoscenze della cultura cinese ritengono che, in generale, possono sussistere atteggiamenti di superiorità nei confronti di altre etnie. Forme di razzismo esistono anche all'interno della popolazione cinese pratese. Come evidenziato in letteratura, ciò si traduce nella preferenza di assunzione dei datori di lavoro verso migranti provenienti dalla stessa provincia, cosa che in linea di massima penalizza i migranti originari dalle province di Fujian e di Donpei.

Va comunque sottolineato che in nessun caso sono stati riportati episodi di abuso o di maltrattamento fisico.

Le informazioni raccolte fanno perciò supporre che, più di veri e propri atteggiamenti e comportamenti discriminatori e/o razzisti, possano sussistere maltrattamenti verbali legati ai processi di approfittamento della condizione di vulnerabilità di migranti e richiedenti protezione internazionale.

4.12 La percezione dello sfruttamento fra rassegnazione e denuncia

Nelle interviste emergono due atteggiamenti prevalenti in merito alla consapevolezza della condizione di sfruttamento.

A un estremo, si collocano soggetti che considerano inevitabile, date le condizioni complessive, lo sfruttamento lavorativo subito. Ciò non equivale affatto a giustificarlo, a considerarlo “equo”, ma i lavoratori ritengono che, date le circostanze e le opportunità del mercato del lavoro locale, non vi siano alternative sostanziali praticabili. L’ottenimento, o la promessa di stipula successiva, di un contratto regolare, che consenta, attraverso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, una prospettiva di stabilità futura, a prescindere dall’effettivo orario di lavoro e dalla reale retribuzione, agisce sul lavoratore come strumenti di controllo e di subordinazione. *“Il discorso contratto diventa quasi un’arma di ricatto. E questo perchè il contratto è la salvezza (...) essendo questo l’ancora di salvataggio, il datore di lavoro che dice “il contratto te lo farò”, va bene, è la speranza”* (int. 21). Oltre che i migranti senza regolare permesso, anche i richiedenti protezione internazionale, specie se alle prime fasi del loro percorso, possono valutare l’ottenimento di un lavoro sfruttato e mal pagato come un obiettivo, nonostante tutto, migliore o più supportabile rispetto all’assenza di reddito da lavoro. L’incertezza per il futuro, unita alla percezione di mancanza di alternative nella ricerca di un’occupazione, sembrano fattori determinanti nell’accettazione della propria condizione di sfruttamento lavorativo: *“All’inizio non hanno la percezione che sono sfruttati, poi alcuni lo realizzano. Ma la maggior parte cede alla stanchezza”* (int. 18).

Per i richiedenti protezione internazionale, inoltre, può valere come elemento di dissuasione alla denuncia il timore che, esponendosi in prima persona, si possano perdere le misure d’accoglienza. I due incontri di presentazione della ricerca hanno evidenziato, presso una parte dei richiedenti protezione internazionale, una certa confusione rispetto alle possibilità di lavorare legalmente e alle circostanze che provocano la revoca delle misure di protezione sociale. stato ad esempio chiesto se la sola ricerca di lavoro può portare, in caso di controlli casuali di polizia, all’espulsione dai centri e la compatibilità fra lavoro e permanenza nei Cas.

Possono coesistere da un lato la percezione di essere sfruttati, dall’altro la constatazione di trovarsi per varie motivazioni sotto ricatto, bloccando la volontà d’emersione. Un lavoratore cinese riporta la sensazione di timore per le possibili conseguenze legate alla denuncia. A frenare la volontà di denuncia, pure in presenza di consapevolezza dello sfruttamento, possono agire dinamiche legate a vincoli di amicizia. È la contraddizione riportata da lavoratori che hanno trovato il posto di lavoro tramite la segnalazione o l’interessamento diretto di amici o conoscenti occupati nella stessa impresa. In queste situazioni, il soggetto teme che la denuncia possa implicare la perdita del lavoro anche per l’amico o il conoscente, specie se senza contratto, eventualità che trattiene il lavoratore sfruttato dal portare avanti le sue rivendicazioni. *“Non hai mai pensato di rivolgerti a sindacati? No, io non voglio, perché io non so, io ho sempre febbre perché lavoro tutti i giorni, però non andare a Cgil perché mio amico... Non volevi mettere in difficoltà il tuo amico? Sì, perché dopo loro mandare via”* (int. 32).

All’estremo opposto vanno ovviamente considerati gli eventi di denuncia. Non emerge una casistica univoca sulle motivazioni che hanno determinato il ricorso alla denuncia. Il più delle volte l’evento scatenante consiste nell’inganno sul contratto o sulle condizioni di lavoro reali. *“Alla fine di questa settimana di lavoro, mi sono accorto che era molto pesante, anche come orari. Gli ho detto (al datore di lavoro), aumentami un po’ lo stipendio o riducimi l’orario... Lui mi ha detto: io non faccio nulla. Il nostro accordo era questo”* (int. 33). Più precisamente, gli elementi decisivi ai fini della denuncia consistono nell’insostenibilità delle condizioni di lavoro e nella violazione dei propri

diritti elementari. *“Qualcuno è uscito per volontà, perché appunto si è reso conto di essere andato incontro a anomalie gravi, oppure qualcuno che non ha retto l’orario di lavoro pesante e quindi ha deciso di allontanarsi”* (int. 5).

In alcune storie raccolte, compare una forte determinazione a vedere rispettati i propri diritti. Dichiara un richiedente protezione internazionale: *“Questa cosa mi ha fatto arrabbiare perché noi siamo dentro a un progetto, dove c’è un regolamento da rispettare. Anch’io, prima di andare a questo lavoro, mi avevano detto che c’erano delle regole da seguire. Andare a scuola, frequentare altri corsi. Io ho lasciato tutto questo, sono andato a lavorare. Non ho avuto quello che volevo, lavoro con contratto. Se non facciamo questa denuncia, questa cosa continua ancora. Le persone non seguiranno le regole, e finiranno male”*. (int. 37).

4.13 I lavoratori non cinesi nelle aziende cinesi di Prato

La ricerca ha documentato la presenza di lavoratori migranti non cinesi nelle aziende a conduzione cinese del distretto della moda pratese e l'emergere di forme di sfruttamento lavorativo, anche gravi, su questa componente della forza-lavoro.

Si tratta di una sostanziale novità, in quanto finora le ricerche e le indagini che avevano analizzato le condizioni di lavoro e di sfruttamento nelle imprese del tessile e dell'abbigliamento a Prato si erano concentrate sui lavoratori cinesi. I casi di grave sfruttamento lavorativo su immigrati e richiedenti protezione internazionale emersi dalla ricerca non appaiono, perciò, comprensibili a partire dalla letteratura esistente.

L'unico riferimento trovato sulla presenza di lavoratori migranti non cinesi è di Bracci (2015), che ha condotto un'indagine sugli avviamenti avvenuti tra il 2010 e il primo semestre 2015 in un campione di 100 aziende (di cui 55 attive nel tessile-abbigliamento) a conduzione cinese di Prato, selezionate secondo il livello più elevato di capitale sociale posseduto. Di questo campione di 100 imprese, soltanto 18 dispongono di un livello di capitalizzazione elevato, superiore a 100.000 euro: ciò significa che l'indagine si orienta esclusivamente sulle imprese a conduzione cinese più strutturate e dinamiche, escludendo quelle con basso livello di capitalizzazione, che però rappresentano la maggioranza delle imprese di proprietà cinese.

Gli avviamenti nelle 100 imprese selezionate mostrano che, fra i rapporti di lavoro attivati dopo l'1.1.2010, su un totale di 1.891, 1.446 sono relativi a lavoratori cinesi (77,6%), 355 a lavoratori italiani (18,8%), 19 a lavoratori senegalesi (1,1%), 13 a lavoratori pachistani (0,7%) e 35 ad altre nazionalità (1,8%). Dalla distribuzione degli avviamenti per settore si ricava che i lavoratori di altra nazionalità²² sono occupati in prevalenza nel tessile-abbigliamento (40 nel tessile e 7 nelle confezioni), oltre a 8 negli alberghi e 14 in altri settori. Altro dato interessante è l'avviamento per tipologia contrattuale: il 34,8% dei lavoratori non cinesi è assunto a tempo indeterminato (contro il 79,1% dei cinesi e il 43,9% degli italiani), la maggioranza, pari a 53,6%, a tempo determinato, e l'11,5% con forme contrattuali precarie. Gli avviamenti per qualifica mostrano una rilevante differenza fra italiani e altre nazionalità: mentre i lavoratori italiani sono inquadrati in prevalenza in profili alti (al 59,1% come amministrativi e al 53,9% come tecnici), i lavoratori di altra nazionalità hanno in netta prevalenza (44 casi su 67) qualifica di addetti alla produzione, di cui rappresentano il 6,3% della forza-lavoro.

Premettendo dunque che quanto segue è da considerare un'ipotesi di ricerca, che necessita per conferma di ulteriori studi e di approfondimenti specifici, ci si è domandati a quali motivi e a quali spiegazioni vada ricondotto il processo di parziale sostituzione di forza-lavoro cinese, specie nella figura del *zangong*, con immigrati non cinesi e richiedenti asilo. A tal fine, verranno discusse due possibili spiegazioni dell'ingresso di lavoratori non cinesi nelle aziende cinesi del tessile e dell'abbigliamento.

Secondo la prima ipotesi, si tratterebbe di una parziale e limitata sostituzione della manodopera. Ciò potrebbe coincidere o con una diminuzione della disponibilità della forza-lavoro cinese circoscritta alle mansioni più dure e peggio pagate, oppure con una diminuzione complessiva della presenza cinese a Prato. La seconda ipotesi interpreta l'impiego di lavoratori non cinesi come una strategia tesa a ridurre il costo del lavoro.

Rispetto alla prima ipotesi, per comprendere le recenti tendenze della presenza cinese nel territorio pratese, sono disponibili dati di natura statistica e amministrativa che, pur con limiti strutturali, possono fornire indicazioni utili.

²² si intendono i lavoratori non cinesi e non italiani.

Il primo dato, riportato nella tabella 6, è relativo alla popolazione residente.

Tabella 6- Popolazione residente nel comune di Prato al 31/12 e residenti cinesi, dal 2010 al 2016.

	residenti totali	residenti cinesi	variazione % dei residenti cinesi sull'anno precedente	% dei residenti cinesi sui residenti totali
2010	188.011	11.882	9,2%	6,3%
2011	188.579	13.056	9,9%	6,7%
2012	190.992	15.029	15,1%	7,9%
2013	191.424	16.182	7,7%	8,4%
2014	191.002	15.957	-1,4%	8,4%
2015	191.150	16.918	6,0%	8,9%
2016	192.469	18.989	12,2%	9,9%

Fonte: Comune di Prato

Questi dati restituiscono dunque una crescita costante e piuttosto sostenuta -tranne che nel 2014- della popolazione cinese nel corso degli ultimi anni. Se nel 2010 i residenti cinesi registrati erano 11.882, pari a 6,3% dei residenti totali, nel 2016 risultano 18.989, pari a 9,9% dei residenti totali.

I dati sui permessi di soggiorno vanno distinti fra dati di flusso, classificabili come dati secondari di natura amministrativa che restituiscono il numero di immigrati che si sposta in un dato periodo di tempo (qui annuale) e dati di stock, classificabili come dati primari di natura statistica che misurano l'ammontare di immigrati che vivono a Prato a una certa data.

La percentuale di permessi di soggiorno di cittadini cinesi sul totale di permessi di soggiorno rilasciati, nella tabella 7, mostra, dopo il boom del 2010 (legato probabilmente agli effetti della sanatoria) valori in diminuzione negli ultimi due anni²³.

²³ Una tendenza simile è riscontrabile per la comunità cinese a livello nazionale, cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, *La comunità cinese in Italia. Rapporto annuale sulla presenza dei migranti*, Roma, 2016, p. 29.

Tabella 7- Flussi. Provincia di Prato: Permessi di soggiorno totali e di cinesi, dal 2010 al 2015.

	totali, v. a.	cinesi, v. a.	% di permessi di soggiorno di cinesi sul totale
2010	3.998	1.509	0,38
2011	1.725	753	0,44
2012	2.010	797	0,40
2013	1.469	886	0,60
2014	1.608	553	0,26
2015	1.470	476	0,32

Fonte: Comune di Prato

La tabella 8 registra i valori assoluti e percentuali dei permessi di soggiorno di cittadini cinesi sul totale secondo i dati di stock.

Tabella 8- Dati di Stock. Permessi di soggiorno totali e di cinesi, dal 2010 al 2015.

	totali, v. a.	cinesi, v. a.	% di permessi di soggiorno di cinesi sul totale
2010	42.896	24.626	0,57
2011	38.519	22.110	0,57
2012	50.426	32.202	0,64
2013	52.661	33.816	0,64
2014	56.972	37.507	0,66
2015	58.937	39.305	0,67

Fonte: Comune di Prato

Dalla tabella emerge che la crescita, in valori assoluti, del numero di permessi di soggiorno di cittadini cinesi è piuttosto costante negli anni e segue l'analogo aumento di permessi di soggiorno rilasciati a Prato. Anche l'incidenza percentuale dei permessi di soggiorno di cittadini cinesi sul totale dei permessi di soggiorno rilasciati cresce. Nel 2010 i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini cinesi sono stati 24.626 su 42.896 (57%) che salgono nel 2016 a 39.305 su 58.937 (67%).

Se i dati sulle residenze e sui permessi di soggiorno di cittadini cinesi sembrano indicare con chiarezza che non vi è nessuna diminuzione del numero di cittadini cinesi stabili e temporanei a Prato, che anzi aumentano, risulta difficile stabilire con certezza, a causa dell'elevato, ma non quantificabile, numero di cittadini cinesi irregolari, se le presenze complessive di cinesi a Prato siano effettivamente aumentate o meno.

Altrettanto difficile è stabilire se nelle imprese cinesi del tessile e dell'abbigliamento vi sia carenza di alcune figure professionali, in mancanza di rilevazioni affidabili e rappresentative sulle dinamiche della domanda e dell'offerta di lavoro delle imprese cinesi stesse.

Tanto la letteratura che le informazioni raccolte dalla ricerca, però, offrono interessanti spunti di riflessione. Nella ricerca di Ires (2012, pp. 52-53) sugli avviamenti e sulle cessazioni dei lavoratori cinesi, nella sezione dedicata ai testimoni privilegiati, alcuni imprenditori esprimevano l'opinione di un cambiamento in negativo delle aspettative e della percezione dell'Italia da parte dei cinesi già presenti in Italia o che pensavano di stabilirvisi. La crisi economica e i segnali di saturazione nel comparto delle confezioni, oltre alle grandi opportunità di sviluppo in Cina, rendevano in definitiva meno attraente la prospettiva di migrare a Prato e in Italia. Inoltre, veniva sottolineato, come fattore negativo, l'inasprirsi delle tensioni a livello locale fra la comunità italiana e cinese.

Ceccagno (2012) riporta, in base a interviste realizzate ad imprenditori cinesi a Prato, che le ispezioni e i controlli etnicamente connotati, il clima di ostilità vissuto dai migranti cinesi, rischiano di innescare reazioni impreviste (chiusura delle attività, ricorso maggiore a prestanomi, aumento del sommerso) da parte delle imprese cinesi, con effetti negativi per le prospettive future del distretto pratese. In periodi più recenti, i fenomeni criminali di tipo predatorio subiti dagli imprenditori e dai cittadini cinesi -in particolare l'ondata di furti e di rapine nelle aziende e in strada verificatasi negli ultimi anni- rischiano di innescare una pericolosa sensazione di estraneità e di mancanza di tutela da parte della comunità cinese pratese.

L'antropologa Iacopini, riassumendo questi elementi critici, esprime in modo piuttosto netto l'opinione che il sistema economico e sociale di Prato sia giudicato meno appetibile del passato dagli imprenditori e dai migranti cinesi: "Si può dire che la grave crisi economica italiana e pratese contribuisca a consolidare una gerarchia spaziale della mobilità internazionale in cui l'Italia è ormai collocata ai gradini più bassi. A Prato i margini di profitto si sono ridotti anche nel business del pronto moda e le rimesse, a quanto mi hanno detto molti intervistati, sono diminuite drasticamente. Questi processi, uniti alla recente intensificazione dei controlli, al diffondersi di un atteggiamento di ostilità nei confronti dei cittadini cinesi e alla forte percezione di insicurezza da parte di molti migranti, stanno spingendo lavoratori e imprenditori a ridefinire le loro strategie migratorie"²⁴.

Alcuni intervistati esprimono riflessioni che convergono nel ritenere plausibile per i cinesi una minore attrattività dell'Italia e del distretto pratese. *"Per come funziona il mercato globale venire dalla Cina per arrivare in Italia, sperando di diventare laoban, l'economia non lo consente più perché anche questo mercato è entrato un po' in crisi. Quindi chi ha fatto i soldi sicuramente ne ha fatti un sacco, ma quello che deve partire dalla Cina, indebitarsi per 15.000 euro e sperare nel giro di 5 o 6 anni di farcela, ecco non è più così. E quindi le aziende si guardano in giro e trovano in loco altre persone disposte a lavorare a meno, non solo degli italiani, ma anche dei cinesi stessi"* (int. 19). Più articolato e complesso il ragionamento di un'altra testimone privilegiata: *"Da un lato, la diminuzione dei flussi direttamente dalla Cina. Quindi, questi flussi per varie motivazioni si sono non dico arrestati, ma fortemente diminuiti, e quindi ovviamente non c'è più quella capacità di creare manodopera a basso costo. Dall'altro, ci sono i percorsi degli stessi operai, che hanno magari aperto una loro attività, un loro percorso di crescita professionale, lavorativa, personale che è andata migliorando, e poi le seconde generazioni"* (int. 3). Si allude quindi sia a una diminuzione dei nuovi flussi migratori dalla Cina all'Italia, che a una maggiore diversificazione, rispetto al passato, delle traiettorie professionali dei lavoratori cinesi e in particolare delle seconde generazioni.

²⁴ <http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2015/09/20/news/l-immigrazione-raccontata-dai-cinesi-che-sono-tornati-a-casa-1.12121115>

Un altro intervistato ritiene invece che vi sia non una diminuzione, ma un aumento della presenza dei cittadini cinesi a Prato. Tuttavia, è a suo avviso possibile che, nonostante questo aumento di presenze sul territorio pratese, possa comunque registrarsi una diminuzione della disponibilità di manodopera per le aziende, in quanto i due processi possono sovrapporsi e coesistere: *“L’aumento della presenza cinese non significa automaticamente aumento della disponibilità di manodopera per le aziende, perché ci può essere una crescita legata ai ricongiungimenti familiari, e c’è, e soprattutto alle nuove nascite (...) C’è un fenomeno di traino, di traino naturale della presenza, che sia legato ai ricongiungimenti o alle nuove nascite, che fa sì che per me la presenza cinese non sta diminuendo. Questa è la mia idea. Altra idea è l’appeal della produzione manifatturiera rispetto a coloro che sono in Cina, che è diverso. Magari, ma sarebbe da studiare, il ricongiungimento familiare si verifica con altre modalità, e l’inserimento avviene in altri settori, non necessariamente nelle confezioni. Quindi le due cose non sono necessariamente collegate, possono crescere i flussi, la presenza, ma questo non si traduce, e questo è effettivo, sono gli stessi imprenditori cinesi a dirlo, non c’è più la stessa disponibilità di manodopera che c’era 10 anni fa. E questo se lo pongono in prospettiva come problema perché è evidente che la disponibilità di manodopera è un fattore cruciale...”* (int. 1).

Altri elementi, emersi dalle interviste, pertinenti con il discorso sviluppato sono, rispetto alla possibile minore attrattività dell’Italia e nello specifico del distretto pratese, la crescita dei salari e in generale delle prospettive di lavoro e di vita in Cina. Anche i problemi dell’eccesso di concorrenza fra imprese cinese dello stesso settore e delle conseguenze della crisi vengono riportati: *“E poi c’è stata una doppia crisi negli ultimi 10 anni. All’inizio c’è stato lo scontro fra le merci prodotte qui e le merci prodotte in Cina. E’ stato forte, pesantissimo, però la quadra l’hanno trovata. Quindi sicuramente c’è stato un rientro (in Cina), di lavoro ce n’è meno”*. (int. 2).

Riassumendo quanto esposto, le informazioni raccolte permettono di ritenere plausibile l’ipotesi di una diminuzione della disponibilità di forza-lavoro cinese nelle imprese cinese del distretto pratese. Tuttavia, non vi sono elementi sufficientemente esaustivi e chiari per concludere se ciò sia dovuto a una diminuzione delle presenze complessive di cittadini cinesi a Prato (ipotesi che dall’analisi dei dati disponibili andrebbe respinta), oppure a una specifica carenza di manodopera, in segmenti del tessuto produttivo cinese.

Per provare a verificare la seconda ipotesi, secondo la quale l’impiego di lavoratori non cinesi potrebbe rappresentare una strategia tesa a ridurre il costo del lavoro, occorre riesaminare e discutere criticamente i principali elementi raccolti sulle condizioni di lavoro e di sfruttamento lavorativo dei lavoratori immigrati.

Poiché gli imprenditori cinesi traggono parte dei loro vantaggi competitivi dalla messa al lavoro di una forza-lavoro reclutata in genere su base regionale e dialettale, di cui si riducono al minimo le differenze etniche per estrarne la massima produttività (Ceccagno, 2017), l’utilizzo di lavoratori stranieri appare in generale controproducente. Esso si rivela ineludibile per le aziende cinesi solo per i lavoratori in possesso di competenze e abilità professionali specifiche e di livello elevato, come è il caso dei tecnici, periti e amministrativi italiani e dei lavoratori, specie pachistani e bengalesi, con esperienze pregresse nell’industria tessile e dell’abbigliamento.

Il profilo professionale dei lavoratori non cinesi intervistati è, invece, diverso: si tratta di immigrati senza alcun tipo di esperienza pregressa nel settore o di formazione *ad hoc*, adibiti in maggioranza alle mansioni base, di carattere manuale, a bassa qualifica e specializzazione. Altri importanti elementi emersi riguardano da una parte il fatto che piccoli gruppi di lavoratori vengono utilizzati solo per turni notturni e/o solo per brevi periodi, nei picchi di lavoro. In entrambe le situazioni, le imprese non assumono con contratto i lavoratori, ma li ingaggiano a nero, al fine di non avere nessun vincolo o responsabilità verso di loro.

Non si tratta quindi di figure professionali di alto profilo, non disponibili o rare nella comunità cinese, ma di manodopera di basso livello: quale vantaggi rivestono dunque il loro impiego? Il principale, se non esclusivo, sembra risiedere nella riduzione dei livelli salariali, del costo del lavoro.

Si è già mostrato come in prima istanza non emergono differenze sostanziali fra le condizioni lavorative degli operai cinesi e degli immigrati non cinesi. Tuttavia, se si prendono in esame i salari, o meglio ancora i costi di riproduzione della forza-lavoro, una differenza importante è già stata messa in luce. Mentre i lavoratori cinesi, anche clandestini (purché non assoggettati), godono dello *sleeping agreement*, quindi risparmiano in modo rilevante sulle spese di alloggio e di alimentazione, e fruiscono di servizi interni alla comunità cinese pratese a costi contenuti, al più i lavoratori migranti non cinesi in alcune aziende fruiscono dei pasti durante l'orario di lavoro, ma non possono ammortizzare le altre spese in quanto esclusi dagli accordi che tradizionalmente vigono fra datori di lavoro e operai cinesi²⁵. A parità di contratto, di orario e di condizioni di lavoro, è perciò ragionevole ritenere che i lavoratori immigrati non cinesi costino alle aziende cinesi complessivamente meno di quelli cinesi. Al tempo stesso, ricoprono ruoli e mansioni ben delimitati e la loro presenza nelle aziende cinesi del distretto appare, allo stato attuale delle conoscenze, numericamente ancora ridotta: in definitiva, assolvono una funzione limitata, ma precisa, dal punto di vista produttivo e organizzativo. Questa ipotesi appare coerente con la centralità assoluta che riveste il costo del lavoro nel settore: in un contesto dove per la maggioranza di imprese i margini di profitto sono molto bassi, a causa della crisi economica, dell'inasprirsi dei controlli e della forte concorrenza, il risparmio sul costo del lavoro diventa una variabile fondamentale per restare sul mercato.

Sulla base di queste considerazioni, è quindi ragionevole concludere che la messa al lavoro di lavoratori immigrati non cinesi corrisponda tanto all'ipotesi di un loro impiego occasionale per compensare la mancanza di operai cinesi, specie nelle mansioni operaie generiche, che a un loro utilizzo per così dire strategico, in quanto funzionale alla riduzione del costo del lavoro. Le due ipotesi formulate non sembrano in contraddizione fra di loro, poiché corrispondono a diverse esigenze e problematiche delle imprese cinesi.

In altre parole: l'assunzione con contratti regolari (anche se parzialmente regolari) o l'ingaggio a nero degli immigrati non cinesi nelle aziende cinesi appare:

- 1) sempre funzionale alla riduzione del costo del lavoro a livello di singola impresa;
- 2) talvolta limitato alle situazioni in cui manca o è carente forza-lavoro cinese di basso livello o alle situazioni in cui si richiede una flessibilità estrema (lavoro solo notturno e a chiamata nei picchi di lavoro) ai lavoratori.

²⁵ Ciò non vale sempre per i richiedenti asilo: alcuni intervistati dichiarano che il pasto non viene loro fornito perché, secondo i datori di lavoro, possono mangiare gratuitamente nelle strutture.

4.14 Indicatori di grave sfruttamento lavorativo

Riassumendo quanto discusso finora, gli indicatori di grave sfruttamento lavorativo raccolti sono:

- 1) retribuzione molto inferiore rispetto ai livelli retributivi stabiliti dal CCLN, e che risulta sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro effettuato;
- 2) violazioni della normativa sull'orario di lavoro giornaliero e settimanale, che ledono il diritto al riposo e alle ferie;
- 3) violazioni delle norme sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) assenza di contratto, oppure stipula di contratti palesemente irregolari rispetto alle effettive prestazioni lavorative;
- 5) mancato pagamento della prestazione.

Confrontando gli indicatori di grave sfruttamento lavorativo raccolti con quelli raccomandati dal gruppo di esperti dell'OIL e della Commissione Europea, risulta la presenza di: orario di lavoro eccessivo; lavoro pericoloso; salario basso o assenza di salario; mancato rispetto delle leggi sul lavoro o sul contratto formato. Il primo indicatore, l'orario di lavoro eccessivo, è definito come indicatore forte, gli altri tre come indicatori medi (Carchedi, Quadri, 2014, pp. 37-43).

4.15 Il caporalato in agricoltura

Nel corso del lavoro di raccolta dei dati sono stati riportati casi o episodi di sfruttamento nel settore agricolo da 7 intervistati, di cui 6 testimoni privilegiati e un lavoratore.

Nel Comune di Prato le aziende agricole sono molto poche, quindi in questo settore *“lo sfruttamento avviene altrove e Prato è un bacino di manodopera per la facilità e la disponibilità di persone in cerca lavoro”* (Int. 14). Anche un altro intervistato specifica che i lavoratori *“pur stando a Prato, pur partendo da Prato, si muovono su tutta la Toscana”* ed *“è più facile che il problema scoppi fuori”* (Int. 7).

Gli episodi raccolti permettono di rappresentare differenti forme di sfruttamento lavorativo che coinvolgono cittadini presenti sul territorio pratese.

Tra i casi riportati vi sono anche esempi positivi di condizioni lavorative regolari e tutelate. Per esempio il caso riguardante alcune famiglie cinesi stabilmente e regolarmente occupate in aziende tipiche dell'agricoltura fiorentina del Chianti: *“All'Antinori c'erano e ci stanno. Lavorano tutte le giornate lavorabili, gli mettono in busta [paga] tutte le ore fino all'ultimo minuto e ci stanno bene, sono integrati bene con i colleghi di tutte le etnie, che lì fra l'altro c'è un mix di bulgari, cinesi, italiani, ... e non mi risulta ci sia mai stato un diverbio (...). Anche da Frescobaldi”* (Int. 7).

Esempi, all'opposto, di grave sfruttamento lavorativo, sono invece i casi riguardanti gruppi di cittadini cinesi che erano stati arruolati nel territorio di Prato tramite un intermediario e che erano poi stati trasferiti nelle campagne del pistoiese e del cosentino a lavorare per *“diverse imprese che non avevano niente a che fare l'una con l'altra”*. I lavoratori venivano fatti vivere in *“capanne di legno”* nei campi, *“dove vivevano in condizioni degradanti, a dir poco”* (Int. 5). Si trattava di gruppi di cittadini cinesi privi di regolare permesso di soggiorno. *“Ricordo che questo gruppo di cittadini fu trasportato nel territorio cosentino e loro hanno narrato di aver fatto questo lungo viaggio all'interno di un vagone, senza sapere appunto dove stessero andando. E si sono poi ritrovati in un campo dove c'era questa capanna. Loro vivevano lì, mangiavano lì, dormivano lì. Non avevano luce. Insomma, condizioni proprio allucinanti!”* (Int. 5). Poiché nella maggior parte dei casi tali lavoratori non erano stati proprio pagati, alcuni di loro si sono rivolti a un avvocato il quale a sua volta si è rivolto allo sportello legale dell'Ufficio immigrazione per confrontarsi sul caso. Nel 2014 i cittadini cinesi hanno quindi provveduto a fare una denuncia penale tramite la Polizia di Prato la quale ha inviato la notizia di reato direttamente alle Procure competenti di Cosenza e di Pistoia. Dalla Procura di Pistoia si è da poco venuti a conoscenza del rilascio di un parere favorevole art. 22 nei confronti di cinque cittadini cinesi.

Un altro caso, simile per gravità al precedente, riguarda ancora dei cittadini cinesi in condizioni di lavoro sfruttato e di alloggio degradante. *“Quello dei cinesi in agricoltura è un fenomeno che abbiamo affrontato, ma lì non risulta il caporalato. Ci sono cittadini cinesi che affittano pezzi di terra e piantano coltivazioni cinesi. È un mercato per la popolazione cinese che può passare anche attraverso canali ufficiali, rifornendo per esempio i market etnici. Ma c'è molto sfruttamento lavorativo e condizioni estreme di vita, gli operai lavorano dentro le serre agricole. In più c'è il totale dispregio della normativa sui fertilizzanti e sull'uso delle sementi. I terreni sono sulla parte pianeggiante del territorio pratese, da San Giorgio a Colonica, Castelnuovo, fino ad arrivare a Seano. Però non sono grandi numeri* (Int. 14).

Entrambe le precedenti situazioni riflettono alcune delle forme più gravi di sfruttamento lavorativo, poiché vi sono rintracciabili numerosi indicatori: lavoratori senza permesso di soggiorno in regola; nessuna forma contrattuale; paghe inferiori al pattuito o totalmente assenti; violazioni in

materia di orario, giornate e riposi; violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e soprattutto la sottoposizione a condizioni di vitto e alloggio degradanti.

Riguardo alle altre situazioni raccolte, si possono rilevare varie forme e gradazioni di sfruttamento del lavoro non sempre facilmente collocabili con precisione l'una rispetto all'altra in ordine di gravità. Si tratta per lo più di controterzismo in agricoltura per lavori di manutenzione, pulizia, raccolta, giardinaggio, potatura.

Per un'analisi complessiva dei casi possiamo dividerli in due principali categorie.

La prima è il cosiddetto "grigio" e comprende quelle situazioni in cui di fatto un contratto c'è, ma rispecchia solo in parte le effettive condizioni di lavoro. In questi casi tendenzialmente *"non c'è sfruttamento da parte di un caporale, ma ci sono assunzioni dove si denuncia solo una parte delle ore effettivamente svolte. Si lavora in media 10 ore al giorno, 6 giorni su 7, a volte anche la domenica, e in busta paga ti trovi solo 10/15 giornate lavorate, pari a circa 90/100 ore"* (Int. 7). In pratica il lavoratore riscuote un salario concordato direttamente con il datore di lavoro, che di solito va dalle 4 fino alle 6/7 euro l'ora, mentre *"la busta paga diventa solo uno strumento per essere legali"* da parte dei datori di lavoro (Int. 7). In questi casi non pare quindi esserci la presenza di un intermediario che si occupa di reclutare, trasportare o pagare la manodopera, decurtando i salari dei lavoratori. Sembra invece che le informazioni si diffondano attraverso passaparola interni a reti amicali, parentali o fra connazionali.

Un'altra possibile forma del "grigio" è quella che si dipana attraverso le cooperative, spesso intestate a stranieri, che *"assumono direttamente i propri connazionali, li portano a giro proponendo alle ditte italiane manodopera a basso costo"* (Int. 7). Come spiega l'intervistato, a Prato, ad esempio, molte cooperative fanno capo ad un consorzio. *"Facente capo vuol dire che i lavoratori vanno lì per riscuotere la busta paga, per firmare i contratti e a volte partono da lì²⁶ con i mezzi per raggiungere i luoghi di lavoro"*. Si tratta di *"cooperative che nascono e poi muoiono nel giro di due anni e che magari hanno sede a Milano o a Roma"*. *"I lavoratori vengono tenuti un anno e mezzo circa, a due anni non ci arrivano mai, magari anche con contratto a tempo indeterminato. Poi di solito, almeno fino a un anno e mezzo fa, firmavano le dimissioni e poi venivano riassunti con un'altra società, magari con la stessa sede della precedente. Ricordo di un lavoratore che ne aveva passate 5 [di cooperative] in 6/7 anni. Gli applicano i contratti più disparati. Prima era panificazione, poi industria alimentare"*. L'intervistato riferisce di aver conosciuto molti lavoratori assunti da cooperative agricole che gli si sono rivolti per varie problematiche. In un altro caso ancora alcuni lavoratori pakistani risultavano assunti da un'azienda per potatura di ulivi e giardinaggio, ma non sono mai stati pagati. Le descrizioni fatte sembrano quindi delineare il tipico *modus operandi* delle cooperative spurie.

In generale si riscontra dunque una varietà di situazioni diverse all'interno delle quale vi sono contratti che non rispecchiano le effettive giornate lavorative, salari inferiori al pattuito e a volte salari assenti e *"la mancanza delle condizioni di sicurezza e della preparazione dei lavoratori alle mansioni specifiche, elementi che aumentano il rischio di infortuni"* (Int. 7).

Da specificare anche il coinvolgimento praticamente esclusivo di cittadini extracomunitari, in particolare pakistani, bengalesi, alcuni marocchini e subsahariani.

La seconda categoria è quella del cosiddetto "nero", dove cioè non è presente alcuna forma di assunzione contrattuale. Anche qui le situazioni spaziano largamente da condizioni lavorative discrete, in cui il problema risiede essenzialmente nella mancanza di contratto (e quindi di contribu-

²⁶ In altri casi viene riferito che alcuni punti a Prato dove si ritrovano i lavoratori alle 5,00 o 6,00 della mattina per partire verso i luoghi di lavoro con mezzi messi a disposizione dalla cooperativa sono il parcheggio del McDonald's e un incrocio del Macrolotto 1 e, a Firenze, Porta al Prato, la Certosa o la Stazione Leopolda.

ti, diritti lavorativi quali ferie, disoccupazione, maternità) a condizioni lavorative peggiori in cui alla mancanza del contratto si aggiungono salari effettivi nettamente inferiori a quelli pattuiti, se non del tutto assenti e situazioni a volte, ma non sempre, mediate dalla figura di un intermediario che decurta le paghe dei lavoratori per i quali fornisce servizi (di reclutamento, di trasporto, a volte anche di vitto e alloggio).

Un caso viene raccontato da un intervistato: *“Un ragazzo afghano mi raccontò che lavorava in un’azienda agricola a Empoli che lo chiamava ogni tanto per fare la raccolta delle olive a nero. Era un datore di lavoro italiano. Il trattamento non mi risulta negativo. Questo penso sia lavoro nero in agricoltura, ma non caporalato. Il lavoratore lo aveva trovato tramite passaparola (Int. 18).*

Lo stesso testimone, responsabile di due Cas di Prato, racconta di un episodio che due anni fa aveva coinvolto un gruppo di ragazzi subsahariani ospiti della struttura. Questi erano stati chiamati, tramite un intermediario di loro conoscenza, per la raccolta delle olive a Quarrata: *“Avevano pattuito una cifra e invece gli fu dato molto meno e i ragazzi si arrabbiarono e andarono dai vigili urbani. (...) Poi i vigili chiamarono noi [operatori del Cas dove avevano la residenza i lavoratori] e ci dissero che per fare denuncia bisognava andare all’Ispettorato del Lavoro di Prato ma che ci voleva il codice fiscale e l’indirizzo di residenza del datore di lavoro, altrimenti non si potevano aprire le indagini. Noi facemmo notare che se uno va a lavorare a nero è difficile che sappia il codice fiscale e l’indirizzo di residenza del datore di lavoro!. E poi cadde tutto. (...). Per la mia esperienza in questo caso l’intermediario non faceva parte di una rete criminale organizzata. Era un’azienda piccola, italiana, a Quarrata, di un signore anziano” (Int. 18).*

Un altro caso si riferisce invece a una ditta italiana di Lastra a Signa. Poiché la ditta stava per chiudere, alcuni dipendenti si erano rivolti al sindacato per sapere come comportarsi. Uno di loro in particolare fece una segnalazione raccontando che il titolare dell’azienda portava a lavoro con dei furgoni gruppi di cittadini pakistani e bengalesi, *“tutti sprovvisti di permesso di soggiorno, nessuno assunto, per i campi che aveva in Toscana, in particolare in provincia di Pisa e di Grosseto. Partiva la mattina alle 6,00 e tornava la sera alle 21,00. Lavoravano 10 ore, fino a quando c’era luce, (...) le condizioni erano le più disumane. Dopo di che feci una denuncia ai Carabinieri di Lastra a Signa, mandai loro una mail dettagliando tutto, comprese le targhe dei mezzi. Chiesi di avere esito ma non ne ho saputo più nulla” (Int. 7).*

L’ultimo caso emerso, di particolare rilevanza, è il caso di sfruttamento lavorativo e di intermediazione illecita che ha coinvolto un grande numero di lavoratori pakistani, bengalesi, nord africani e subsahariani presso l’azienda vinicola Coli Spa di Tavarnelle in val di Pesa²⁷.

Tre interviste trattano questo caso. In particolare abbiamo una testimonianza diretta di un lavoratore pakistano, quella di un sindacalista che ha seguito un lavoratore pakistano anch’esso coinvolto e infine il racconto della responsabile di un Cas.

Il caso “Coli” venne alla luce per la denuncia, nel settembre 2015, di due ragazzi ospiti di un Cas di Prato la cui responsabile racconta che *“Venivano prelevati la mattina alle 5,00, messi in delle camionette senza finestre e portati nel Chianti. Lavoravano 12 ore di fila senza mangiare e senza bere. Quando arrivavano la sera erano esausti, stanchi, sporchi. Nessun tipo di contratto. La denuncia partì perché, oltre a queste condizioni, non li pagavano neanche regolarmente. La paga era intorno ai 4 euro l’ora che però alcuni di loro non hanno mai percepito. (...) Successe che un giorno a pranzo sparirono 40 ragazzi tutti insieme e tornarono la sera tutti insieme. Il giorno dopo an-*

²⁷ Le indagini in corso hanno portato per ora a 11 misure cautelari e 5 arresti domiciliari. Ne hanno parlato numerosi articoli di giornali, come per esempio: http://firenze.repubblica.it/cronaca/2016/10/13/news/sfruttamento_del_lavoro_-_blitz_della_polizia_di_prato_contro_il_caporalato-149661190/
<http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/inchiesta-caporalato-1.2594150>.

darono via in 50. Dopo qualche giorno che andava avanti così feci una riunione straordinaria con tutti, divisi per lingua con i mediatori, dicendo: “Io non so dove andate, ma se avete attraversato il mare per non essere sfruttati nei vostri paesi e venite qui e qualcuno vi sfrutta, allora diventa affare mio. Rimarrò in ufficio due ore, se volete venite a parlare”. Arrivarono due ragazzi, con una fiducia esagerata nei miei confronti. Ora non succederebbe più, hanno troppa paura di perdere sia l'accoglienza che il lavoro. Offrimmo loro garanzie, pur non avendo certezze, pur di farli parlare. Informammo la Prefettura, la Digos, il Comune e loro intanto continuavano a lavorare collaborando con le forze di Polizia nelle indagini. Ci rendemmo conto che era una cosa grande perché le persone che erano là a lavorare erano molte di più dei nostri ragazzi, ma non mi ero resa conto che era una cosa così importante. Era coinvolta anche un'azienda di proprietà di Sting ma gestita da italiani. C'erano degli arabi che facevano i caporali, in particolare un pakistano è stato arrestato per caporalato” (Int. 16).

Un testimone privilegiato riporta il caso di un cittadino pakistano che, insieme ad altri 18 lavoratori, era stato assunto con un contratto di 4 mesi presso l'azienda agricola Coli tramite l'intermediazione di un caporale connazionale, con il quale aveva pattuito una paga oraria di 4,5 euro l'ora e una giornata lavorativa di 8 ore. Il lavoratore aveva invece ricevuto “in totale solo 500 euro, per 4 mesi di lavoro di 10 ore al giorno!” (Int. 7).

La terza testimonianza sul caso Coli, questa volta diretta, è quella di un lavoratore pakistano che racconta di aver lavorato per lo stesso caporale per circa due anni svolgendo varie mansioni (come la pulitura di uva o la potatura di olivi) senza guanti né scarpe adatte. Insieme a lui erano coinvolti almeno altri 15/20 lavoratori fra pakistani, bengalesi, afgani e marocchini. Il lavoratore racconta di aver trovato lui stesso l'intermediario: “Io sapevo che lui lavorava in agricoltura e ho chiesto a lui lavoro. Lui mi ha detto: “Bene, vieni!””. Avevano concordato una paga oraria di 5 euro l'ora, per circa 500 euro al mese e la possibilità per il lavoratore di condividere l'alloggio col caporale. Tuttavia il lavoratore non ha mai ricevuto la somma concordata perché il caporale sottraeva arbitrariamente ogni mese i costi di vitto e alloggio dal salario, per cui solo in un'occasione il lavoratore è stato pagato 400 euro “le altre volte 200, 300, 150 euro al mese” (Int. 34).

Successivamente alla denuncia e all'apertura delle indagini è emerso che il proprietario dell'azienda Coli, tramite un avvocato “prima ha provato a corrompere il caporale offrendogli dei soldi per non dire nulla, dopo di che lo ha proprio minacciato e questo è uno dei motivi per cui è agli arresti domiciliari tuttora” (Int. 7). Le condizioni di lavoro emerse erano pessime: “acqua e cibo, chi li aveva se li portava da casa e soprattutto non c'era nessun indumento o dispositivo di protezione. Mi hanno raccontato che nei campi c'era chi lavorava in ciabatte!” (Int. 7).

Anche in questo caso individuiamo varie forme di sfruttamento lavorativo, fra cui l'intermediazione illecita.

Provando a tirare le somme di quanto è emerso rispetto a un ipotetico continuum delle condizioni di sfruttamento di lavoratori e lavoratrici del settore agricolo abitanti a Prato, si può rilevare che i casi più gravi sono quelli riguardanti cittadini cinesi o pakistani irregolari:

- Fatti vivere in condizioni alloggiative degradanti;
- Privi di alcuna forma contrattuale;
- Fatti lavorare in condizioni lavorative malsane o pericolose;
- Pagati meno del pattuito o non pagati affatto;
- Reclutati e gestiti direttamente dal datore di lavoro o mediante caporale.

Più difficili da collocare nel continuum risultano le altre forme di sfruttamento lavorativo emerse dalle interviste (che vedono coinvolti cittadini regolari e/o irregolari subsahariani, pakistani, bengalesi, afgani, magrebini, albanesi...). Si tratta di lavoratori e lavoratrici, con contratto parziale

o senza contratto, reclutati e gestiti direttamente dal datore di lavoro o tramite l'intermediazione di caporali o cooperative "temporanee". In generale possiamo rilevare che i casi riguardano condizioni di sfruttamento lavorativo più o meno grave a seconda dell'intensità e della combinazione di variabili quali:

- Ore di lavoro giornaliero e rispetto dei riposi settimanali;
- Rispetto del salario pattuito;
- Erogazione effettiva del salario;
- Condizioni lavorative di sicurezza e strumenti di protezione.

Da sottolineare la presenza di due costanti: la prima è che, eccetto il caso delle serre cinesi che coltivano prodotti per il loro mercato interno, in tutti gli altri casi i titolari delle aziende sono esclusivamente italiani. La seconda è che, al contempo, i lavoratori più sfruttati sono cittadini non italiani e spesso non europei.

Conclusioni

Le attività di ricerca hanno permesso di approfondire le conoscenze sulle condizioni di lavoro e sulle modalità di sfruttamento di lavoratori migranti e richiedenti protezione internazionale in due importanti settori produttivi: il settore tessile e dell'abbigliamento, e più nello specifico confezioni, laboratori di cucitura e tintorie di proprietà cinese del distretto pratese e il settore agricolo.

Per quanto riguarda il settore agricolo si può concludere che nella quasi totalità dei casi di sfruttamento lavorativo rilevati i lavoratori sfruttati sono cittadini non comunitari che abitano a Prato e che lavorano nelle campagne di altre province toscane per cooperative e aziende italiane.

Gli indicatori di sfruttamento rilevati sono:

- 1) Salari inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali e locali, se non del tutto assenti in certi casi;
- 2) Violazioni dell'orario giornaliero di lavoro e dei riposi settimanali;
- 3) Assenza o irregolarità delle forme contrattuali;
- 4) Violazione delle norme di sicurezza e igiene nel lavoro;
- 5) In alcuni casi sottoposizione a condizioni alloggiative degradanti;
- 6) In alcuni casi, presenza e gestione della manodopera da parte di caporali.

Fra i migranti oggetto di grave sfruttamento lavorativo nel distretto tessile e dell'abbigliamento, le nazionalità di provenienza più ricorrenti e più citate sono Bangladesh, Gambia, Pakistan, Senegal, Costa d'Avorio, Nigeria, Mali.

Fra i principali dati raccolti, per il reclutamento dei lavoratori si evidenzia la presenza sia di canali informali fra migranti e richiedenti protezione internazionale che di piccole reti di reclutamento attivate internamente nei Cas o dalle aziende cinesi.

L'inserimento di lavoratori migranti non cinesi – tra cui i richiedenti protezione internazionale, ma anche migranti regolari e irregolari dal punto di vista del permesso di soggiorno – appare di fondamentale importanza ai fini della riduzione del costo del lavoro in un settore dove la concorrenza fra imprese è molto elevata e i margini di profitto esigui. I datori di lavoro cinesi appaiono consapevoli dei rapporti di forza esistenti con questa nuova manodopera e capaci di volgerne a proprio vantaggio la vulnerabilità.

Tuttavia, confrontando il gruppo di lavoratori/trici oggetto della ricerca e i lavoratori cinesi occupati nelle imprese del tessile e dell'abbigliamento, non emergono evidenti discriminazioni rispetto alle condizioni di lavoro. Vi sono due differenze significative a svantaggio dei lavoratori non cinesi: non fruiscono delle misure di accoglienza (posto letto, cibo, servizi interni) riservate ai lavoratori cinesi e raramente sono loro offerti contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Gli indicatori di grave sfruttamento lavorativo raccolti sono:

- 1) mancato pagamento della prestazione o retribuzione molto inferiore rispetto ai livelli retributivi stabiliti dal CCLN, e che risulta sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro effettuato. L'81% dei lavoratori oggetto della ricerca guadagna meno di 3 euro all'ora;
- 2) evidenti violazioni della normativa sull'orario di lavoro giornaliero (dalle 10 alle 14 ore) e settimanale (6 o più spesso 7 giorni su 7), che ledono il diritto al riposo e alle ferie, e che vengono applicate a prescindere che il migrante sia in possesso o meno di contratto regolare;
- 3 violazioni delle norme sulla sicurezza, sulla salute e sull'igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) assenza di contratto, oppure stipula di contratti palesemente irregolari rispetto alle effettive prestazioni lavorative;

Le ipotesi elaborate per spiegare la presenza di migranti e di richiedenti asilo non cinesi nelle aziende cinesi del distretto pratese sono due: 1) il loro utilizzo serve per compensare la minore disponibilità di lavoratori cinesi nelle mansioni operaie generiche; 2) il loro utilizzo, da parte delle imprese cinesi, è finalizzato alla riduzione del costo del lavoro rispetto all'impiego di lavoratori cinesi.

Indicazioni e suggerimenti per attività future di ricerca e di intervento sul grave sfruttamento lavorativo

Future indicazioni per la ricerca includono in primo luogo l'approfondimento delle condizioni di lavoro (modalità di reclutamento, contratti, mansioni, salari, salute e sicurezza) della forza-lavoro occupata nelle imprese del tessile e dell'abbigliamento, in particolare a conduzione cinese. Sarebbe utile, attraverso un congruo numero di interviste, confrontare le condizioni di lavoro e di sfruttamento lavorativo di migranti cinesi e non cinesi in questo tipo di imprese, per comprendere gli specifici elementi di vulnerabilità dei due gruppi.

Una particolare attenzione va prestata nel prevenire il processo di trasferimento di una parte della produzione delle imprese cinesi nelle abitazioni, dove il controllo di situazioni di grave sfruttamento lavorativo sarebbe ancora più difficile di quanto lo è di norma.

Le attività di ricerca hanno creato contatti e scambi di informazioni e prassi con le istituzioni locali e gli enti del privato sociale che intervengono sui temi oggetto della ricerca, valorizzando competenze, risorse e specificità dei servizi del Comune di Prato, del progetto regionale antitratta e del sistema di Centri per richiedenti protezione internazionale del territorio. In un'ottica di integrazione e di rafforzamento degli interventi di sensibilizzazione e di contrasto al grave sfruttamento lavorativo messi in campo dal Comune di Prato, la ricerca ha fornito spunti e idee per migliorare l'efficacia di futuri interventi. Essendo emerso con evidenza, durante la ricerca, che i Centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale sono luoghi di potenziale reclutamento per il lavoro sfruttato e per il caporalato, ci si è domandati quali strategie e quali strumenti concreti possono essere in futuro implementati per offrire, da un lato ai responsabili e operatori dei Centri, dall'altro agli ospiti dei Cas e degli Sprar di Prato, informazioni utili per la prevenzione del fenomeno. Si rende perciò auspicabile un piano di informazione, di prevenzione e di contrasto al grave sfruttamento lavorativo destinato da una parte ai referenti, agli operatori e ai mediatori linguistico-culturali dei Centri, e dall'altra ai richiedenti protezione internazionale.

È possibile in ottica futura immaginare un modello simile a quanto sperimentato per il contrasto al grave sfruttamento sessuale negli ultimi due anni dal progetto toscano antitratta. Il modello utilizzato prevede l'attivazione di colloqui di gruppo o individuali agli ospiti dei Cas e degli Sprar toscani sulla normativa italiana di tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento, a cura dei progetti locali facenti parte della rete regionale anti-tratta. I colloqui possono essere richiesti direttamente al Numero Verde Antitratta della Toscana, che gestisce il coordinamento di questo tipo di interventi, dai Centri per richiedenti protezione internazionale, laddove gli operatori sospettano la presenza di ospiti vulnerabili (ad esempio la concentrazione nella stessa struttura di molte donne nigeriane) o quando si verificano situazioni sospette (fughe o assenze ingiustificate degli ospiti, scarsa partecipazione degli ospiti alle attività, dubbi sull'attività prostitutiva o di lavoro irregolare degli ospiti).

Infine, l'apertura di uno sportello sul grave sfruttamento lavorativo, destinato sia alle potenziali vittime che agli *stakeholder*, potrebbe rappresentare un concreto strumento di sensibilizzazione e di contrasto al grave sfruttamento lavorativo.

Bibliografia

- ASGI, 2012, *L'emersione dei rapporti di lavoro irregolari degli stranieri extracomunitari (regolarizzazione ex d.lgs. 109/2012)*, http://www.asgi.it/public/parser_download/save/regolarizzazione.2012.vademecum.asgi.pdf.
- Becucci S., *Etnografia del pronto moda. I laboratori cinesi nel distretto di Prato*, in "Quaderni di Sociologia", 65, 2014, 121-143.
- Becucci S., *La criminalità cinese in Italia*, in "Quaderni di Sociologia", 57, 2011, 43-65.
- Bracci F., 2016, *Oltre il distretto*, Pacini, Pisa.
- Bracci F., 2015, *La domanda di lavoro delle maggiori imprese a conduzione cinese nell'area pratese*, Iris, <https://www.irisricerche.it/discussioni/48-la-domanda-di-lavoro-delle-maggiori-imprese-a-conduzione-cinese-nell-area-pratese>, ultimo accesso 15/11/2017.
- Bracci F., 2014, *La 'scatola nera' e la presenza cinese. Crisi del distretto e crisi del distrettualismo*, <http://www.inchiestaonline.it/cina-politica-lavori-diritti/antonella-ceccagno-a-cura-di-migranti-cinesi-a-prato-roghi-e-successo-imprenditoriale/>, ultimo accesso 15/11/2017.
- Bracci F., 2008, *Migranti e mercato del lavoro a Prato*, in *L'immigrazione nella provincia di Prato. Rapporto 2007. Distretto parallelo o chiusura della filiera?*, Asel, pp. 59-178.
- Bruscaglioni L., Cagioni A., 2016, *Logistica e sfruttamento lavorativo. Un'indagine nel territorio fiorentino*, Cat coop. soc., Filt Cgil Toscana, <https://www.coopcat.org/cultura/ricerche/>, ultimo accesso 15/11/2017.
- Cagioni A., Bruscaglioni L., 2014, *Migranti e lavoro: lo sfruttamento lavorativo nel territorio fiorentino*, Cat coop. soc., Firenze, <https://www.coopcat.org/cultura/ricerche/>, ultimo accesso 15/11/2017.
- Calloni M., Marras S., Serughetti G., 2012, *Chiedo asilo. Essere rifugiato in Italia*, Università Bocconi, Milano.
- Camera di Commercio di Prato, 2016, *Integrazione imprenditoriale*, Prato.
- Carchedi F., 2012, *Il lavoro servile e le nuove schiavitù in campo lavorativo. Alcune considerazioni sul fenomeno*, in Carchedi F., Dolente F. (a cura di), *Right job. Lavoro senza diritti*, Sviluppo locale, Roma, pp. 73-82.
- Carchedi D., Dolente F., Bianchini T., Marsden A., 2007, *La tratta di persone a scopo di grave sfruttamento lavorativo*, in Carchedi F., Orfano I., *La tratta di persone in Italia. Evoluzione del fenomeno ed ambiti di sfruttamento*, FrancoAngeli, Milano, pp. 126-215.
- Carchedi F., Mottura G., Pugliese E., (a cura di), 2003, *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, FrancoAngeli, Milano.

- Carchedi F., Quadri V. (a cura di), 2014, *Il lavoro forzato e la tratta di esseri umani. Manuale per gli Ispettori del lavoro*, ILO, Dipartimento per le Pari Opportunità, Roma.
- Castelli V., 2014, *Il fenomeno della tratta in Italia*, in Castelli V. (a cura di), *Punto e a capo sulla tratta*, FrancoAngeli, Milano, pp. 23-68.
- Castles S., Miller M., 2009, *The age of migration*, trad. it. *L'era delle migrazioni*, quarta edizione, Odoja, Bologna, 2012.
- Ceccagno A., 2017, *L'etnicizzazione della forza lavoro nella moda italiana*, in Chignola S., Sacchetto D., *Le reti del valore*, DeriveApprodi, Roma, pp. 125-140.
- Ceccagno A., *L'imprenditoria contestata*, 2014, <http://www.inchiestaonline.it/cina-politica-lavori-diritti/antonella-cecagno-a-cura-di-migranti-cinesi-a-prato-roghi-e-successo-imprenditoriale/>, ultimo accesso 15/11/2017.
- Ceccagno A., 2012, *The Hidden Crisis: the Prato Industrial District and the Once Thriving Chinese Garment Industry*, in "Revue Européenne des Migrations Internationales", Vol. 28 n°4, pp. 43-65.
- Ceccagno A., 2010, *Nuovi scenari della moda a Prato: le ditte finali cinesi nell'era della moda istantanea*, in Johanson G., Smith R., French R. (a cura di), *Oltre ogni muro*, Pacini, Pisa, pp. 51-79.
- Ceccagno A. (a cura di), 2003, *Migranti e Prato. Il distretto multi-etnico*, FrancoAngeli, Milano.
- Ceccagno A., Rastrelli R., 2008, *Ombre cinesi. Dinamiche migratorie della diaspora cinese in Italia*, Carocci, Roma.
- Chignola S., 2012, *Per l'analisi del lavoro nero*, <http://www.uninomade.org/per-lanalisi-del-lavoro-nero/>, ultimo accesso 15/11/2017.
- Clean Clothes Campaign, 2014, *Abiti puliti. Quanto è vivibile l'abbigliamento in Italia?*.
- Colloca C., Corrado A., 2013, (a cura di) *La globalizzazione delle campagne. Migranti e società rurali nel Sud Italia*, Franco Angeli, Milano.
- Commissione Parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, *Relazione sulla contraffazione nel settore tessile: il caso del distretto produttivo di Prato*, Roma, XVII Legislatura, 2015.
- Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, *Relazione conclusiva*, Roma, XVI Legislatura, 2013.
- Curcio R., 2007, (a cura di), *I dannati del lavoro. Vita e lavoro dei migranti tra sospensione del diritto e razzismo culturale*, Sensibili alle foglie, Acqui Terme (AL).
- Dal Lago A., Quadrelli E., 2003, *La città e le ombre*, Feltrinelli, Milano.

- De Vito G., 2009, *Tutti giù per terre. Il lavoro in campagna. Ingaggio grigio e fabbriche di clandestinità*, Levante Editore, Bari.
- Dei Ottati G., 2015, *La recente evoluzione delle imprese cinesi di Prato: diversificazione e relazioni transnazionali e miste*, in IRPET, *Relazioni locali e transnazionali delle imprese cinesi di Prato e loro contributo all'economia della provincia*, pp. 21-41.
- Dei Ottati G., 2013, *Il ruolo della immigrazione cinese a Prato: una rassegna della letteratura*, in IRPET, *Prato: il ruolo della comunità cinese*, Provincia di Prato-IRPET, Firenze, pp. 21-38.
- Dei Ottati G., 2010, *Globalizzazione, distretti industriali e doppia sfida cinese il caso di Prato*, in Johanson G., Smith R., French R. (a cura di), *Oltre ogni muro*, Pacini, Pisa, 2010, pp. 33-49.
- Do P., 2010, *Il tallone del drago*, DeriveApprodi, Roma.
- Fabbri M., 2011, *Imprenditori cinesi nel settore delle confezioni e dell'abbigliamento a Prato*, in CNEL, *Il profilo nazionale degli immigrati imprenditori in Italia*, Roma, pp. 113-135.
- Fana M., 2017, *Non è lavoro, è sfruttamento*, Laterza, Bari.
- Fumagalli A., 2017, *Dal lavoro precario al lavoro gratuito. Le nuove frontiere della sussunzione del lavoro al capitale*, in Coin F. (a cura di), *Salari rubati, Ombre corte*, Verona, pp. 31-53.
- Fumagalli A., 2013, *Lavoro male comune*, Bruno Mondadori, Milano.
- Gaboardi A., 2017, *La riforma della normativa in materia di "caporalato" e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo, persiste la miopia*, in "La Legislazione Penale", 3 aprile 2017, pp. 4-80.
- Grappi M., 2016, *Logistica*, Ediesse, Roma.
- Leogrande A., 2008, *Uomini e caporali*, Mondadori, Milano.
- International Labour Office, 2014, *Economy and Poverty: The Economics of Forced Labour*, Geneva.
- Ires, 2012, *Mi chiamo Chen e lavoro a Prato*, Firenze.
- Irpel, 2014, *Il ruolo economico della comunità cinese*, Pacini, Pisa.
- Mancini D., 2012, *Tratta di persone a scopo di sfruttamento lavorativo: il quadro normativo, applicazioni e prospettive*, in Carchedi F., Dolente F. (a cura di), *Right job. Lavoro senza diritti*, Sviluppo locale, Roma, pp. 61-72.
- Mancini D., 2011, *Il contrasto penale allo sfruttamento lavorativo: dalle origini al nuovo art. 603 bis c.p.*, <http://www.altalex.com/documents/news/2011/09/27/la-tutela-dal-grave-sfruttamento-lavorativo-ed-il-nuovo-articolo-603bis-c-p>, ultimo accesso 15/11/2017.

- Marsden A., Caserta D., 2010, *Storie e progetti imprenditoriali dei cinesi a Prato*, Prato, Camera di commercio.
- Marsden A., 2002, *Il ruolo della famiglia nello sviluppo dell'imprenditoria cinese a Prato*, in Colombi M. (a cura di), *L'imprenditoria cinese nel distretto industriale di Prato*, Olschki, Firenze, pp. 71-103.
- Mezzadra S., Neilson B., 2014, *Confini e frontiere*, Il Mulino, Bologna.
- Michelini G., 2012, *Lavoro servile e lavoro irregolare. L'esperienza giurisprudenziale*, in Carchedi F., Dolente F. (a cura di), 2012, *Right job. Lavoro senza diritti*, Sviluppo locale, Roma, pp. 47-60.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2016, *Sesto Rapporto Annuale. I migranti nel mercato del lavoro in Italia*, Roma.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2016, *La comunità cinese in Italia. Rapporto annuale sulla presenza dei migranti*, Roma.
- Ministero del Lavoro, 2016, *Rapporto Annuale dell'attività di Vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, 2015*, Roma.
- Nicodemi F., 2007, *L'applicazione dell'art. 18 T.U. Imm. e delle norme ad esso collegate: criticità e prospettive*, in Fachile et al., *La tratta di persone in Italia*, vol. 2, FrancoAngeli, Milano, pp. 53-125.
- Nigro G., 2012, *Lavori in corso. Pratiche e idee per la liberazione del lavoro migrante*, in AA.VV. *A pelle viva*, DeriveApprodi, Roma, pp. 76-100.
- Nocifera E., 2014, *L'avvento del lavoro paraschiavistico e le trasformazioni del mercato del lavoro in Italia*, in Nocifera N. (a cura di) *Quasi schiavi*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (Rn), pp. 39-81.
- Omizzolo M., 2016, *Indagine sul contrasto allo sfruttamento lavorativo e di manodopera immigrata in Italia: dalla direttiva europea Sanzioni alla legge Rosarno*, in "Democrazia e Sicurezza" Anno VI, n. 1, Roma Tre, Roma.
- Osservatorio Placido Rizzotto, 2016, (a cura di), *Agromafie e caporalato, Terzo Rapporto*, Flai Cgil, Roma.
- Osservatorio Placido Rizzotto, 2012, (a cura di), *Agromafie e caporalato, Primo Rapporto*, Flai Cgil, Roma.
- Palidda S., 2001, (a cura di), *Passeurs, mediatori e intermediari*, in "La Ricerca Folklorica", n. 44, Antropologia dei processi migratori, Grafo, pp. 77-84.

Pedone V., 2013, *Chugo. Uscire dal Paese: breve quadro dei flussi migratori dalla Cina*, in Berti F., Pedone V., Valzania A., *Vendere e comprare. Processi di mobilità sociale dei cinesi*, Pacini, Pisa, pp. 59-84.

Piva D., 2017, *I limiti dell'intervento penale sul caporalato come sistema (e non condotta) di produzione: brevi note a margine della legge n. 199/2016*, in "Archivio Penale", Fascicolo n. 1- Gennaio-Aprile 2017.

Pugliese E., 2013, *Agricoltura ricca e mano d'opera povera*, in Pugliese E. (a cura di), *Immigrazione e diritti violati*, Ediesse, Roma, pp. 53-64.

Pugliese E. (a cura di), 2009, *Indagine su "il lavoro nero"*, CNEL, Roma.

Rullani E., Tinagli I., Trigilia C., Paolazzi L. (a cura di), 2010, *Prato in progress. Alla ricerca di alternative condivise per l'economia post-crisi*, Executive report, Camera di Commercio di Prato.

Saliceti F., 2017, *Normativa di contrasto alle forme di grave sfruttamento dei lavoratori migranti*, in Carchedi F., Galati M., Saraceni I., *I braccianti stranieri nella piana lametina*, Rubbettino, Sovieria Mannelli (Cz), pp. 162-195.

Selvatici A., 2015, *Il sistema Prato. Il distretto industriale illegale dei cinesi e degli italiani*, Pendragon, Bologna.

Sestieri M., 2017, *Note di politica criminale in tema di caporalato*, in "Archivio Penale", <http://www.la legislazione penale.eu/note-di-politica-criminale-in-tema-di-caporalato-marcello-sestieri/>, ultimo accesso 15/11/2017.

Sottosanti E., 2017, *Il nuovo reato di caporalato dopo la legge n. 199/2016*, in "Parola alla difesa", Gennaio-Febbraio 2017, pp. 23-33.

Staid A., 2011, *Le nostre braccia. Meticcio e antropologia delle nuove schiavitù*, Agenzia X, Milano.

Stifanelli G., Maccioni D., 2016, *Aspetti critici della presenza cinese nell'economia del comprensorio di Prato*, in Ministero del lavoro, *Illeciti nell'impiego di manodopera straniera: strategie di contrasto e tutela delle vittime*, Roma, pp. 93-102.

Toccafondi D., 2010, *Il distretto industriale pratese e la comunità cinese*, in Johanson G., Smith R., French R (a cura di), *Oltre ogni muro*, Pacini, Pisa, pp. 81-101.

Trucco L., Paggi M., Nicodemi F. (a cura di), 2015, *La tratta e il grave sfruttamento lavorativo dei migranti. Guida agli strumenti giuridici per la tutela delle vittime*, Cittalia, Asgi, Roma.

Zhang Y., 2015, *L'evoluzione delle reti sociali ed economiche nei cluster di imprese: un confronto tra il cluster dell'abbigliamento di Prato e quello di Wenzhou*, in *Relazioni locali e transnazionali delle imprese cinesi di Prato e loro contributo all'economia della provincia*, IRPET, Pacini, Pisa, pp. 43-73.